



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 34 del 16 Settembre 2015

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 10.02.2015, n. 92

Attuazione degli interventi di Edilizia Residenziale Sociale. Riprogrammazione e rimodulazione degli interventi con l'assegnazione dei finanziamenti resi disponibili a seguito di decadenza dal finanziamento di cui al "Programma di edilizia residenziale pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del D. Lgs. N. 112/1992"..... 7

DELIBERAZIONE 31.03.2015, n. 249

"Ripartizione ulteriore disponibilità per l'anno 2014 destinata al "Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli" assegnata alla Regione Abruzzo ai sensi del comma 1, art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5.12.2014.....26

DELIBERAZIONE 06.07.2015, n. 577

L. 18 maggio 1989 n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e s.m.i. Decreto Legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267 e s.m.i. Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" nell'ambito dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo. Approvazione modifica perimetrazione di aree a pericolosità da frana localizzate in diversi Comuni in Provincia di Chieti, Pescara e Teramo ricadenti nel territorio regionale ricompreso all'interno dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo.42

DELIBERAZIONE 06.07.2015, n. 578

Accordo di Programma Quadro per interventi di completamento dei Porti del 10.12.2003 - Porto di Vasto(CH) "Convenzione REGIONE ABRUZZO/Co.A.Si.v. del 16.09.2004". Concessione di un contributo di Euro 460.000,00(quattrocentosessantamila/00) per interventi in ambito portuale. Approvazione Schema 1^ Atto Integrativo alla Convenzione del 16.09.2004-.....47

DELIBERAZIONE 06.07.2015, n. 583

Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. Carico minimo di bestiame da applicare sui pascoli permanenti ai sensi del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 articolo 2 "Mantenimento di una superficie agricola" ed art 3 " Attività minima agricola".....77

DELIBERAZIONE 14.07.2015, n. 585

Misure tariffarie per l'efficientamento e l'incentivazione all'utilizzo del mezzo pubblico. Anno 2015...83

DELIBERAZIONE 14.07.2015, n. 599

Regolamento (UE) n. 1306/2013 -D.M N.180 del 23 gennaio 2015: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune -PAC nella Regione Abruzzo per l'annualità 2015.....	87
DELIBERAZIONE 14.07.2015, n. 604	
Programma PAR-FSC Abruzzo 2007-2013 - Linea di Azione III.2.2.a - Intervento "1": "Potenziamento, razionalizzazione e messa in rete dell'insieme dei nodi aeroportuali e portuali, con riferimento alla movimentazione passeggeri e alla logistica merci - Porti/Aeroporti" - Progetto di Potenziamento ed escavazione del Porto di Vasto. DGR n.890 del 29.12.2014 di approvazione dello schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Abruzzo (Soggetto Concedente) e il Comune di Vasto (Soggetto Attuatore). Nuova data per la conclusione della progettazione complessiva.....	127
DELIBERAZIONE 14.07.2015, n. 607	
Variazione al bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della L.R. 3/2002. Nuove assegnazioni, variazione n. 5.	129
DELIBERAZIONE 21.07.2015, n. 619	
L.R., 24-06-2011, nr. 17, art. 9, comma 9-Sostituzione membro dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP N. 1 della Provincia di Pescara.....	143
DELIBERAZIONE 21.07.2015, n. 625	
Politica comunitaria di coesione, obiettivo "Competitività regionale ed Occupazione" - POR FESR Abruzzo 2007-2013: Rimodulazione finanziaria dell'Asse I "R&ST, Innovazione e Imprenditorialità" ed implementazione fondo rotativo Attività I.2.2.....	144
DELIBERAZIONE 21.07.2015, n. 632	
Art. 12, comma 1, lett. a) del D.Lgs 02.02.2001, n.31 e s.m.i. Previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico potabile di emergenza. Approvvigionamento idrico di emergenza, mediante utilizzo delle acque superficiali del fiume Trigno in località "Traversa di Pietrafracida" del Comune di Lentella (CH).	146
DELIBERAZIONE 28.07.2015, n. 648	
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 118 del 30.09.2013 per favorire e regolare il subentro della Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del Fiume Aterno. Disposizioni attuative.	147
DELIBERAZIONE 04.08.2015, n. 658	
Adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale. servizi automobilistici. anno 2015.	149
DELIBERAZIONE 04.08.2015, n. 667	
L. 18 maggio 1989 n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"es.m.i. Decreto Legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267 e s.m.i. Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.. Piani Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi"nell'ambito dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del territorio della Regione Abruzzo ricompreso nel Bacino Interregionale del Fiume Sangro. Approvazione modificaperimetrazione di aree a pericolosità da frana localizzate in diversi Comuni in Provincia di Chieti e Pescara ricadenti nel territorio regionale ricompreso all'interno dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro.....	158

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, SINA

PROVVEDIMENTO /A.I.A. 03.08.2015 N. DA13/262/97.

Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. - Autorizzazione Integrata Ambientale DITTA: Isagro S.p.A. Sede impianto: P.le Electrochimica, 1 Bussi (PE) Attività svolta: Produzione di tetraconazolo Codice IPPC: 4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di bioacidi. 163

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' ESTRATTIVE

DETERMINAZIONE 10.08.2015 N. DPC023/37

Autorizzazione alla chiusura di un deposito commerciale di oli minerali sito nel Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ) - S.P. n. 20 Km 17,500 Ditta: DI GENOVA PIETRO 165

DETERMINAZIONE 13.08.2015 N. DPC023 /38

Cava di ghiaia in località "Salara" nel Comune di BASCIANO (TE) Ditta Di Sabatino F.lli S.r.l. - Loc. Val Vomano - PENNA S. ANDREA (TE) .Autorizzazione Determinazione DI3/93 del 10/11/2009 - PROROGA 165

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLE PESCA

SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO EST SEDE TERAMO

DETERMINAZIONE 20.08.2015 N. DPD024/82

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" D.G.R. n. 182 del 17/03/2014 e s.m.i. Beneficiario: POMPA ANTONELLA nata a TERAMO il 12/03/1975 residente a Atri loc. Panice,10 C.U.A.A. PMPNNL75C52L103N Domanda Rata Unica n. 54750117233 del 03/05/2015 Liquidazione del premio in conto capitale concesso con D.D. n. DH36/279 del 26/08/2014..... 166

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

USRA - USRC

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

COMUNE DELL'AQUILA

Decreto di esproprio 05.05.2015 n. 25 167

Decreto di esproprio 05.05.2015 n. 26 171

Decreto di esproprio 05.05.2015 n. 27 175

Decreto di esproprio 05.05.2015 n. 28	179
Decreto di esproprio 05.05.2015 n. 29	183
Decreto di esproprio 05.05.2015 n. 30	187
Decreto di esproprio 05.05.2015 n. 31	191
Decreto di esproprio 05.05.2015 n. 32	195
Decreto di esproprio 05.05.2015 n. 33	199
Decreto di esproprio 05.05.2015 n. 34	203
COMUNE DI FOSSA	
Decreto di esproprio 05.06.2015 n. 1	207
Decreto di esproprio 05.06.2015 n. 2	211

 PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 ATTI DELLA REGIONE

 DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 10.02.2015, n. 92

Attuazione degli interventi di Edilizia Residenziale Sociale. Riprogrammazione e rimodulazione degli interventi con l'assegnazione dei finanziamenti residui disponibili a seguito di decadenza dal finanziamento di cui al "Programma di edilizia residenziale pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del D. Lgs. N. 112/1992".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE le leggi 5.08.1978, n. 457 e 17.02.1992, n. 179 concernenti norme per l'edilizia residenziale pubblica;

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 31.03.1998, n.112, articolo 60, conferisce alle Regioni ed agli enti locali le funzioni amministrative non espressamente mantenute in capo allo Stato e, in particolare, quelle relative alla determinazione delle linee d'intervento per l'Edilizia Residenziale Pubblica e degli obiettivi nel settore, nonché quella attinenti la programmazione delle risorse finanziarie, la gestione e l'attuazione degli interventi e quelle riguardanti la definizione delle modalità di incentivazione e la determinazione delle tipologie d'intervento;
- con deliberazione del Consiglio Regionale n.135/12 del 18.05.2004 è stato approvato il "Programma di edilizia residenziale pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del D.Lgs.N. 112/1992"

stabilendo, tra l'altro, i criteri di assegnazione dei finanziamenti;

- con la deliberazione di G. R. n.67 del 07.02.2005 è stato approvato il Bando per la presentazione delle domande relative alla scheda B.6 "Programmi Complessi", nonché previsto l'accantonamento di fondi per un programma di iniziativa e supporto agli enti locali interessati allo sbaraccamento delle casette asismiche ancora presenti sui relativi territori comunali dei Comuni della Marsica, tra cui un primo lotto al Comune di Balsorano;
- con Determina Dirigenziale n.DC/273 del 26.10.2006 sono state approvate le graduatorie provvisorie e con successiva Determina Dirigenziale n.DC7/48 del 27.02.2007 sono state approvate le graduatorie definitive con l'individuazione dei soggetti beneficiari, mentre con susseguenti note sono state comunicate le ammissioni a contributo dei Programmi Complessi;

CONSIDERATO

- il notevole lasso di tempo trascorso dalla succitata programmazione, approvazione della graduatoria e relative ammissioni a finanziamento dei Programmi Complessi del punto B6;
- che, a seguito del DPCM del 16.07.2009 (G.U. n.191 del 19.08.2009) con il quale è stato approvato il "Piano nazionale di Edilizia Abitativa" la Regione, ai fini della programmazione delle risorse statali concesse con D.M. 08/03/2010 (GU n. 104 del 06/05/2010), ha emanato un Bando relativo ai Programmi Urbani Complessi, stabilendo, tra l'altro, nella delibera di Giunta Regionale di approvazione dei criteri, che le eventuali economie che si fossero rese disponibili venissero utilizzate come cofinanziamento per gli interventi ed opere non finanziabili con i fondi statali concessi;

RITENUTO necessario, al fine di acclarare la conclusione delle precedenti programmazioni di dover dichiarare la formale chiusura delle graduatorie in essere dei Programmi Complessi approvate con Determina Dirigenziale n.DC7/48 del 27.02.2007, di cui al bando emanato con deliberazione di Giunta Regionale

n. 67 del 07.02.2005 relativo alla scheda B6 della programmazione di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n.135/12 del 18.05.2004;

DATO ATTO che con la chiusura della succitata graduatoria le economie potranno essere destinate ai completamenti dei programmi:

- individuati con la delibera di G. R. n.67 del 07.02.2005;
- inseriti nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 19.06.2012, in ossequio alle previsioni disposte con la deliberazione di G.R. n.696 del 13.09.2010 di approvazione dei criteri per la predisposizione del Programma Coordinato di cui all'art.8 del DPCM del 16/07/2009;

VISTE le richieste pervenute dai seguenti dai Comuni ed Operatori, delle quali vengono sintetizzate le situazioni:

- con nota del 06.05.2014 la Soc. "Valle Roveto Società Consortile A.r.l.", relativamente al Programma Complesso collocatosi al 11 posto della graduatoria della provincia di L'Aquila per la realizzazione di n.18 alloggi, chiede la delocalizzazione di n.7 alloggi dal Comune di San Vincenzo Valle Roveto (AQ) al Comune di Balsorano;
- con nota del 31.03.2014 Prot. 1074 il Comune di San Vincenzo Valle Roveto concede l'assenso alla delocalizzazione di n.7 alloggi alla Società "Valle Roveto Società Consortile A.r.l.";
- con nota del 20.05.2014 n.3225 il Comune di Balsorano ha accordato la disponibilità alla realizzazione del completamento del Programma alla Soc. "Valle Roveto Società Consortile A.r.l." con la realizzazione di n.7 alloggi;
- con note del 13.09.2014 n.5432 e 07.01.2015 n.73, il Comune di Balsorano rispettivamente inoltra il progetto di sbaraccamento del II° stralcio funzionale di completamento e chiede un finanziamento di € 199.000,00 per risolvere definitivamente il problema dello sbaraccamento nel territorio della Marsica interessato dal sisma del 1915;

PRESO ATTO che per il programma del Comune di Colonnella, inserito al 5° posto della graduatoria approvata con Determina

Dirigenziale n.DC7/48 del 27.02.2007 di cui al Bando emanato con delibera G. R. n.67 del 07.02.2005, è stata effettuata con nota n. RA/153037 del 02.07.2011 la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza del finanziamento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;

DATO ATTO, pertanto, che si renderanno disponibili risorse pari ad € 600.000,00, a seguito della formalizzazione della decadenza del Programma Complesso del Comune di Colonnella, fondi che possono essere riprogrammati;

VISTO l'art. 21 della L. R. n.35 del 23.08.2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";

CONSIDERATO che gli interventi di cui sopra sono finanziati con fondi statali vincolati alla realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica;

RITENUTO, per quanto sopra di

- poter dare la conclusione ai programmi ancora in corso;
- definire la concreta attuazione di quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale n.696/2010 relativamente ai completamenti funzionali dei Programmi, al fine del completo utilizzo dei fondi statali assegnati alla Regione e permettere l'avvio di tutti gli interventi previsti nei Programmi Urbani Complessi (P.U.C.) già ammessi a finanziamento ed inseriti nel Piano Nazionale di Edilizia Abitativa di cui all'Accordo di Programma sottoscritto in data 19.06.2012;

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. 77/99;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- **di disporre** la formale chiusura delle graduatorie in essere dei Programmi Complessi approvate con Determina Dirigenziale n.DC7/48 del 27.02.2007, di cui al bando emanato ai sensi della

deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 07.02.2005 relativo alla scheda B6 della programmazione di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n.135/12 del 18.05.2004.

- **di autorizzare** la delocalizzazione dei n.7 alloggi dal Comune di San Vincenzo Valle Roveto (AQ) al Comune di Balsorano alla Soc. "Valle Roveto Società Consortile A.r.l.", relativamente al Programma Complesso collocatosi all'undicesimo posto della graduatoria della provincia di L'Aquila approvata con Determina Dirigenziale n.DC7/48 del 27.02.2007.
- **di dichiarare** la decadenza dal finanziamento concesso di € 600.000,00 al Programma Complesso presentato dal Comune di Colonnella inserito nella graduatoria approvata con Determina Dirigenziale n.DC7/48 del 27.02.2007.
- **di rimodulare** e riprogrammare le economieresesi disponibili di € 600.000,00 secondo le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi della L.R. n.35 del 23.08.2011, con il seguente riparto:
 - € 199.000,00 al Comune di Balsorano (AQ) per il completamento dell'intervento di sbaraccamento e risolvere definitivamente il problema dello stessonel territorio della Marsica interessato dal sisma del 1915, il quale è finalizzato all'introduzione di condizioni di sicurezza negli spazi pubblici in favore delle categorie deboli, attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica edilizia;
 - € 401.000,00 al completamento funzionale dei Programmi Urbani Complessi inseriti nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 19.06.2012 stipulato con la programmazione del "Piano Nazionale di Edilizia Abitativa", per i quali non è stato possibile concedere l'intero finanziamento richiesto per carenza di diponibilità dei fondi regionali, come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n.696 del 13.09.2010.

- **di autorizzare** il Dirigente del Servizio Edilizia Sociale DC31 del DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI di definire tutte le attività necessarie alla conclusione degli interventi inseriti ed ammessi a finanziamento nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 19.06.2012 non finanziabili con i fondi statali di cui al D.M. 08/03/2010 (GU n. 104 del 06/05/2010), seguendo l'ordine della graduatoria prioritariamente alle domande presentate dagli Enti Pubblici e fino al completo soddisfacimento dell'opera pubblica richiesta, per scongiurare la perdita dei finanziamenti statali concessi.

Le modalità di erogazione dei finanziamenti saranno quelle in essere previste dalla normativa statali e regionali in essere per l'edilizia residenziale pubblica.

Segue allegato

COMUNE DI BALSORANO (PROVINCIA DI L'AQUILA)

C.F. 00211900667 - SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO

TEL 0863950741 FAX 0863951249

Prot.n°0073 del 07.01.2015

Alla Regione Abruzzo

Direzione LL.PP.

Servizio Edilizia Sociale

Via Salaria Antica Est n. 24

67100 L'AQUILA

DIREZIONE REGIONALE REGIONALE ABRUZZO
REGIONALE PROGRAMMA EDILIZIA (PROGRAMMI)
INIZIATIVA DEL CENTRO DELLA COSTA

RICEVUTO - 8 GEN. 2015 ore 21

Resp. RA/3837 del
Prot. n. 8/1/2015

OGGETTO Richiesta finanziamenti regionali per demolizione baracche.

Si prega voler procedere a sollecita definizione delle procedure di finanziamenti relativi ai punti B.3 e B.6 del "programma di edilizia residenziale pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del D.Lgs n. 112/98, come richiesto con nota di questo Comune n. 3225 del 20.5.2014, che ad ogni buon fine si allega in copia, anche ai fini di eliminazione delle baracche risalenti al terremoto del 1915.

Nel contempo si prega altresì di definire le procedure di finanziamento di €. 199.000,00 come richiesto con nota n. 5432 del 13.9.2014 di trasmissione del progetto, che si allega nuovamente, necessario per il completamento dello sbaraccamento nella centralissima località di Balsorano denominata Abatello, ove si rende necessaria la riqualificazione dell'area non solo per esigenze di parcheggio e realizzazione di aree attrezzate, ma anche per eliminare la forte situazione di degrado urbano inconciliabile con la nuova scuola media e materna in corso di realizzazione nell'area stessa.

Tale finanziamento, unitamente alla realizzazione di alloggi di edilizia sociale, permette a livello spaziale e funzionale una completa rigenerazione di una parte di territorio strategico del comune


Ad ogni buone fine si allega precorsa corrispondenza relativa a quanto sopra riportato.

Cordiali saluti.



Copia conforme
L'Aquila, il 05.02.15

IL SINDACO
Dott. Mauro Tordone



COMUNE DI BALSORANO

(PROVINCIA DI L'AQUILA)

C.F. 00211900667 - SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO
TEL. 0863950742 FAX 0863951249 c/c postale 11674678

E-mail:

3225
20-05-2014

DIREZIONE LL.PP. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI "IDROGRAFICI" DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA	
ARRIVO	23 MAG. 2014 DC
Resp.	RA 958
Prot. n.	5.05.11.2015
data	5.05.11.2015

ALLA REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE LL.PP. Ciclo Idrico
Intergrato
Difesa del Suolo e della Costa e
Protezione Civile
Servizio Edilizia Sociale
Via Salaria Antica Est 24
67100 L'AQUILA
Anticipata per fax 0862-364708

OGGETTO: Deliberazione della Giunta Regionale 07.02.2005, n. 67 bandi per la concessione di finanziamenti relativi ai punti B.3 e B.6 del "Programma di edilizia residenziale pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del D.lgs. 112/98"

Il sottoscritto Dott. Mauro Tordone, in qualità di Sindaco Pro tempore del Comune di Balsorano, in nome e per conto dell'Ente che rappresenta:

- Preso atto della delibera G.C. n. 6 del 01/03/2014 del Comune di San Vincenzo Valle Roveto con la quale l'Amministrazione Comunale ha espresso parere favorevole a che il finanziamento in oggetto, per la parte non ancora utilizzata, non trovando più ulteriori possibilità di impiego nel Comune medesimo per mancanza di cittadini interessati, possa essere convenientemente utilizzato per analoghi programmi da eseguirsi in altri Comuni;
- Visto che il Comune Balsorano dispone di aree di proprietà comunale da riqualificare, site nel Capoluogo, su cui attualmente esistono vani di baracche asismiche costruite in seguito al terremoto del 13.01.1915, che presentano i requisiti previsti dal bando in oggetto;
- Visto che da una informale comunicazione successiva ad una indagine effettuate nel territorio Comunale dall'Amministrazione risulta che vi sono cittadini che hanno i requisiti necessari per accedere ai benefici di cui al bando in oggetto, nonché la capacità finanziaria necessaria all'acquisto delle abitazioni;
- Avendo interpellato la Società Valle Roveto SCARL, quale ditta che ha realizzato l'intervento in San Vincenzo Valle Roveto, ed avendo la stessa manifestato la propria disponibilità ad eseguire l'intervento nel Comune di Balsorano.




Copia conforme
L'Aquila, il 05.02.15

Tutto ciò premesso, con la presente il sottoscritto chiede a Codesto Spett.le Assessorato l'assegnazione delle residue somme di finanziamento per il completamento del programma già parzialmente realizzato in Comune di San Vincenzo Valle Roveto, dichiarandosi sin da ora disposto a sottoscrivere tutto quanto verrà richiesto da Codesto Spett.le Ufficio, chiede altresì di conoscere gli eventuali adempimenti necessari che l'Amministrazione deve mettere in atto affinché l'intervento venga realizzato nel Comune di Balsorano.

Nella certezza di ricevere un positivo riscontro alla presente si inviano cordiali saluti.

Il Sindaco
(dott. Mauro Tordone)





COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO
 PROVINCIA DI L'AQUILA

Comune Montano ex art. 27, comma 1, D.lgs. 18.08.2000, n. 267

Via G. Marconi n. 7

E-mail: uto@comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it

www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it

Tel. 0863/95.81.14 - 95.85.24

FAX 0863/95.83.69

C.F. n. 00217860667

COMUNE DI SAN VINCENZO V.R. (AQ)			
Anno	Titolo	Classe	PARTENZA
2014			
Esp. Del 10/11		Del 31/03/2014	

Valle Roveto società consortile a.r.l.
 Via Circonvallazione 12
 67050 San Vincenzo Valle Roveto

Giunta Regionale D'Abruzzo
 Settore LLPP
 Servizio edilizia sociale
 Ufficio tecnico per l'edilizia residenziale
 Via Salaria Antica Est
 67100 L'Aquila

RA 1986
 15 GEN 2015

Oggetto: deliberazione G.R. 67 del 07.02.2005 – misura B6

In relazione alla richiesta di codesta Società consortile, acquisita al prot. n° 664 del 22.02.2014, con la quale si richiedeva formale assenso al trasferimento del finanziamento ad altri comuni, si partecipa che questo Ente, con atto di Giunta comunale n° 6 del 01.03.2014, esecutivo, ha espresso parere favorevole alla richiesta facendo salve, naturalmente, le competenze dell'Ente finanziatore.

Per quanto di competenza si trasmette copia dell'atto deliberativo sopra richiamato.

San Vincenzo Valle Roveto 27.03.2014

Il responsabile UTC

Gianni Petricca



Copia conforme

L'Aquila, li 05.02.15

VALLE ROVETO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
 VIA CIRCONVALLAZIONE N. 12
 67050 SAN VINCENZO V. ROVETO(AQ)
 C.F. P. IVA 01753505663

DIREZIONE LL.PP. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA	
ARRIVO	14 MAG. 2014 DC
Resp.	RA 1957
Prot. n.	55 DEL 2014
data	15 GEN 2015

AL REGIONE ABRUZZO
 DIREZIONE LL.PP. Ciclo Idrico Integrato
 Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile
 Servizio Edilizia Sociale
 Via Salaria Antica Est 24
 67100 L'AQUILA
 Anticipata per fax 0862-364708

OGGETTO: riferimento alla Vs. del 28/04/2014 prot. 114789. Intervento nel comune di San Vincenzo V.R. (AQ) - deliberazione consiliare n. 135/12 del 18/05/2004 - Programma di edilizia residenziale pubblica ai sensi del D. Lgs. 112/98 - punto B.6 - finanziamento regionale € 360.000,00

In relazione alla Vs. in oggetto il sottoscritto Colone Angelo, in qualità di legale rappresentante della scrivete società, vi comunica che il programma è stato realizzato per la parte inerente il comune di San Vincenzo V.R. capoluogo dove sono stati costruiti n. 11 unità immobiliari aventi destinazione di civile abitazione, n. 1 unità immobiliare avente destinazione commerciale e n. 1 unità avente destinazione uso ufficio/direzionale. Per tutte le unità immobiliari sono stati effettuati i rogiti notarili, tranne che per il locale a destinazione direzionale ancora invenduto.

Ad oggi bisogna ancora realizzare i 7 alloggi, la società si è attivata con diverse azioni ad evidenza pubblica in tutte le frazioni del Comune di San Vincenzo V.R., ma non vi sono soggetti privati aventi i requisiti necessari previsti dal bando e soprattutto la capacità finanziaria vista la grave crisi economica che stiamo vivendo.

La società a questo punto ha avviato una serie di consultazioni con le amministrazioni dei comuni limitrofi al comune suddetto al fine di valutare la possibilità di spostare l'intervento sui loro territori previa Vs. autorizzazione. Da questa azione il Comune di Balsorano ha manifestato la volontà di realizzare l'intervento sul suo territorio e sta avviando le dovute procedure presso i Vs. uffici.

Inoltre in relazione alla vostra richiesta di polizza fidejussoria a garanzia delle somme da Voi erogate si comunica che oggi la somma da garantire è pari ad € 68.000 perché dell'iniziale somma di € 288.000,00 pari all'ottanta per cento del contributo concesso che ammonta ad € 360.000,00 sono stati realizzati 11 interventi per un totale di contributo di € 220.000,00, pertanto dovendo procedere con il rinnovo della suddetta polizza chiediamo la possibilità garantire la sola somma di



Copia conforme
 L'Aquila, il 05/02/15

€ 68.000 così determinata:

Somma erogata € 288.000,00

Immobili realizzati e ceduti con contributo € 20.000,00 x 11 = € 220.000,00

Somma residua da garantire € 288.000,00 - € 220.000,00 = € 68.000,00

A riscontro di quanto detto si elencano i rogiti fatti per la cessione dei 12 immobili realizzati:

1. Celsetti Rita – Porretta Francesco atto del 04/03/2011 repertorio n. 71.657 raccolta n. 11.820
2. Di Cicco Federica atto del 04/03/2011 repertorio n. 71659 raccolta n. 11822
3. Niscola Franca atto del 04/03/2011 repertorio n. 71658 raccolta n. 11821
4. Niscola Anna atto del 20/04/2011 repertorio n. 42339 raccolta n. 22781
5. Fantauzzi Vito atto del 20/04/2011 repertorio n. 42343 raccolta n. 22788
6. Niscola Umbeto atto del 14/04/2011 repertorio n. 42322 raccolta n. 22775
7. Alfonsi Lidia Pierina atto del 16/03/2011 repertorio n. 42246 raccolta n. 22721
8. Di Cicco Lidia atto del 16/06/2011 repertorio n. 42245 raccolta n. 22720
9. Babusci Luana atto del 16/03/2011 repertorio n. 42244 raccolta n. 22719
10. Virgilio Rosaria atto del 16/03/2011 repertorio n. 42247 raccolta n. 22722
11. Niscola Teresa Maria atto del 22/04/2011 repertorio n. 42349 raccolta n. 22793
12. Rughia Valentina – Babusci Marco atto del 20/04/2011 repertorio n. 42341 raccolta n. 22786.


Si precisa che sull'immobile indicato al n. 3 trattandosi di locale commerciale non è previsto alcun contributo ma lo stesso era parte integrante del progetto finanziato come anche il locale direzionale che ad oggi benché realizzato risulta ancora invenduto.

Nella certezza di ricevere un positivo riscontro alla presente si inviano cordiali saluti.

SAN VINCENZO V.R. 06/05/2014

L'Amministratore Unico

Colone Angelo



COMUNE DI BALSORANO

67052 Provincia di L'Aquila (0863) - 950742 Fax (0863) - 951249

Part. IVA 00216210667

Prot. n.5432 del 13/09/2014

Alla Giunta Regionale D'Abruzzo
Settore LL.PP. e Politica della Casa
Via Aurelia Antica Est
67100 L'AQUILA

C.A. Assessore Donato Di Matteo

OGGETTO: Lavori di "Riqualificazione urbana zona Abbatello - Progetto esecutivo II° stralcio" - Trasmissione.

Per quanto di Vostra competenza si trasmette:

- Copia deliberazione giuntale n. 100 del 13/09/2014;
- Relazione generale intervento di sbaraccamento zona Abbatello;
- Progetto esecutivo II° stralcio lavori di sbaraccamento zona Abbatello.

Cordiali saluti.

IL SINDACO
(Dott. Mauro TORDONE)



Copia conforme
L'Aquila, il 05.02.15



REGIONE ABRUZZO

**ACCORDO DI PROGRAMMA EX ARTICOLO 4 DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA
ABITATIVA ALLEGATO AL D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009.**

L'anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di giugno, in Roma, nella sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative

tra

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative (C.F. 97532760580), rappresentato dall'ing. Giancarlo Storto in qualità di Direttore generale nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 aprile 2012

e

la regione Abruzzo (C.F. 80003170661) nella persona dell'ing. Pierluigi Caputi, in qualità di Direttore Regionale della Direzione Lavori pubblici, Ciclo idrico integrato, Difesa del suolo e della costa, a ciò delegato in applicazione dell'articolo 23 della legge regionale n.77/1999 ;

PREMESSO CHE

- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, reca "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

- l'articolo 11, comma 1, del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

1



- il comma 12 del richiamato articolo 11 dispone che per l'attuazione degli interventi facenti parte del piano nazionale di edilizia abitativa è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché di cui agli articoli 21, 21-bis, e 41 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni;

- con D.P.C.M. 16 luglio 2009, registrato dalla Corte dei Conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 2009, n. 191, è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa" di cui all'articolo 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- l'articolo 1, comma 1, lettera a) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al citato D.P.C.M. 16 luglio 2009 prevede come linea d'intervento la costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale ovvero promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, con la partecipazione di soggetti pubblici e/o privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa in locazione;

- l'articolo 1, comma 1, lettera b) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al citato D.P.C.M. 16 luglio 2009 prevede come linea d'intervento l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti anche dall'alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;

- l'articolo 1, comma 1, lettera c) del Piano nazionale di edilizia abitativa prevede come linea d'intervento la promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati, di interventi ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

- l'articolo 1, comma 1, lettera d) del Piano nazionale di edilizia abitativa prevede come linea d'intervento agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;

- l'articolo 1, comma 1, lettera e) del Piano nazionale di edilizia abitativa prevede come linea d'intervento la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale;

- l'articolo 2, comma 2, lettera c) del citato Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al menzionato D.P.C.M. 16 luglio 2009 destina agli interventi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 1, del Piano medesimo le disponibilità finanziarie di cui al comma 12, ultimo capoverso, dell'articolo 11 del richiamato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 al netto dell'importo massimo di 150 milioni di euro e dell'importo di 200 milioni di euro destinati, rispettivamente, agli interventi di cui all'articolo 11 del Piano nazionale e agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del Piano nazionale medesimo;

- l'articolo 3, comma 1, del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa dispone che le risorse di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del medesimo Piano siano ripartite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 marzo 2003 pubblicato



nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003, e destinate al finanziamento delle linee di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d) nonché alla promozione di programmi integrati di edilizia residenziale sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) del Piano medesimo;

- l'articolo 4 del citato Piano nazionale dispone, tra l'altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova con le regioni ed i comuni, la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati;

- gli articoli 8 e 9 del Piano nazionale di edilizia abitativa medesimo individuano rispettivamente le procedure attuative per la sottoscrizione degli accordi di programma di cui al richiamato articolo 4 nonché i criteri per la selezione degli interventi oggetto dei programmi coordinati di cui al comma 1 dell'articolo 8 del Piano nazionale;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 26 marzo 2010, n.121;

VISTI gli articolo 11, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, come modificati, rispettivamente, dai commi 3 e 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispongono che gli Accordi di programma di che trattasi siano approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

CONSIDERATO CHE

- con decreto interministeriale 8 marzo 2010, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio controllo atti ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio.- in data 12 aprile 2010, reg. 3, foglio 346, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 6 maggio 2010, n. 104 è stato effettuato il riparto, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle risorse i cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009, destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa, pari complessivamente ad euro 377.885.270,00;

- sulla base del citato riparto alla regione Abruzzo è stata attribuita la somma complessiva di euro 9.362.674,39 a valere sulla disponibilità complessiva di euro 377.885.270,00;

- con il presente Accordo di programma, di seguito denominato Accordo, da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del Piano nazionale di edilizia abitativa, si provvede a:

- a) individuare, d'intesa con la regione Abruzzo, le iniziative da inserire nelle linee di intervento di cui all'articolo 1, lettere b), c), d) ed e) del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa;
- b) concordare le procedure attuative necessarie per i singoli programmi regionali di intervento di cui all'articolo 8 del Piano nazionale di edilizia abitativa, cui attribuire il contributo secondo i parametri di finanziamento di cui all'articolo 5 del Piano nazionale di edilizia abitativa;



- la regione Abruzzo con D.G.R. 13 settembre 2010, n.696 (All. 1), ha individuato i criteri per la definizione del programma coordinato degli interventi di cui all'articolo 8 del DPCM 16 luglio 2009, da proporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed ha demandato ai competenti uffici regionali l'emanazione del bando per la presentazione delle relative proposte di intervento;
 - il Dirigente del servizio edilizia residenziale, con determinazione dirigenziale 20 settembre 2010, n. DC7/312 (All. 2), ha approvato, ai sensi del comma 2, dell'articolo 8 del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa, le procedure di evidenza pubblica per promuovere e valutare, ai fini dell'ammissibilità, le proposte di intervento da inserire nel programma coordinato di interventi di cui all'articolo 8, comma 1, del Piano nazionale di edilizia abitativa;
 - con successiva determinazione direttoriale 19 maggio 2011, n. 54 (All. 3), è stata nominata la Commissione di valutazione per la selezione delle manifestazioni di interesse da inserire nel programma coordinato degli interventi da proporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - il Dirigente del servizio edilizia residenziale con determinazione dirigenziale 11 novembre 2011, n. 231/DC7 (All. 4) ha assunto gli esiti dei lavori della Commissione di valutazione per la selezione delle manifestazioni d'interesse da inserire nel programma coordinato degli interventi da proporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ha approvato il programma coordinato degli interventi presentato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, articolato in due graduatorie - allegato "A" e allegato "B" alla medesima determinazione, rispettivamente relative ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed ai comuni con popolazione tra i 5.000 e i 10.000 abitanti;
 - con nota 26 gennaio 2011, prot.729, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per le politiche abitative, in ottemperanza alla delibera CIPE 8 maggio 2009, n.18, ha richiesto alle regioni di individuare i criteri socio-economici di riparto da seguire per l'assegnazione degli alloggi alle categorie individuate dal D.L. n.112/2008;
 - la regione Abruzzo ha poi approvato, con D.G.R. 28 ottobre 2011, n. 720 (All. 5), i requisiti di carattere generale e specifici che devono essere posseduti dai soggetti appartenenti alle categorie sociali individuate dall'articolo 11, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ai fini dell'accesso agli alloggi realizzati con i fondi del Piano nazionale di edilizia abitativa;
 - il programma coordinato degli interventi proposto dalla regione Abruzzo risulta elaborato in maniera coerente con la programmazione regionale in materia di politiche abitative;
 - il contributo richiesto è nei limiti previsti dall'articolo 5 del Piano nazionale di edilizia abitativa approvato con il richiamato D.P.C.M. 16 luglio 2009;
 - il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto al CIPE, per l'espressione del previsto parere, con note 16 dicembre 2011, n. 45631 (All.6) e 9 gennaio 2012, n. 908 (All. 7), l'iscrizione all'ordine del giorno del presente Accordo corredata della relativa relazione istruttoria elaborata e della scheda riepilogativa degli interventi e dei canali di finanziamento che concorrono all'attuazione dell'Accordo di che trattasi (All. 8);
 - la documentazione istruttoria è stata integrata, con nota 9 gennaio 2012, n. 147, trasmessa al CIPE (All. 9);
- VISTA la delibera del CIPE n.5 del 20 gennaio 2012, registrata alla Corte dei Conti in data 29 marzo 2012, reg. 3, foglio 251, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 2012, n. 82 (All. 10) con la quale è stato, tra l'altro, espresso parere positivo ai sensi del richiamato articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 16 luglio 2009 in relazione all'Accordo della regione Abruzzo;



VISTA l'intesa espressa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 16 luglio 2009, dalla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella Seduta del 6 giugno 2012, sull'Accordo relativo alla regione Abruzzo (All. 11);

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Le premesse ed i considerato di cui sopra sono parti integranti e sostanziali del presente Accordo.

Articolo 2

(Oggetto dell'Accordo di programma)

1. Oggetto del presente Accordo sono gli interventi compresi nel programma coordinato di interventi predisposto dalla regione Abruzzo approvato con determinazione dirigenziale 11 novembre 2011, n. 231/DC7, concernenti le linee di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) ed e) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009 come meglio descritti nell'allegato 4 che forma parte integrante del presente Accordo.

Articolo 3

(Concorso finanziario)

1. Al fine di consentire l'attuazione del programma coordinato degli interventi di cui all'articolo 2 ricadenti nella regione Abruzzo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Abruzzo contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito specificato:
 - a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative, con euro 9.362.674,39 attribuite alla regione Abruzzo ai sensi del richiamato decreto interministeriale 8 marzo 2010;
 - b) comuni e altri enti pubblici con euro 6.911.422,82, sulla base della disponibilità al cofinanziamento riportata nella scheda riepilogativa di cui al richiamato allegato 8 al presente Accordo;
 - c) privati con euro 10.430.013,54, sulla base della disponibilità al cofinanziamento riportata nella citata scheda riepilogativa allegata al presente Accordo.
2. La regione Abruzzo provvede a richiedere agli enti cofinanziatori idonee attestazioni in ordine al permanere dei cofinanziamenti da apportare.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative procede agli adempimenti previsti dal presente Accordo e, in particolare, al trasferimento dei fondi statali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del D.P.C.M. 16 luglio 2009 alla regione Abruzzo successivamente alla comunicazione da parte della Regione dell'avvenuta acquisizione delle attestazioni di cui al comma 2 del presente articolo.



Articolo 4

(Accordi, intese o convenzioni con i soggetti beneficiari del finanziamento pubblico)


1. Entro 180 giorni dalla comunicazione della avvenuta esecutività del presente Accordo, la regione Abruzzo procede, con ciascun soggetto beneficiario del finanziamento, alla sottoscrizione di appositi accordi, intese ovvero convenzioni che stabiliscono, tra l'altro, le modalità attuative dei singoli interventi e le modalità di erogazione delle risorse pubbliche.
2. Gli accordi, le intese ovvero le convenzioni di cui al comma 1 sono sottoscritti solo a seguito della avvenuta verifica di coerenza, da attestare da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 6, dei progetti definitivi e del relativo quadro economico generale con le singole proposte di intervento. Nei medesimi accordi, intese o convenzioni sarà indicato il termine per l'inizio dei lavori che dovrà avvenire entro e non oltre 180 giorni dalla esecutività degli stessi, pena revoca del finanziamento assegnato che sarà riprogrammato ai sensi dei successivi articoli 6, 7 e 8. Copie conformi di detti accordi, intese o convenzioni sono trasmesse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in sede di richiesta di erogazione della quota di finanziamento di cui all'articolo 5, lettera b) del presente Accordo.
3. Al fine di consentire le verifiche di cui al comma 2, il progetto definitivo, debitamente approvato dagli organi competenti, dovrà essere trasmesso al Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo, da ciascun soggetto attuatore ammesso a finanziamento, entro 120 giorni dalla comunicazione della avvenuta esecutività del presente Accordo.
4. La regione Abruzzo, sulla base delle modalità indicate nei singoli accordi, intese o convenzioni, provvede al trasferimento al soggetto attuatore beneficiario del cofinanziamento statale e regionale delle risorse spettanti. I trasferimenti di risorse a soggetti beneficiari dovranno essere effettuati a valere sulle risorse statali e regionali secondo le rispettive percentuali di cofinanziamento sulla base degli stati di avanzamento lavori, ovvero, nel caso di interventi finanziati per intero dalla regione Abruzzo, sulla base della normativa regionale vigente.
5. La regione Abruzzo si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun programma stabiliti negli accordi, intese o convenzioni nonché a recuperare i finanziamenti pubblici, nel caso di inadempienza da parte del soggetto attuatore secondo quanto stabilito nei singoli accordi, intese o convenzioni dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Agli accordi, intese o convenzioni di cui al comma 1 è allegato il presente Accordo che ne costituisce parte integrante.

Articolo 5

(Modalità di trasferimento delle risorse statali)

1. Le risorse statali in conto capitale indicate all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente Accordo, pari complessivamente ad euro 9.362.674,39 sono trasferite alla regione Abruzzo per il tramite della Tesoreria Provinciale su apposito capitolo di bilancio regionale vincolato all'attuazione del presente Accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 4 del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al D.P.C.M. 16 luglio 2009, secondo le seguenti modalità:
 - a) 40% del finanziamento spettante (pari a € 3.745.069,75) entro 30 giorni dalla data di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del presente Accordo;
 - b) 30% del finanziamento spettante (pari a € 2.808.802,32) entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo, dell'avvenuto avanzamento dei programmi di cui all'articolo 2, per importo pari al 35% del finanziamento complessivo pubblico;

hl 9



c) 30% del finanziamento spettante (pari a € 2.808.802,32) entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo, dell'avvenuto avanzamento dei programmi di cui all'articolo 2, per importo pari al 70%. La quota finale di finanziamento sarà decurtata della quota di finanziamento statale relativa ai programmi non avviati.

Articolo 6

(Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma)

1. La regione Abruzzo, con determinazione del Direttore regionale in data 14 giugno 2012, n.27/DC (All. 12), ha individuato quale Responsabile del presente Accordo l'arch. Armando Rampini, dipendente della medesima Regione.
2. Il Responsabile dell'attuazione dell' Accordo ha il compito di:
 - a) effettuare le verifiche necessarie alla sottoscrizione degli accordi, intese o convenzioni di cui all'articolo 4;
 - b) promuovere le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti attuatori, mediante il presente Accordo e le singole convenzioni di cui all'articolo 4;
 - c) concedere, su motivata richiesta, limitate proroghe ai termini di attuazione dei singoli programmi;
 - d) proporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche abitative ai fini della successiva approvazione d'intesa con il Ministero:
 1. modifiche e/o rimodulazioni dei programmi che incidano in modo sostanziale sui programmi ammessi a finanziamento;
 2. motivate ipotesi di modifiche concernenti rimodulazioni dei programmi costruttivi conseguenti ad oggettive insorte difficoltà realizzative e/o esecutive;
 3. riprogrammazione di risorse non utilizzate o revocate;
 4. iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi del programma;
 - e) predisporre, fino alla conclusione del programma, un rapporto di monitoraggio e di rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento degli interventi oggetto del presente Accordo da inoltrare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche abitative - Comitato per il monitoraggio di cui all'articolo 13 del Piano nazionale;
 - f) trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative, le comunicazioni di cui all'articolo 5 per il trasferimento delle quote di finanziamento previste.

Articolo 7

(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio dello stato di avanzamento del presente Accordo è effettuato dal Comitato per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 13 del Piano nazionale medesimo.
2. Su proposta del Comitato di monitoraggio di cui al comma 1, integrato con il Responsabile regionale del presente Accordo, il Ministero procede alla riprogrammazione delle risorse eventualmente non utilizzate e di eventuali revoche ed economie accertate.
3. La regione Abruzzo si impegna a fornire al Comitato di cui al comma 1 i dati che saranno richiesti secondo modalità unificate.



4. La regione Abruzzo si impegna, secondo quanto previsto dalla citata delibera CIPE 20 gennaio 2012, a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i criteri utilizzati per il riparto di tutte le risorse di competenza, tra le categorie di beneficiari indicate dall'art.11 del citato decreto-legge n.112/2008 nonché i dati tecnici, finanziari e amministrativi relativi allo stato di attuazione del presente Accordo, al fine della predisposizione della relazione annuale da trasmettere al Comitato di monitoraggio e al fine di consentire al Ministero di vigilare, così come richiesto dal CIPE, sulla corretta applicazione dei sopracitati criteri.

Articolo 8

(Revoche ed economie)

1. La quota parte di finanziamento statale a valere su eventuali economie risultanti a conclusione dei singoli programmi costruttivi in ciascun Comune dovrà essere restituita, qualora non riprogrammata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previo versamento in conto entrate dello Stato sul cap. 3570 del Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnata sul cap. 7440 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 9

(Collaudo degli interventi)

1. Ciascun soggetto attuatore ammesso al finanziamento pubblico statale e regionale provvede, ove previsto, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, alla nomina di una Commissione di collaudo in corso d'opera composta da tre membri, di cui uno su designazione del Direttore generale per le politiche abitative, uno su designazione della regione Abruzzo ed uno su individuazione del soggetto attuatore medesimo.

2. Il certificato di collaudo dovrà essere integrato da un giudizio sintetico sul comportamento prestazionale degli alloggi realizzati o recuperati con particolare riferimento alla capacità di risparmio energetico e al rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche di cui alla legge 8 gennaio 1989, n. 13 nonché da una relazione generale acclarante i rapporti tra lo Stato, la regione Abruzzo e il soggetto beneficiario del finanziamento pubblico al fine di accertare, in particolare, l'effettivo utilizzo delle somme a disposizione comprese nel quadro economico dell'intervento.

3. Gli oneri relativi alla Commissione di collaudo gravano sull'importo del finanziamento.

Articolo 10

(Prescrizioni)

1. In ottemperanza a quanto prescritto dal CIPE, con delibera 5 maggio 2011, n.16, e con la citata delibera 20 gennaio 2012, n.5 la regione Abruzzo comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a) i criteri utilizzati per l'individuazione delle categorie di beneficiari indicate dall'articolo 11 del citato decreto legge n.112 del 2008;

b) l'elenco completo dei CUP (codice unico di progetto) richiesti dai soggetti aggiudicatori per ogni progetto di investimento pubblico di cui al presente Accordo riconducibile alle fattispecie di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3.



Articolo 11
(Poteri sostitutivi)

1. In caso di ritardi nell'attuazione del programma coordinato degli interventi di cui al presente Accordo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostitutivi con le modalità che saranno definite con apposito decreto ministeriale, previa intesa con la regione Abruzzo.

Articolo 12
(Disposizioni finali)

1. Il presente Accordo, redatto in tre esemplari, diviene esecutivo dalla data della comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del relativo decreto di approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Copia del presente Accordo e del relativo decreto approvativo è trasmesso, a cura della regione Abruzzo, a ciascun soggetto attuatore ammesso a finanziamento, ai fini degli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: ing. Giancarlo Storto.....
Per la regione Abruzzo: ing. Pierluigi Caputi.....

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 31.03.2015, n. 249

“Ripartizione ulteriore disponibilità per l’anno 2014 destinata al “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” assegnata alla Regione Abruzzo ai sensi del comma 1, art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5.12.2014.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.L. 31 agosto 2013, n. 102 “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”;

VISTO il comma 5 dell’art. 6 del suddetto D.L. 31.08.2013, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 che ha istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14.05.2014, avente ad oggetto “Attuazione dell’articolo 6, comma 5, del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 - Morosità incolpevole” ed in particolare il comma 1 dell’art. 1 dal quale risulta il “Riparto della dotazione assegnata per l’anno 2014”, del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all’art. 6, comma 5 del D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28.10.2013, n. 124, pari a 20 milioni di euro in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, registrati dal Ministero degli Interni al 31.12.2012, per il 30% tra le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania e per il restante 70% tra tutte le regioni e province autonome, assegnando alla Regione Abruzzo € 165.925,20;

CONSIDERATO che per realizzare le finalità del D.L.102/2013, convertito nella L.28.10.2013, n. 124, il comma 2 dell’art. 1 del

D.M. 14.05.2014 stabilisce di destinare le risorse del Fondo, disponibili unitamente ad eventuali stanziamenti regionali, ai Comuni ad alta tensione abitativa, come individuati dalla delibera CIPE del 13.11.2003, n. 87, compresi i Comuni capoluogo di provincia non inclusi nella predetta delibera che consente una ripartizione più aderente alle reali situazioni del mercato degli affitti, in quanto in detti Comuni i canoni di locazione sono più elevati rispetto al restante territorio regionale;

DATO ATTO che per morosità incolpevole s’intende la sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a seguito della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, come stabilito dall’art. 2 del D.M.14.05.2014, e le cause possono essere:

1. Perdita del lavoro per licenziamento;
2. Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
3. Cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti la capacità reddituale;
4. Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;
5. Cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
6. Malattia grave;
7. Infortunio o decesso del componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

DATO ATTO CHE

- i criteri e le priorità per l’accesso ai contributi sono stabiliti dagli articoli 3 e 5 del Decreto del Ministero del 14.05.2014 che i Comuni dovranno verificare per consentire l’accesso ai contributi;
- i Comuni devono procedere all’adozione delle misure necessarie per comunicare alle Prefetture -Uffici Territoriali del Governo- l’elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l’accesso al

contributo, al fine di programmare misure di graduazione dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n.662 del 14.10.2014 con la quale è stata approvata la ripartizione del suddetto fondo assegnato alla Regione Abruzzo, pari a € 165.925,20 per l'annualità 2014, tra i Comuni ad alta tensione abitativa e Comuni capoluogo, come disposto dal comma 2 art. 1 del D.M. 14.05.2014 in proporzione alla popolazione residente, e la successiva determinazione n. D.C 31/263 del 12.11.2014, con la quale detto fondo è stato erogato ai Comuni beneficiari.

VISTO il comma 1, dell'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 dicembre 2014 recante "Incremento della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli" che destina alla Regione Abruzzo l'ulteriore somma di € 130.500,20 a valere sull'annualità 2014;

CONSIDERATO che il comma 2 dell'art. 1 del Decreto 5.12.2014 conferma ogni disposizione contenuta nel decreto interministeriale del 14.05.2014;

RITENUTO, pertanto, di poter ripartire l'ulteriore dotazione finanziaria per l'anno 2014 tra i Comuni ad alta tensione abitativa e Comuni capoluogo, come disposto dal comma 2 dell'art. 1 del DM 14.05.2014, in proporzione alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento 2011 -G.U. n. 294 del 18.12.2012;

DOPO PUNTUALE istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Edilizia Sociale, con la sottoscrizione dell'atto:

- ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto;
- ha dichiarato che il presente atto comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale, di fondi Statali a destinazione vincolata di € 130.500,20 disponibili sul capitolo 261521/S, UPB 03.01.002, del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore del Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha espresso parere favorevole in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- **di approvare** la ripartizione dell'ulteriore dotazione di € 130.500,20 destinata al Fondo inquilini morosi incolpevoli, per l'annualità 2014, tra i Comuni ad alta tensione abitativa e Comuni capoluogo, come disposto dal comma 2, art.1 del DM del 14.05.2014, in proporzione alla popolazione residente come risulta dall' "Allegato 1", parte integrante del presente provvedimento, assegnati alla Regione Abruzzo ai sensi del comma 1, art. 1 del Decreto Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 5.12.2014;
- **di approvare**, altresì, i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, che i Comuni seguiranno per raccogliere le domande:
 - Schema di Bando (All.2);
 - Modello di domanda (All.3);
 - Accordo tra le parti differimento del rilascio (All.4);
 - Accordo tra le parti nuovo contratto (All.5);
 - Accordo tra le parti stesso immobile (All.6).
- **di stabilire** al 30.06.2015 il termine per la comunicazione al Servizio Edilizia Sociale della conclusione del procedimento;
- **di pubblicare** la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);
- **di incaricare** il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale ad adottare i provvedimenti conseguenti per l'erogazione delle risorse disponibili.

Segue allegato



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 249 del 21 MAR 2015
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Garfanti)

ALLEGATO I

Ripartizione ulteriore disponibilità per l'anno 2014 destinata al "Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli" assegnata alla Regione Abruzzo ai sensi del comma 1, art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5.12.2014.

COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA			
COMUNI	POPOLAZIONE RESIDENTE	PROPORZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO	CONTRIBUTO SPETTANTE PER POPOLAZIONE RESIDENTE
L'Aquila	72.511	$130.500,20 \times 72.511 / 567.013$	16.690,00
Avezzano	42.029	$130.500,20 \times 42.029 / 567.013$	9.674,00
Sulmona	25.159	$130.500,20 \times 25.159 / 567.013$	5.790,20
Chieti	53.937	$130.500,20 \times 53.937 / 567.013$	12.414,00
Francavilla A.M.	24.649	$130.500,20 \times 24.649 / 567.013$	5.674,00
Lanciano	36.304	$130.500,20 \times 36.304 / 567.013$	8.355,00
Ortona	23.911	$130.500,20 \times 23.911 / 567.013$	5.504,00
Vasto	40.381	$130.500,20 \times 40.381 / 567.013$	9.294,00
Pescara	123.077	$130.500,20 \times 123.077 / 567.013$	28.325,00
Montesilvano	51.565	$130.500,20 \times 51.565 / 567.013$	11.867,00
Spoltore	18.533	$130.500,20 \times 18.533 / 567.013$	4.265,00
Teramo	54.957	$130.500,20 \times 54.957 / 567.013$	12.648,00
TOTALE	567.013		130.500,20



Copia conforme all'originale

25 MAR 2015
 IL DIRIGENTE



SCHEMA BANDO

ALLEGATO come parte integrante alla del-

berazione n. 249 del 31 MAR 2015

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

ALLEGATO 2

Si comunica che a far data dalla pubblicazione del presente Bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi a valere sulle risorse assegnate al "Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli" di cui al Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5.12.2014 - Anno 2014. Possono presentare domanda per l'assegnazione dei contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli, i titolari di contratti di locazione immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad atto di sfratto per morosità incolpevole, con citazione della convalida (sfratto esecutivo).

Non hanno diritto al contributo i beneficiari, per gli stessi fini, di contributi provenienti da programmi di intervento simili o che abbiano ricevuto, nel corso dell'anno 2014, l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

1) CRITERI DI DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale familiare.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute ad una delle seguenti cause:

- Perdita del lavoro per licenziamento;
- Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- Cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- Cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistere qualora il reddito I.S.E. o il valore I.S.E.E. dichiarato successivamente al verificarsi dell'evento, risulti inferiore di almeno il 30% rispetto a quello dichiarato nel periodo antecedente il verificarsi dell'evento.

2) REQUISITI PER L'ACCESSO

A norma degli artt. 3 e 5 del Decreto Ministeriale del 14/05/2014, per l'ammissione al beneficio i nuclei familiari richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- residenza nel Comune di



Copia conforme all'originale

del n. 3

25 MAR 2015

IL DIRIGENTE



titolarità di un contratto di locazione su unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;

- Destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- Non titolarità, da parte di nessun componente del nucleo familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- Reddito I.S.E. (secondo la nuova normativa) non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00.

3) PRIORITA'

I contributi sono destinati prioritariamente a:

- a) inquilini nel cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto di locazione a canone concordato;
- b) Inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
- c) Inquilini, al fine del ristoro parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo, a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

4) CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Per l'assegnazione dei contributi saranno utilizzati i seguenti criteri preferenziali, cumulabili tra di loro, attribuendo i seguenti punteggi:

Presenza nel nucleo familiare di persona con invalidità accertata per almeno 74%	Punti 1
Presenza nel nucleo di persone anziane ultra settantenni	Punti 1
Presenza nel nucleo di minori (un punto per minore)	Punti 1
Presenza nel nucleo di persone in carico ai Servizi Sociali comunali e A.U.S.L per l'attuazione di un progetto di assistenza individuale	Punti 2

Nel caso di parità di punteggio sarà data priorità al nucleo familiare con I.S.E./ I.S.E.E. inferiore.



5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al beneficio devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di _____ entro il termine del _____
I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso _____

6) IMPORTO DEL CONTRIBUTO

L'importo massimo del contributo concedibile al richiedente, per sanare la morosità incolpevole accertata, non può superare l'importo di euro 1.500,00.

Il contributo sarà erogato direttamente al locatore, in caso di sfratto non ancora convalidato, l'erogazione del contributo è condizionata all'acquisizione di una dichiarazione del locatore, resa nei modi di legge, in cui lo stesso si impegna al ritiro del contenzioso in essere con l'inquilino.

Il Comune nel caso di risorse insufficienti rispetto al fabbisogno, si riserva di rideterminare con proprio atto:

- l'importo dei contributi concessi agli aventi diritto;
- la definizione di ulteriori criteri per la formulazione delle graduatorie degli aventi diritto.

Il contributo non sarà erogato ai richiedenti che abbiano rilasciato l'unità immobiliare locata assumendo residenza anagrafica in altro alloggio.

7) ULTERIORI DISPOSIZIONI E CONTROLLI

Il Comune al termine dell'istruttoria delle domande e della verifica sul possesso dei requisiti previsti, comunicherà ai beneficiari l'avvenuta ammissione al contributo o l'eventuale esclusione dallo stesso. Eventuali osservazioni avverso tale provvedimento, potranno essere presentate, entro il termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione; decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo.

L'erogazione del contributo avverrà a seguito di controlli disposti dall'Ufficio circa la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare. Il Comune si riserva di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (art. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445) e le relative richieste saranno escluse dai benefici.

DATA _____



MODELLO DI DOMANDA

ALLEGATO 3
ALLEGATO come parte integrante alla dell
erazione n. 249 del 31 MAR 2015
IL SEGRETARIO DELLA GIUSTIZIA
(Dott. Walter Gastoni)

Oggetto: Avviso pubblico per l'erogazione di contributi a sostegno di inquilini
"morosi incolpevoli"

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente a _____
in via/piazza _____ n. _____ tel: _____

CHIEDE

- o Di poter accedere al contributo economico di cui all'Avviso Pubblico
approvato con _____
o Che il contributo spettante sia corrisposto direttamente al proprietario
dell'alloggio Sig. _____ codice fiscale _____
residente a _____ in via/piazza _____
n. _____ a mezzo bonifico bancario
IBAN _____

DICHIARA

AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi
dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti dal Bando di
cui all'oggetto.

- Di essere cittadino italiano, di un paese dell'UE, ovvero, in quanto
cittadino non appartenente all'UE, di essere in possesso di un regolare
titolo di soggiorno.
- Di essere residente nel Comune di _____ ;
- Di essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso
abitativo (non appartenente alle categorie A1, A8 e A9) regolarmente
registrato all'Agenzia delle Entrate di _____ al n. _____ in data
_____ ;
- Di essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità
con citazione per la convalida;
- Di essere residente da almeno 1 anno nell'alloggio oggetto del contratto
di locazione e della procedura di rilascio;
- Che nessun componente del proprio nucleo familiare non è titolare di
diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di
residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio
nucleo familiare;



Copia conforme all'originale
25 MAR 2015
IL DIRIGENTE



- Di essere in possesso di un'attestazione ISE/ISEE con scadenza in data _____ i cui valori sono i seguenti: ISE _____

ISEE _____;

- o Che a seguito della consistente perdita della capacità reddituale il proprio nucleo familiare è nella situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione per i seguenti motivi (barrare le voci interessate):
- o Licenziamento;
 - o accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 - o cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
 - o mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
 - o cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
 - o malattia grave, infortunio o decesso del componente del nucleo familiare che hanno comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo e/o la necessità dell'impiego di parte notevole di reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

DICHIARA INOLTRE:

di essere in possesso dei seguenti criteri preferenziali (barrare le voci interessate):


- o presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità non inferiore al 74%;
- o presenza nel nucleo di persone ultrasettantenni;
- o presenza nel nucleo di minori
- o presenza nel nucleo di persone in carico ai Servizi Sociali o A.U.S.L. per l'attuazione di un progetto di assistenza individuale.

Il richiedente dichiara altresì:

- di avere piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel Bando finalizzato al riparto del "Fondo per inquilini morosi incolpevoli";
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale cambio di residenza o recapito.

Comune _____

Firma

 (Se la firma non è apposta dal dichiarante in presenza dell'operatore comunale, allegare copia del documento di identità).

Si allega (barrare le voci interessate):

- copia del documento di identità del richiedente
- copia del codice fiscale del richiedente e di tutti i componenti il suo nucleo familiare
- copia dell'atto di intimazione di sfratto con citazione per la convalida;
- copia del provvedimento di sfratto già convalidato
- idonea documentazione attestante il possesso della condizione di "morosità incolpevole":
 - 1) perdita di lavoro per licenziamento;
 - 2) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 - 3) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
 - 4) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
 - 5) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
 - 6) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- certificazione sanitaria attestante l'eventuale presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente con invalidità accertata per almeno il 74% o in carico alle competenti aziende sanitarie per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;
- Copia di un regolare titolo di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
- Autocertificazione resa dal locatore in ordine all'importo della morosità maturata nei confronti del locatore medesimo (perché la dichiarazione sia valida, la stessa dovrà essere corredata della copia del documento di identità del dichiarante)
- Accordo tra le parti firmato in originale
- Autocertificazione resa dal richiedente attestante l'impossibilità di provvedere al versamento di deposito cauzionale, a causa della ridotta capacità economica, per stipulare un nuovo contratto;
- Autocertificazione resa sia dal richiedente che dal locatore attestante l'intenzione di dar corso a nuovo contratto a canone concordato;
- Autocertificazione resa dal locatore in ordine alla sua disponibilità a differire l'esecuzione di rilascio, previo ristoro anche parziale, della morosità maturata dall'inquilino.



INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003, che:

- i dati conferiti con la presente dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per l'assegnazione dei contributi di cui al Bando finalizzato al riparto del "Fondo per inquilini morosi incolpevoli" e delle attività ad esso correlate e conseguenti;

il trattamento degli stessi sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;

il trattamento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali.



ALLEGATO come parte integrante cite dell
 nazione n. 249 del 31 MAR 2015

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dot. / Dott. / Dott.ssa)

ALLEGATO 4

BANDO per l'erogazione di contributi a sostegno di inquilini "morosi incolpevoli"

ACCORDO TRA LE PARTI (ristoro parziale con differimento provvedimento di rilascio)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 il _____ residente a _____
 in via/piazza _____ n. _____ tel: _____
 Nella sua qualità di **PROPRIETARIO** dell'immobile sito nel Comune di _____
 via/piazza _____ n. _____
 C.F.: _____,
 Banca _____
 IBAN _____

E

Il/la Sig./ra _____, nato/a a _____,
 il _____, residente a _____, via _____, n. _____,
 nella sua qualità di **INQUILINO** del suddetto immobile

PREMESSO che:

- o Con contratto stipulato in data _____ registrato il _____
 - al rep. N. _____ il locatore ha concesso in locazione al conduttore l'alloggio sopra indicato;
- o In data _____ è stato convalidato lo sfratto per morosità con esecuzione prevista per il _____;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Il/la Sig./ra _____, proprietario dell'alloggio oggetto del contributo

accetta

il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, a parziale estinzione dei crediti, pari a n. _____ mensilità e si impegna a differire l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile in favore del/la Sig./ra _____ per un numero di mesi pari al numero di mensilità riconosciute pertanto fino al _____



Copia conforme all'originale

Il Segretario della Giunta

Il 21/03/2015

21 MAR 2015
 IL DIRIGENTE



Il/la Sig.ra _____, inquilino destinatario del provvedimento esecutivo di sfratto per morosità, accetta

l'erogazione del contributo a copertura, anche parziale, della morosità, visto l'impegno sottoscritto dal proprietario per il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

In caso di esito favorevole della domanda, il contributo verrà liquidato al proprietario dell'immobile.

IL PROPRIETARIO

L'INQUILINO

Luogo e data _____



Il/la Sig.ra _____,

si impegna a

sottoscrivere un contratto per l'alloggio oggetto del contributo finalizzato al versamento del deposito cauzionale

In caso di esito favorevole della domanda, al fine della liquidazione del contributo, il proprietario inoltrerà al Comune di _____, copia del nuovo contratto stipulato debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate

IL PROPRIETARIO

IL RICHIEDENTE IL BENEFICIO

Luogo e data _____



ALLEGATO 6

ALLEGATO come parte integrante della deliberazione n. 249 del 31 MAR 2015 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Dott. Walter Costantini)

Bando per l'erogazione di contributi a sostegno di inquilini "morosi incolpevoli"

ACCORDO TRA LE PARTI (nuovo contratto per stesso immobile)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ residente a _____ in via/piazza _____ n. _____ tel: _____ Nella sua qualità di PROPRIETARIO dell'immobile sito nel Comune di _____ via/piazza _____ n. _____ C.F.: _____, Banca _____ IBAN _____

E

Il/la Sig./ra _____, nato/a a _____, il _____, residente nel Comune di _____, via _____, n. _____, nella sua qualità di INQUILINO del suddetto immobile

PREMESSO che:

- o Con contratto stipulato in data _____ registrato il _____ al rep. N. _____ il locatore ha concesso in locazione al conduttore l'alloggio sopra indicato;
o Lo sfratto per morosità nel pagamento delle spese di locazione è stato convalidato in data _____ e la morosità maturata alla data odierna è pari a euro _____;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Il/la Sig./ra _____, proprietario dell'alloggio oggetto del contributo accetta il contributo a totale copertura della morosità maturata dall'inquilino e si impegna a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione a "canone concordato" con il/la Sig./ra _____

Copia conforme all'originale

Il/la Sig.ra _____ e _____ inquilino destinatario del provvedimento esecutivo di sfratto per morosità, accetta l'erogazione del



IL DIRIGENTE



contributo a copertura totale della morosità, visto l'impegno del proprietario a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione a "canone concordato".

In caso di esito favorevole della domanda, al fine della liquidazione del contributo, il proprietario inoltrerà al Comune di
copia del nuovo contratto stipulato debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

IL PROPRIETARIO

L'INQUILINO

Luogo e data _____

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 06.07.2015, n. 577

L. 18 maggio 1989 n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e s.m.i. Decreto Legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267 e s.m.i. Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" nell'ambito dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo. Approvazione modifica perimetrazione di aree a pericolosità da frana localizzate in diversi Comuni in Provincia di Chieti, Pescara e Teramo ricadenti nel territorio regionale ricompreso all'interno dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 18.05.89 n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modificazioni, ed in particolare:

- l'art. 17, comma 1, che definisce il «piano di bacino», individuandolo come lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;
- l'art. 17, comma 6 ter, che prevede la possibilità della redazione ed approvazione dello stesso Piano di bacino anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

VISTA la Legge della Regione Abruzzo 16 settembre 1998 n. 81 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi;

VISTO il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 ed, in particolare, l'art. 170, comma 2 bis, come da ultimo modificato con L. n. 13/2006, che

proroga, nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del medesimo D.Lgs. n. 152/200, le Autorità di Bacino di cui alla L. n. 183/89 fino alla data di entrata in vigore di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne definisca la relativa disciplina, facendo conseguentemente salvi gli atti posti in essere "medio tempore" dalle medesime Autorità;

VISTO il verbale consiliare n. 94/7 del 29.01.2008 (pubblicato sul BURA n. 12 Speciale del 01.02.08) con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" riferito al territorio della Regione Abruzzo ricompreso all'interno dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo;

VISTO il verbale consiliare n. 39/6 del 04.05.2010 (pubblicato sul BURA n. 41 Speciale del 23.06.2010) con il quale sono state approvate talune modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi, approvato con il verbale consiliare n. 94/7 del 29.01.2008 sopra citato;

VISTA la L.R. n. 5 del 10.03.2015 recante "Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria Nazionale" pubblicata sul BURA Speciale n. 25 del 11.03.2015, ed in particolare:

1. l'art. 1, comma 1, in base a cui la Regione Abruzzo, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da emanarsi su proposta del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge, sopprime le Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro istituite, rispettivamente, con legge regionale 16 settembre 1998 n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e con legge regionale 24 agosto 2001 n. 43 (Istituzione

- dell'Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro);
2. l'art. 2, al comma 1, che così recita "Con il decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui all'articolo 1 è nominato un commissario liquidatore per lo svolgimento delle attività conseguenti alla soppressione delle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e sono disciplinati i compiti, le funzioni e la durata dell'incarico, che non può in ogni caso superare i centottanta giorni a decorrere dalla data di notifica della nomina";
 3. l'art. 5, comma 3, secondo cui i riferimenti alle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro contenuti nella legge regionale n. 81/98, nei regolamenti e nelle delibere regionali si intendono riferiti al Dipartimento regionale competente in materia di difesa del suolo e/o ai competenti Organi Istituzionali della Regione Abruzzo;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 37 del 14 aprile 2015 con cui, in attuazione dell'art. 1 della L.R. n. 5/2015 sopra specificato, sono state soppresse le Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e nominato il Commissario Liquidatore, designato nell'Ing. Luciano Di Biase;

EVIDENZIATO che tra i compiti del Commissario Liquidatore, enucleati nel suddetto decreto presidenziale n. 37/2015, è prevista, tra l'altro, la proposizione alla valutazione del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo degli atti che lo stesso Dipartimento provvede a sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale (punto 3, lettera e del dispositivo del Decreto Presidenziale n. 37/2015);

VISTA la nota Prot. RA/148919 del 04.06.2015 (ALL. 1) con cui è stato trasmesso, al Dipartimento OO.PP., il decreto n. 6 del 04.06.2015 del Commissario Liquidatore dell'Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro completo di Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (ALL. 2), con il quale sono

approvate e proposte alla valutazione del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo le modifiche delle perimetrazioni di talune aree a pericolosità da frana localizzate nei Comuni di Treglio (CH), Moscufo (PE), Pianella (PE), Cellino Attanasio (TE), ricadenti all'interno del territorio della Regione Abruzzo ricompreso nei Bacini di rilievo regionale, siccome individuate e riportate nello specifico Elaborato cartografico di cui all' ALL. 2 della presente deliberazione, predisposto dall'Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo ed interregionale del Fiume Sangro, a seguito di verifica e modifica delle perimetrazioni ex art. 24, commi 3 e 4, delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico, approvato con verbale consiliare n. 94/7 del 29.01.2008, che così dispongono:

- comma 3: "Le correzioni di errori materiali e le conseguenti modifiche delle cartografie di Piano non costituiscono varianti del Piano e sono approvate con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino";
- comma 4: "Le modifiche delle cartografie di Piano e degli allegati tecnici di programmazione e pianificazione possono essere approvate con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino senza necessità di avviare le procedure di Variante di Piano nei seguenti casi:
 - a. nuove emergenze ambientali;
 - b. proposte di nuove perimetrazioni di aree pericolose e/o di rischio non incluse nelle cartografie di Piano basate su studi di dettaglio prodotti dai Comuni interessati, predisposti dai propri " Uffici tecnici e/o da professionisti, iscritti all'albo professionale, con documentata esperienza in materia di difesa del suolo. Detti studi, trasmessi all'Autorità di bacino, che potrà avvalersi della Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 22, dovranno, senza eccezione, essere predisposti secondo gli appropriati indirizzi tecnici delle presenti norme fra cui gli Allegati F, G e H alle presenti norme;
 - c. proposte di riduzione della perimetrazione o della classe di

pericolosità di aree pericolose del Piano basate su studi di dettaglio prodotti dai Comuni interessati, predisposti dai propri Uffici tecnici e/o da Professionisti, iscritti all'albo professionale, con documentata esperienza in materia di difesa del suolo, purché la modifica proposta non riguardi una superficie superiore al 30% di ciascuna area perimetrata. Detti studi, trasmessi all'Autorità di bacino, che potrà avvalersi della Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 22, dovranno, senza eccezione, essere predisposti secondo gli appropriati indirizzi tecnici delle presenti norme fra cui gli Allegati F, G e H alle presenti norme".

RITENUTO di dover procedere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 23 e 24, comma 4, lettera b) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 5/2015, alla presa d'atto di quanto stabilito nel decreto del Commissario Liquidatore dell'Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro, n. 6/2015 ed all'approvazione, da parte della Giunta Regionale, delle modifiche delle perimetrazioni di talune aree a pericolosità da frana localizzate nei Comuni di Treglio (CH), Moscufo (PE), Pianella (PE), Cellino Attanasio (TE), ricadenti all'interno del territorio della Regione Abruzzo ricompreso nei Bacini di rilievo regionale, siccome individuate e riportate nello specifico Elaborato cartografico (ALL. A), che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale (ALL. 2);

DATO ATTO della coerenza del presente provvedimento con gli indirizzi ed obiettivi assegnati al Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali, attestata con la firma in calce allo stesso, a norma dell'art. 23 della L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento attestata dal Direttore Regionale del Dipartimento OO.PP. Governo del

Territorio e Politiche Ambientali e dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, con le firme apposte in calce allo stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le finalità di cui alle premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente deliberato, di;

1. **approvare**, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art.23 e 24, comma 4 lettera b), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi", di cui al verbale consiliare n. n. 94/7 del 29.01.2008, e dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 5/2015, citati in premessa, le modifiche delle perimetrazioni di talune aree a pericolosità da frana localizzate nei Comuni di Treglio (CH), Moscufo (PE), Pianella (PE), Cellino Attanasio (TE) ricadenti all'interno del territorio della Regione Abruzzo ricompreso nei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo, siccome individuate e riportate nello specifico Elaborato cartografico (ALL. 2), predisposto dall'Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo ed interregionale del Fiume Sangro, a seguito di verifica e aggiornamento della perimetrazione ex art. 23 e 24, comma 4, lettera c), delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" citato in premessa riferito ai Bacini regionali;
2. **dare mandato** al Dipartimento Regionale OO.PP., Governo del Territorio, Politiche Ambientali di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul BURA della Regione Abruzzo;
3. **dare atto** che nelle aree, siccome modificate ai sensi del punto 1) del

dispositivo della presente deliberazione, si applicano, a far data dalla pubblicazione sul BURA del presente provvedimento, le relative Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" di cui al Verbale Consiliare n. 94/7 del 29.01.2008 e successive modifiche ed integrazioni approvate con verbale consiliare n. 39/6 del 04.05.2010.

Segue allegato



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,
GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
Servizio Difesa del Suolo - DPC027
Via Salaria Antica Est, 27/F - 67100 L'AQUILA
Tel. 0862 364632

AVVISO

SI INFORMA CHE GLI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

N. 577 DEL 06.07.2015 SONO VISIONABILI E CONSULTABILI AL SEGUENTE LINK:

<http://autoritabacini.regione.abruzzo.it/index.php/carta-delle-pericolosita-pai>

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Luigi DEL SORDO)

GIUNTA REGIONALE*Omissis*




DELIBERAZIONE 06.07.2015, n. 578

Accordo di Programma Quadro per interventi di completamento dei Porti del 10.12.2003 - Porto di Vasto(CH) "Convenzione REGIONE ABRUZZO/Co.A.Si.v. del 16.09.2004". Concessione di un contributo di Euro 460.000,00(quattrocentosessantamila/00) per interventi in ambito portuale. Approvazione Schema 1^ Atto Integrativo alla Convenzione del 16.09.2004-

LA GIUNTA REGIONALE*Omissis***DELIBERA**

1. **di approvare** lo schema del I^ Atto Integrativo alla Convenzione del 16.09.2004, allegato al presente provvedimento (ALL."A") quale parte integrante e sostanziale, regolante i rapporti tra la Regione Abruzzo e l'ARAP Abruzzo - U.T.6, per l'utilizzo della somma di Euro 460.000,00(quattrocentosessantamila/00), di cui alle risorse dell'APQ - "Interventi di completamento dei Porti", del 10.12.2003, destinata alla realizzazione degli interventi in ambito del Porto di Vasto;
2. **di autorizzare** il Dirigente pro tempore del Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica, del Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura, a curare e svolgere ogni ulteriore ruolo, funzione e adempimento connesso all'adozione del presente provvedimento, ivi compreso la sottoscrizione dell'indicato I^ Atto Integrativo (ALL."A");
3. **di inviare** copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, all'ARAP Abruzzo - U.T.6 e al Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo della Giunta Regionale;
4. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione, sul BURAT e sul sito Internet della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it).

Segue Allegato

	<p>ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 578 del - 6 LUG. 2015 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Dott. Carlo Massacesi)</p>			<p>ALL. "A"</p>
<i>Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica Italiana e</i>				
<i>Regione Abruzzo</i>				
<i>"Accordo di Programma Quadro per interventi di completamento dei Porti"</i>				
<i>sottoscritto in data 10 dicembre 2003</i>				
<p><i>Intervento DT05 concernente: "Potenziamento del Porto di Vasto tramite l'ampliamento della banchina di Riva, il completamento della banchina di Ponente, il potenziamento della strada comunale di accesso, la rifunzionalizzazione dell'edificio del mercato del pesce per una diversa destinazione nonché i necessari impianti e arredi e attrezzature portuali"</i></p>				
<p>CONVENZIONE del 16 settembre 2004, sottoscritta tra la Regione Abruzzo e il Consorzio per L'Area di Sviluppo industriale del Vastese</p>				
I^ ATTO INTEGRATIVO				
<p>per disciplinare l'utilizzo di economie pari a € 460.000,00, per realizzare in ambito del Porto di Vasto <i>interventi di adeguamenti di pavimentazioni stradali, segnaletica stradale e viabilità portuale diportistica.</i></p>				
<p>L'anno duemilaquindici, il giorno.....del mese diin Pescara nella sede della Regione Abruzzo di V.le G. Bovio n. 425,</p>				
TRA				
<p>La REGIONE ABRUZZO con sede legale in L'Aquila, di seguito denominata per brevità Regione (Soggetto Concedente), codice fiscale 8000317066, rappresentata da, nato a il, Dirigente pro-tempore, del Servizio del Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura, della Regione Abruzzo, giusta deliberazione della Giunta regionale,, domiciliato ai fini del presente disciplinare presso la sede della Regione Abruzzo, ubicata in Pescara, V.le G.</p>				
1				



Bovio civico 425, che interviene nella rappresentanza con la carica di Dirigente ai sensi della L.R. 14 settembre 1999 n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;

E

l'ex CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL VASTESE, fuso con Atto Notaio Mastroberardino, Rep. 172515, Raccolta n. 43684, del 03/04/2014, nel nuovo soggetto **A.R.A.P. Abruzzo** (Azienda Regionale delle Attività Produttive), con sede Legale in Pescara via Passolanciano n. 75, C.F.: 91127340684 da qui in avanti denominato "Soggetto Attuatore", rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, C.F.:, nato a, il e residente a....., domiciliato ai fini del presente disciplinare presso la sede dell'A.R.A.P. Abruzzo in Pescara via Passolanciano n. 75;




PREMESSE



VISTO l'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni che detta la disciplina della programmazione negoziata;




VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";



VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208, concernente "Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse";


VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

		
<p>VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 449 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)” prevedeva autorizzazioni di spesa pari a lire 11.100 miliardi (periodo 1999/2001) a titolo di rifinanziamento della predetta legge n. 208/98, per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;</p>		
<p>VISTO il Dlgs 163/2006 del 12/04/2006 che dispone in materia di “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;</p>		
<p>VISTO il DPR 5/10/2010, n.207 concernente il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Dlgs 163/2006 del 12/04/2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;</p>		
<p>RICHIAMATE:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000) recante “Autorizzazioni di spesa per interventi nelle aree depresse pari a 12.000 miliardi (periodo 2000/2002)”; 		
<ul style="list-style-type: none"> • la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) recante autorizzazioni di spesa per interventi nelle aree depresse pari a 19.880 miliardi di lire (periodo 2001/2003); 		
<ul style="list-style-type: none"> • la Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che rifinanzia la prosecuzione dei predetti interventi nelle aree depresse (periodo 2002/2004); 		
<ul style="list-style-type: none"> • la delibera CIPE 6 agosto 1999 n. 142 concernente Legge n. 499/1998 : criteri per il riparto dei 3.500 miliardi destinati alle infrastrutture di cui alla delibera n.4/99; 		
<ul style="list-style-type: none"> • la delibera CIPE 25 maggio 2000 n. 44 concernente “Accordi di Programma. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica”; 		
<p>3</p>		




		
	<ul style="list-style-type: none"> la delibera CIPE 4 agosto 2000 n. 84 concernente "Legge n.488/1999: riparto e finalizzazione di quote di cui al punto 1 e delle risorse di cui al punto 3 della delibera n.14/2000"; 	
	<ul style="list-style-type: none"> la delibera CIPE 21 Dicembre 2000 n. 138, recante "Riparto risorse aree depresse per il triennio 2001-2003", 	
	<ul style="list-style-type: none"> la delibera CIPE 3 maggio 2002 n. 36 concernente "Riparto risorse aree depresse"; 	
	<ul style="list-style-type: none"> la delibera CIPE del 21 marzo 1997 relativa alla disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), ove si prevede che gli accordi di programma quadro, da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione: gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell'articolo 2 della legge n.662/1996; 	
	<ul style="list-style-type: none"> la delibera CIPE del 9 Luglio 1998 n. 70 concernente "Riparto risorse di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 208/1998; 	
	<ul style="list-style-type: none"> l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Abruzzo, approvata dal CIPE e sottoscritta in data 15.02.2000, che ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune da attuarsi attraverso la stipula di Accordi di programma quadro dettando, i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli Accordi stessi; 	
	<ul style="list-style-type: none"> la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro trasmessa alle Regioni dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese con nota protocollo 32538 del 9 ottobre 2003; 	
	4	



		 
RICHIAMATE:		
<ul style="list-style-type: none"> • la D.G.R. n.2363, del 3 novembre 1999, riguardante, tra l'altro, il cofinanziamento dello studio di fattibilità "Razionalizzazione e potenziamento del sistema portuale regionale"; 		
<ul style="list-style-type: none"> • la D.G.R. n.741, del 7 agosto 2001, riguardante la ripartizione dei fondi provenienti dalle deliberazioni CIPE n. 142/1999, n. 84/2000 e n. 138/2000 tra i vari settori di interesse regionale ; 		
<ul style="list-style-type: none"> • la D.G.R. n.1011, del 10 dicembre 2002, riguardante la ripartizione dei fondi provenienti dalle deliberazioni CIPE n. 36/2002 tra i vari settori di interesse regionale tra cui il "Settore Opere Pubbliche e Infrastrutture" e il settore "Mobilità"; 		
<ul style="list-style-type: none"> • la D.G.R. n.353 del 16 maggio 2003, con la quale si è stabilito che lo studio di fattibilità "Razionalizzazione e potenziamento del sistema portuale regionale" costituisce ex L. 144/99, in assenza di specifici strumenti di programmazione regionale, atto di riferimento per la futura allocazione delle risorse che si renderanno disponibili nell'ambito dell'intesa Istituzionale di Programma e relativi APQ nonché per la programmazione di nuove infrastrutture portuali ovvero di completamento di quelle esistenti; 		
DATO ATTO:		
<ul style="list-style-type: none"> • che la Regione Abruzzo, seppur non ancora approvato, ha adottato con la DGR n. 934/C del 23.2.2011, rettificata con la DGR n. 373/C del 18.06.2012, lo strumento del PRIT di cui alla LR 13/2002 "<i>Pianificazione e sviluppo del comparto trasporti. Norme di finanziamento e di organizzazione dei trasporti</i>", basato sulle linee guida approvate con DGR n° 986 del 26/11/2002 e che definisce gli obiettivi generali e specifici per singolo comparto ivi compresi lo 		
5		




		
	sviluppo delle relazioni di traffico marittimo e le realizzazione delle connessioni	
	mancanti del sistema regionale e dei sistemi locali di trasporto con le	
	infrastrutture dello SNIT;	
	<ul style="list-style-type: none"> • in data 10.12.2003 è stato stipulato tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 	
	il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Abruzzo, l'Accordo	
	di Programma Quadro finalizzato all'introduzione e al potenziamento del	
	sistema dei porti abruzzesi all'interno del sistema marittimo, turistico e	
	commerciale, del mediterraneo.	
	<ul style="list-style-type: none"> • che la predetta finalità è stata perseguita con la realizzazione degli interventi 	
	indicati nella Relazione Tecnica, di cui all'allegato 1 e nelle schede interventi di	
	cui all'allegato 2 del citato Accordo;	
	<ul style="list-style-type: none"> • che la gestione finanziaria degli interventi è stata attuata secondo le procedure e 	
	le modalità previste dall'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica	
	20 aprile 1994, n. 367, secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, del	
	decreto legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30	
	marzo 1998, n.61.	
	<ul style="list-style-type: none"> • che le risorse addizionali derivanti da economie di spesa, ribassi d'asta o revoche 	
	costituiscono oggetto di riprogrammazione con le modalità previste dagli articoli	
	9, 10 e 11 dell'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta in data 15.02.2000.	
	<ul style="list-style-type: none"> • che tra le proposte di intervento di cui all'indicato sottoscritto APQ figura quello 	
	identificato come DT-05 e denominato <Potenziamento del Porto di Vasto	
	tramite l'ampliamento della banchina di Riva, il completamento della banchina	
	di Ponente, il potenziamento della strada comunale di accesso, la	
	rifunzionalizzazione dell'edificio del mercato del pesce per una diversa	
	destinazione nonchè i necessari impianti e arredi e attrezzature portuali> che	
	6	



		
	<p>prevede un finanziamento per complessivi Euro 8.274.400,00, (Delibera CIPE n.</p>	
	<p>138 del 2000) a valere sui fondi dei capitoli regionali 182411-12356-12357</p>	
	<p>destinatari delle risorse per l'indicata proposta di intervento;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • che per la realizzazione dell'indicato intervento DT-05 dal costo complessivo di € 	
	<p>8.274.400,00 è stato individuato quale Soggetto Attuatore il Consorzio per lo</p>	
	<p>Sviluppo Industriale del Vastese, giusta la deliberazione di Giunta Regionale n.</p>	
	<p>372, del 26 maggio 2004 e successivo Atto Convenzionale del 16 settembre</p>	
	<p>2004, di affidamento realizzativo dell'intervento, da cui si evince (all'art. 4) che</p>	
	<p>il Responsabile del Procedimento (di cui alla ex L. 109/94 oggi D.lgs. n.</p>	
	<p>163/2016) risulta essere l'Ing. Giuseppe Nicola Barnabeo Responsabile del</p>	
	<p>Servizio Tecnico del Consorzio medesimo;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • che per detto intervento DT-05 i relativi lavori sono stati ultimati in data 6 luglio 	
	<p>2012 come indicato nell'emesso certificato di collaudo del 10 settembre 2013,</p>	
	<p>che riporta tra l'altro quali lavori realizzati interventi di innalzamento della</p>	
	<p>livelletta stradale della SP di Punta Penna e realizzazione di un muro di sostegno,</p>	
	<p>interventi sulla rotatoria (incrocio SS16 e diramazione zona industriale) dello</p>	
	<p>svincolo della SP con allargamento dello stesso, e relative opere accessorie;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • il documento "Relazione generale e scheda attività intervento" del novembre 	
	<p>2013, del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Vastese, sottoscritto</p>	
	<p>dal RUP Ing. G. Nicola Barnabeo, prodotto con e.mail del 26 novembre 2013,</p>	
	<p>prevede quali interventi da realizzare nell'ambito del Porto di Vasto, per</p>	
	<p>l'ottimizzazione funzionale dell'intervento all'interno del Porto, con riferimento</p>	
	<p>alla security portuale nonchè all'attuazione delle indicazioni impartite dal</p>	
	<p>Consiglio superiore dei LL.PP. nella fase di approvazione del vigente PRP, la</p>	
	<p>realizzazione dei seguenti interventi, con un costo di circa € 460.000,00:</p>	
	7	




	- Rifacimento manti stradali;	
	- Rifacimento e implementazione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale;	
	- Adeguamenti necessari per l'apertura del varco portuale dedicato alla viabilità portuale diportistica.	
	<ul style="list-style-type: none"> • con comunicazione prot. RA/298821 del 29.11.2013 il Responsabile del citato Accordo APQ "Porti", richiedeva ai sensi del punto 1.1.2 let. B) della Delibera CIPE n. 14/06 la convocazione del relativo TdS per la esigenza di utilizzare le economie derivanti dalle risorse destinate all'intervento DT-05 e quantificate in complessivi € 460.000,00 per la realizzazione delle ulteriori opere di completamento nell'ambito portuale del Porto di Vasto, consistenti in: <ul style="list-style-type: none"> - rifacimento manti stradali; - rifacimento e implementazione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale; - adeguamenti necessari per l'apertura del varco portuale dedicato alla viabilità portuale diportistica. • che l'indicato intervento sull'area di accesso al porto di Vasto risulterebbe, altresì, oggetto di sollecitazione da parte del locale Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, dall'Amministrazione Comunale, da ANAS spa, dagli O.M. e dalle Associazioni industriali di Vasto, come evincibile da comunicazione del CO.A.S.I.V medesimo, prot. n. 408, del 14 settembre 2011 concernente richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle economie riprogrammabili di cui al finanziamento originario di € 8.274.400,00; • in data 16.12.2013, con Prot. 11002, la Divisione Generale per lo sviluppo del Territorio, Programmazione e Progetti Internazionali, del Dipartimento per le 	
	8	



		
	<p>Infrastrutture e gli Affari Generali e il Personale, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, componente del TdS, comunicava in riferimento alla richiesta prot. RA/298821 del 29.11.2013 del Responsabile regionale dell'APQ, il proprio nulla osta alla proposta regionale di riprogrammazione delle economie per € 460.000,00 dell'intervento DT05 per le poste finalita';</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • in data 22/01/2014 con Prot. 0000600 – id 1921822, la Divisione VIII della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione, espressione del TdS, comunicava la conclusione della procedura scritta prendendo atto della riprogrammazione di economie maturate nell'ambito dell'APQ "Porti" per un importo pari a € 460.000,00 (da utilizzare per il rifacimento dei manti stradali del porto di Vasto, il rifacimento e l'implementazione della segnaletica orizzontale e verticale nonché degli adeguamenti necessari per l'apertura del varco portuale dedicato alla viabilità diportistica); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • in data 23/06/2014 con Prot. 0005926 la Divisione VIII della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione, espressione del TdS, comunicava la conclusione della procedura scritta prendendo atto della fusione del CO.A.SI.V. (Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Vastese) nel nuovo soggetto A.R.A.P. (Azienda Regionale Attività Produttive) che subentra, a far data dall'08/02/14, in tutti i diritti ed obblighi del Consorzio; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • che il citato Responsabile del Procedimento dell'intervento di cui alla scheda DT-05, ricompresa nell'"Accordo di Programma Quadro per Interventi di Completamento dei Porti", in relazione all'avanzata proposta progettuale delle opere da realizzare con le autorizzate economie di € 460.000,00 de qua, con e- 	
	9	




	<p>mail del 7 maggio c.a., assunta al prot. RA/121483/DE8 in pari data, ha precisato</p>	
	<p>l'esistenza di assoluta continuità degli interventi da realizzare con quelli di cui alla scheda DT-05 già realizzati;</p>	
	<p>CONSIDERATO pertanto che attesa la esposta continuità di completamento dei nuovi interventi rispetto a quelli realizzati (scheda DT-05 dell'APQ Porti, finanziata per € 8.274.500 a meno delle economie realizzate) se ne trae che ai fini del monitoraggio, dell'intervento de quo, sul sistema SGP, potrebbe continuare ad utilizzarsi la scheda dell'intervento chiuso disponendo la riapertura della stessa a mezzo autorizzazione da richiedere alla competente struttura del MISE - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione;</p>	
	<p>DATO ATTO che il presente schema di disciplinare di concessione del contributo è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.....del.....</p>	
	<p>Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue</p>	
	<p>Le parti come sopra costituite, nel confermare e ratificare la narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, richiamano, ai fini di perfetta osservanza degli aspetti di carattere generale concernenti l'utilizzo della risorsa finanziaria di € 460.000,00, i seguenti atti cui si rimanda per relationem:</p>	
	<p>- "Accordo di programma Quadro per interventi di Completamento dei Porti" - Articolato ecc., sottoscritto il 10 dicembre 2003, tra la Regione Abruzzo, l'ex Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;</p>	
	<p>- Atto Convenzionale sottoscritto tra la Regione Abruzzo e l'ex Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Vastese, del 16 settembre 2004.</p>	
	<p>ART. 1 - (Oggetto del disciplinare di concessione del contributo)</p>	
	<p>10</p>	

		
	<p>L'Amministrazione Concedente <Regione Abruzzo> assegna al Soggetto Attuatore</p>	
	<p><A.R.A.P. Abruzzo – U.T.6>, il contributo di € 460.000,00 per la realizzazione dell'intervento integrativo al progetto di "Potenziamento e riqualificazione delle infrastrutture del Porto di Vasto - APQ Porti - Intervento scheda DT05" (Codice ABRPODT-05), sottoscritto in data 10 dicembre 2003.</p>	
	<p>Il presente disciplinare regola, altresì, i rapporti tra gli indicati soggetti, Regione Abruzzo – Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura – Servizioe l'A.R.A.P. Abruzzo – U.T.6, per la realizzazione delle seguenti opere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>refacimento dei manti stradali in ambito del Porto di Vasto;</i> - <i>refacimento e implementazione della relativa segnaletica stradale, orizzontale e verticale;</i> - <i>adeguamenti necessari per l'apertura del varco portuale dedicato alla viabilità portuale diportistica.</i> 	
	<p>ART. 2 - (Condizioni Generali)</p>	
	<p>Il Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalle deliberazioni citate in premessa e a quanto stabilito nell'articolato dell'Accordo di Programma Quadro (di seguito APQ) per gli interventi di completamento dei Porti, sottoscritto in data 10.12.2003, tra il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale-e la Regione Abruzzo,nonchè a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, assume la competenza e la responsabilità della realizzazione dell'intervento di cui al presente disciplinare e, con esse, gli ulteriori oneri relativi all'appalto di che trattasi ed ogni ulteriore preordinato onere conseguente o connesso</p>	
	<p>11</p>	

	<p>all'appalto medesimo e all'attivazione dei servizi relativi per dare in ogni caso l'opera compiutamente realizzata alla perfetta regola d'arte nonchè perfettamente funzionante rispetto alle finalità previste dal progetto.</p>	
	ART. 3 - (Condizioni specifiche)	
	<p>Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le attività di scelta del contraente, criteri di aggiudicazione, commissioni giudicatrici e quant'altro necessario per pervenire alla realizzazione dell'intervento sono disciplinati dalle vigenti norme regionali, statali e comunitarie in materia di appalti di lavori, servizi e forniture. La scelta del contraente esecutore o dei soggetti esecutori, pertanto, dovrà avvenire secondo il più rigoroso rispetto delle leggi generali e specifiche, ivi compresa la normativa antimafia, che regolano l'appalto di opere pubbliche e/o di servizi.</p>	
	<p>Le premesse, nell'interezza, fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione così come anche il progetto delle opere in parola, anche se materialmente non allegato al presente atto e cui si reinvia per relationem.</p>	
	ART. 4 (Termini per la realizzazione e durata della Concessione)	
	<p>L'intervento finanziato dovrà essere realizzato secondo la tempistica riportata nel cronoprogramma redatto dal RUP e allegato al presente atto a pena di revoca del contributo concesso secondo quanto stabilito ai successivi articoli 9, 14 e 15.</p>	
	<p>l'A.R.A.P. Abruzzo U.T.6, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione dei lavori ed entro 30 giorni dalla data di affidamento dei lavori, è tenuto a comunicare i relativi quadri economici definitivi alla Regione.</p>	
	<p>Il termine del rapporto di concessione ha luogo con la approvazione definitiva degli atti di collaudo o di regolare esecuzione da parte del Soggetto Attuatore. Il Collaudatore o il Direttore dei lavori, nel caso di certificazione di regolare</p>	
	12	

		 
	<p>esecuzione, redigerà gli atti di collaudo o la certificazione e la relazione acclarante i rapporti tra concedente e concessionario, i quali nel rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n.352 del 30.05.2011, saranno assoggettati a verifica tecnico-amministrativa dal Soggetto Attuatore, che attesterà la regolarità sotto il profilo tecnico, amministrativo e finanziario, degli atti di collaudo trasmessi alla Regione (concedente).</p>	
	<p>Art. 5 - (Importo della Concessione – Oneri a carico del soggetto attuatore)</p>	
	<p>Il contributo complessivo per la realizzazione degli interventi oggetto del presente Atto è fissato in complessivi Euro 460.000,00 (Euro Quattrocentosessantamila/00), comprensivi di ogni e qualsiasi onere preordinato, conseguente o connesso alla loro realizzazione. Con detto importo il Soggetto Attuatore assume l'incombenza della realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento e con essa gli oneri connessi alle autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, le eventuali occupazioni temporanee e definitive, le eventuali richieste di uso di specchi acquei o di aree demaniali, i relativi canoni, tributi, indagini geologiche, valutazione e/o studi d'impatto ambientale, etc., rimanendo l'unico responsabile di eventuali contenziosi che possono verificarsi con i soggetti realizzatori o gli Enti proprietari nel corso dei lavori, della ricalibrazione ed eventuale aggiornamento della progettazione originaria e delle sue varianti, dell'affidamento, della conduzione e della certificazione di collaudo dei lavori necessari per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte e funzionali nonché del loro eventuale allibramento catastale e fino alla riconsegna, ove necessaria, agli enti destinatari finali delle opere, ai fini gestionali e manutentivi e di conservazione.</p>	
	<p>Il Soggetto Attuatore è l'unico diretto responsabile in ordine al vincolo di destinazione dei fondi concessi con il presente atto dal Concedente. Il Concedente, inoltre, stabilisce fin d'ora che eventuali economie realizzate a qualunque titolo dal</p>	
	<p>13</p>	

	<p>Soggetto Attuatore (ribassi d'asta, minore spesa come risultante da certificazione finale delle spese sostenute) in nessun caso e senza alcuna eccezione potranno essere utilizzate dallo stesso senza apposita autorizzazione dei soggetti competenti del TdS.</p> <p>Resta pertanto, espressamente convenuto che per ogni e qualunque eccedenza di spesa, rispetto all'importo di concessione, qualunque sia la ragione che l'abbia determinata, sarà a totale carico al Soggetto Attuatore che provvederà alla relativa copertura a propria cura e con propri mezzi finanziari.</p> <p>Le spese relative all'aliquota I.V.A. non sono ammissibili e quindi rimborsabili se il Soggetto Attuatore è soggetto I.V.A., poiché la stessa recuperabile ex Art. 7 REG. C.E. n°1080/06 – FERS e art. 11 REG. C.E. n°1081/06 – FSE.</p> <p>Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, ancorché non espressamente richiamati nel presente atto, ovvero indicati nel progetto o che dovessero essere successivamente emanati dagli organi competenti, sono ricompresi e compensati nella somma assegnata e pertanto, al riguardo, nessun ulteriore compenso potrà essere richiesto.</p> <p>Pertanto, l'importo di realizzazione dei suddetti lavori, come risultanti da quadro economico di spesa del progetto esecutivo, regolarmente approvato dal Soggetto Attuatore e prodotto al Soggetto Concedente, che sullo stesso si esprime, contenuto nel limite del finanziamento concesso, resta fisso ed invariabile e comprende e compensa il costo di tutti i lavori, forniture, spese generali, indennità, canoni, contributi a qualsiasi titolo dovuti per la realizzazione dell'intera opera in epigrafe, ivi comprese le spese generali per indagini, progettazione, direzione lavori e relativa contabilità, collaudi, riserve delle imprese e ogni possibile controversie di qualsiasi natura insorte tra l'impresa appaltatrice e le imprese sub appaltatrici o i fornitori, nonché compresi eventuali danni a terzi, adeguamenti progettuali imputabili a</p>	
	14	

		
	<p>deficienze di progettazione, insorte difficoltà di esecuzione dipendenti</p>	
	<p>cause imprevedibili, danni alle opere anche per cause di forza maggiore,</p>	
	<p>assicurazioni ed ogni altro onere non espressamente accollato alla Amministrazione</p>	
	<p>Concedente.</p>	
	<p>Le opere realizzate (pavimentazioni piazzali e viarie, etc..) a chiusura degli stessi,</p>	
	<p>regolarmente collaudati e resi funzionali e messi in esercizio, verranno tramite</p>	
	<p>apposito verbale da sottoscrivere tra le parti competenti resi ai rispettivi legittimi</p>	
	<p>Enti, ai fini di conservazione e manutenzione delle stesse.</p>	
	<p>Il Soggetto Attuatore resterà responsabile della stabilità e resistenza dell'opera</p>	
	<p>realizzata, indipendentemente dall'aver osservato quanto prescritto con il presente</p>	
	<p>atto o quanto emerso dalla sorveglianza effettuata da Funzionari</p>	
	<p>dell'Amministrazione concedente.</p>	
	<p>Art. 6. (Verifiche, monitoraggio e valutazioni)</p>	
	<p>Nell'espletamento della presente convenzione il Soggetto Concedente svolge</p>	
	<p>un'azione di assistenza e monitoraggio all'attuazione dell'intervento e a tal fine</p>	
	<p>indica quale Responsabile dell'Accordo richiamato,, in qualità di</p>	
	<p>..... dell'Ufficio Porti e Aeroporti – in ambito del</p>	
	<p>Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura, giusta comunicazione al TdS</p>	
	<p>con nota del Direttore Dipartimentale dei Trasporti, prot. del</p>	
	<p>.....</p>	
	<p>Il Soggetto Attuatore è, altresì, tenuto a fornire piena collaborazione e informazione</p>	
	<p>con le modalità e i tempi indicati dalla Regione, in merito allo stato di attuazione</p>	
	<p>dell'intervento finanziato (avanzamento finanziario, fisco e procedurale).</p>	
	<p>L'attività di monitoraggio (in itinere ed ex post) è effettuata secondo le procedure</p>	
	<p>indicate nelle delibere CIPE in materia e nel "Manuale Operativo sulle procedure di</p>	
	<p>15</p>	



	monitoraggio delle risorse FAS”(ora FSC); approvato con deliberazione di giunta n°	
	679, del 22-10-2012, e successive disposizioni attuative della Direzione generale per	
	le politica unitaria nazionale.	
	Il Soggetto Attuatore in qualità di stazione appaltante, di cui al D.Lgs. n. 163/2006,	
	procede, secondo quanto previsto dall’Accordo, nel monitoraggio bimestrale	
	dell’intervento de quo come caricato nell’attuale sistema SGP nonchè nella verifica	
	dell’Accordo richiamato, e, se necessario, a proporre, per il tramite del nominato	
	soggetto Responsabile Unico del Procedimento, gli eventuali aggiornamenti da	
	sottoporre al Comitato Paritetico di Attuazione di cui all’Articolo 10 dell’Intesa	
	Istituzionale di Programma.	
	In relazione all’azione d’assistenza e monitoraggio di cui al comma precedente, il	
	Soggetto Attuatore provvederà a rendere disponibile tutta la documentazione utile	
	per il monitoraggio, a consentire sopralluoghi nelle sedi ove si svolgono attività	
	inerenti alla proposta di intervento, a rendere disponibile il personale necessario per	
	consentire le verifiche e le analisi di cui sopra.	
	L’Amministrazione Concedente, per il tramite del proprio Dipartimento Trasporti,	
	Mobilità, Turismo e Cultura, e per esso della relativa struttura di Servizio,	
competente per materia, si riserva il diritto di	
	verificare e controllare, con le modalità che riterrà più opportune, se l’avanzamento e	
	la qualità dei lavori e delle opere in corso di realizzazione corrispondono a quelle	
	previste dal relativo progetto esecutivo, senza che tali controlli esimano, il Soggetto	
	attuatore, dalla piena ed esclusiva responsabilità nonchè della regolare e perfetta	
	esecuzione delle stesse.	
	Per il processo di realizzazione dell’opera, del controllo dei livelli di prestazione, di	
	qualità e di congruità dei prezzi, determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed	
	16	



	ai tempi di esecuzione dei lavori, del corretto e razionale svolgimento delle
	procedure, il Soggetto Attuatore <A.R.A.P. Abruzzo – U.T.6> individua l'Ing. G.
	Nicola Bernabeo quale Responsabile del Procedimento di cui alla D.Lgs. n. 163/2006
	e s.m. ed integrazioni, che assume in tal senso anche la funzione di Responsabile
	dell'Intervento per le attività di monitoraggio sul sistema SGP (per l'intervento in
	parola) e che è già risultato Responsabile del Procedimento, per il CO.A.S.I.V. per
	l'originario intervento DT-05 dell'APQ Porti di che trattasi.
	I limiti temporali per la realizzazione dell'opera, che sono quelli del
	cronoprogramma allegato al progetto e fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto e
	nella scheda di attività, che costituisce integrazione all'intervento di cui alla scheda
	DT-05 dell'APQ Porti, risultano fissi ed invariabili per qualsiasi causa o ragione,
	pena la revoca del finanziamento concesso. E' fatta salva, la facoltà per il Soggetto
	Concedente di prorogarli per motivate esigenze, la cui valutazione è rimessa
	all'insindacabile giudizio del competente "Servizio
" del Dipartimento regionale Trasporti,
	Mobilità, Turismo e Cultura.
	L'Attività di monitoraggio, operata da ognuno in funzione delle proprie competenze è
	effettuato secondo quanto indicato dal CIPE ed in relazione alla Circolare sulle
	procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro trasmessa alle
	Regioni dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese con nota
	protocollo 32538 del 9 ottobre 2003 e successivi aggiornamenti nonché dalle
	disposizioni attuative della Direzione Generale per la Politica Unitaria Nazionale.
	Il Responsabile del Procedimento (Responsabile d'Intervento) del Soggetto Attuatore
	dovrà, assicurare e garantire il costante e completo inserimento, con cadenza
	bimestrale, nel sistema SGP, dei dati (avanzamento procedurale, fisico, finanziario)
	17



relativi al bimestre precedente – a partire dal primo bimestre successivo alla data di sottoscrizione della presente Convenzione. Per ogni ulteriore attività connessa al monitoraggio si reinvia agli appositi strumenti e disposizioni che regolano il sistema SGP.

ART. 7 (Tenuta del fascicolo d'operazione e conservazione della documentazione)

In conformità a quanto previsto dall'art. 90 del Reg. 1083/2006 e dall'art. 19 del Reg. 1828/2006, il Soggetto Attuatore è tenuto a conservare a disposizione della Regione Abruzzo, dello Stato e delle Autorità Comunitarie la documentazione delle spese sostenute, sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati (fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, versioni elettroniche di documenti originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico), per i tre anni successivi alla chiusura del PAR FAS Abruzzo 2007/2013.

Art. 8 (Sanzioni)



Ai sensi di quanto previsto all'articolo dell'APQ, nonché al cronoprogramma dell'intervento, sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, le tempistiche specificatamente indicate, secondo le modalità di cui ai seguenti punti:

1. In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma, allorquando il ritardo superi 90 giorni, il Tavolo dei Sottoscrittori, salvo giustificati motivi, assume l'iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore dell'intervento di che trattasi, dandone informativa al CIPE per le decisioni di competenza.

2. In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nel



	<p>cronoprogramma, comportano l'applicazione nei confronti del Soggetto Attuatore, di apposite penali conformemente a quanto previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici nei confronti dell'appaltatore (artt. 145- lavori pubblici, 257-progettazione, 298-servizi e forniture). A tal fine, il Soggetto Attuatore si rivale sull'appaltatore, incamerando le penali contrattualmente previste, a norma di legge.</p>
	<p>3. L'applicazione delle penali nei confronti del Soggetto Attuatore comporta la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento, nell'importo corrispondente all'ammontare delle penali medesime.</p>
	<p>4. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il Soggetto Attuatore attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore.</p>
	<p>5. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento potranno essere adottati i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 14.</p>
	<p>ART. 9 (Rendicontazione delle spese, attestazione delle spese di progetto e documentazione)</p>
	<p>Fermo restando la disciplina dell'ammissibilità delle spese contenuta nelle relative comunicazioni, che con la presente sottoscrizione si intendono integralmente recepiti, a corredo della rendicontazione finale dovrà essere rilasciata dal Soggetto Attuatore una attestazione di spesa, per ogni intervento di cui si dovrà tenere apposta e distinta rendicontazione, ove lo stesso dichiara che:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • sono state rispettate le norme in materia di informazione e pubblicità, o in caso di settori speciali, della specificità del settore di intervento come regolato dalle normative comunitari e di settore, che in ogni caso prevalgono su quelle statali, ove non quest'ultime non fossero state tempestivamente recepite;
	<p style="text-align: center;">19</p>

		
	<ul style="list-style-type: none"> ◦ sono state rispettate le norme sulla concorrenza e sugli aiuti dettate dall' U.E.; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ◦ sono state rispettate le norme sull'aggiudicazione di appalto lavori, servizi e 	
	forniture;	
	<ul style="list-style-type: none"> ◦ sono state rispettate norme in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente, se 	
	applicabili;	
	<ul style="list-style-type: none"> ◦ è stata rispettata la conformità all'obiettivo dell'eliminazione delle ineguaglianze e 	
	della promozione delle parità tra uomini e donne, se applicabile;	
	<ul style="list-style-type: none"> ◦ è stata rispettata la correttezza e completezza della documentazione richiesta ai 	
	fini delle erogazioni in acconto e a saldo;	
	<ul style="list-style-type: none"> ◦ i pagamenti sono avvenuti per gli importi corretti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ◦ le fatture e gli altri documenti di spesa acquisiti al fascicolo del procedimento non 	
	sono stati utilizzati per l'ottenimento di altri contributi anche parziali	
	(duplicazione di finanziamento);	
	<ul style="list-style-type: none"> ◦ gli importi esposti sono congruenti con le risultanze della documentazione 	
	giustificativa (richieste di pagamento documenti attestanti la spesa e relative	
	quietanze, verbali di collaudo etc.);	
	<ul style="list-style-type: none"> ◦ gli importi erogati in base all'avanzamento dei servizi/forniture (acconti, stati di 	
	avanzamento e saldo finale) sono congruenti con la documentazione contrattuale;	
	<ul style="list-style-type: none"> ◦ l'I.V.A. è stata considerata tra gli oneri di spesa effettiva solo in quanto 	
	indetraibile dall'ente realizzatore;	
	<ul style="list-style-type: none"> ◦ sono state ammesse le spese calcolate in misura forfetaria (ad. es. le spese 	
	generali), se applicabile;	
	<ul style="list-style-type: none"> ◦ la documentazione, ("fascicolo di progetto") con la specifica della tipologia di 	
	documentazione detenuta a base delle erogazioni esposte nell'attestazione, è	
	reperibile presso il Soggetto Attuatore.	
	20	



Vanno comunque prodotte e inoltrate copie timbrate e firmate foglio per foglio dalla

Direzione Lavori, Impresa esecutrice lavori e ove ricorre dal R.U.P. dei seguenti

elaborati contabili:




- Libretto delle misure (in formato pdf)
- Registro contabilità (in formato pdf);
- Sommario registro contabilità (in formato pdf);
- S.A.L. stato avanzamento lavori (in formato pdf);
- Certificato di pagamento (in formato cartaceo);
- Determinazione Dirigenziale e firma del R.U.P. di autorizzazione alla liquidazione e pagamento dell'importo (in formato cartaceo);
- Fattura indicante gli estremi dell'Impresa esecutrice, titolo dell'intervento, del cantiere ove insistono i lavori, e gli estremi della stazione appaltante, (in formato cartaceo).



Il Soggetto Concedente disporrà controlli finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni del Soggetto Attuatore che sono alla base dell'emissione dei provvedimenti di concessione e di erogazione del contributo e di approvazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute dallo stesso.




Il soggetto Attuatore è tenuto a predisporre, già in fase di progettazione preliminare, un quadro economico di spesa, nella coerenza di quanto stabilito dal D.P.R. 207/2010, un'elencazione di voci che prevedono tutte le specificità e le possibili articolazioni della tipologia di appalto specifico del settore. Conseguenza di ciò non è possibile nel corso dell'avanzamento del livello di progettazione e soprattutto nelle ipotetiche perizie di varianti aggiungere voci nel quadro economico di spesa inizialmente non previste e quindi non approvate. In ogni caso qualsiasi spesa che dovesse rendersi necessaria nel corso dell'avanzamento dello studio o dei lavori






dovrà obbligatoriamente essere ben motivata e preliminarmente autorizzata dal
Soggetto Concedente (Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura –
Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica).
Non sono assolutamente ammesse consulenze amministrative e legali per attività di
supporto al R.U.P., purché non si dimostri la stretta interconnessione delle
problematiche dirette alla risoluzione di criticità pertinenti l'intervento oggetto del
finanziamento e comunque nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla
regolamentazione in materia.
Il Soggetto Attuatore ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo in
particolare consentendo che, in caso di ispezione, vengano forniti estratti o copie
conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e consentire gli audit alle
persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale dei competenti
Servizi regionali, il personale autorizzato dall'Autorità di Certificazione degli
Organismi intermedi, dell'Autorità di Audit.
Le verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto Attuatore dalla piena ed
esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.
ART. 10 – (Modalità di corresponsione del contributo)
Il contributo complessivamente spettante di cui al precedente Art. 5 della presente
convenzione, pari a € 460.000,00 per la realizzazione dell'intervento di cui al
precedente Art. 1, verrà erogato con le seguenti modalità:
<ul style="list-style-type: none"> • il 5% del contributo concesso entro 30 gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione; • il 15% del contributo concesso entro 60gg. dalla presentazione di richiesta corredata dalla seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> o copia del progetto esecutivo;
22

		
	<p>o dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante l'intervenuta</p>	
	<p>definizione con esito positivo, della procedura di verifica validazione di cui</p>	
	<p>agli artt.54 e 55 del D.P.R. 207/2010;</p>	
	<p>o copia, rilasciata nelle forme di legge, dell'esito delle eventuali conferenze dei</p>	
	<p>servizi svolte dopo l'acquisizione dei pareri tecnici necessari alla definizione</p>	
	<p>di tutti gli aspetti del progetto;</p>	
	<p>o copia, rilasciata nelle forme di legge, del provvedimento amministrativo,</p>	
	<p>adottato secondo i modi e i tipi stabiliti dal proprio ordinamento, concernente</p>	
	<p>l'approvazione del progetto medesimo, del cronoprogramma e del relativo</p>	
	<p>quadro economico di spesa.</p>	
	<p>• il 25% del contributo concesso entro 60 gg. dalla presentazione, da parte del</p>	
	<p>Responsabile del Procedimento, di copia rilasciata nelle forme di legge, del</p>	
	<p>contratto di appalto e del verbale di inizio dei lavori, firmato dal direttore dei</p>	
	<p>lavori e dall'appaltatore;</p>	
	<p>• il 40% del contributo concesso entro 60 gg. dalla presentazione del</p>	
	<p>provvedimento di approvazione, da parte del Soggetto attuatore, di idonea</p>	
	<p>certificazione di rendicontazione di spesa rilasciata dal Responsabile del</p>	
	<p>Procedimento di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., attestante la regolare</p>	
	<p>esecuzione e contabilizzazione definitiva di almeno il 40% dell'importo del</p>	
	<p>finanziamento concesso, sulla base dei SAL erelativi certificati di pagamento</p>	
	<p>emessi, nonché degli altri oneri sostenuti per altre causali;</p>	
	<p>• il 15% del contributo concesso entro 60 gg. dalla ultimazione lavori, dietro</p>	
	<p>presentazione del provvedimento dell'Organo competente del Soggetto Attuatore</p>	
	<p>di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, nonché della</p>	
	<p>relazione acclarante i rapporti economici tra Soggetto Attuatore e Soggetto</p>	
	<p>23</p>	

		
	Concedente.	
	Le scadenze sopraindicate sono comunque subordinate alle regole e alle esigenze del bilancio regionale, per cui i ratei da accreditare vanno opportunamente segnalati con congruo anticipo al competente Dipartimento regionale dei Trasporti.	
	Le somme erogate secondo le modalità fissate saranno accreditate mediante versamento sul c/c bancario cod. IBAN n.del Soggetto Attuatore accesso presso la Banca	
	Il Soggetto Concedente, effettuato l'accredito, è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata utilizzazione dell'accredito stesso, e comunque si riserva il diritto di recuperare su qualsiasi credito del Soggetto Attuatore, anche se di origine diversa, le somme erogate in eccedenza o a ristoro di eventuali risarcimento danni.	
	In relazione alla realizzazione dell'intervento in parola e in armonia con le disposizioni di spending review, atte a consentire la massima utilizzabilità del disponibile finanziamento per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, le prestazioni relative ai vari livelli di progettazione di cui all'art. 17 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 nonché di Direzione Lavori e gli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attività del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici, sono espletati con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 90, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., e in particolare dagli Uffici Tecnici della Stazione Appaltante e ove non perseguibile, per carenza di personale tecnico a tal uopo abilitato, dalle strutture tecniche delle altre Amministrazioni pubbliche territoriali e locali. In tal senso i corrispettivi per la prestazione indicate trovano riferimento nella disposizione di cui all'art. 92 del citato D.Lgs. n. 163/2006, (corrispettivi, incentivi, per la progettazione e fondi a	
	24	

		
<p>disposizione per le stazioni appaltanti) nel limite massimo del 2% dell'importo</p>		
<p>a base di gara.</p>		
<p style="text-align: center;">ART. 11 - (Variazioni)</p>		
<p>Fatti e circostanze, noti al Soggetto Attuatore, atti a determinare condizioni per le variazioni della proposta, dovranno essere formalmente comunicate al Soggetto Concedente.</p>		
<p>Il Soggetto Concedente, valutata l'ammissibilità delle variazioni, a mezzo di esame istruttorio, adotterà il provvedimento di variante comunicandone la procedibilità al Soggetto Attuatore.</p>		
<p>Qualora tali variazioni comportino maggiori oneri, questi saranno sostenuti ad esclusivo carico e cura del Soggetto Attuatore.</p>		
<p>Eventuali varianti in corso d'opera relative alla realizzazione delle opere di cui all'Art.1 della presente convenzione saranno regolate ai sensi dell'art. 132 della D.Lgs. n. 163/2016.</p>		
<p style="text-align: center;">ART. 12 - (Collaudazione delle opere)</p>		
<p>Entro un mese dall'inizio dei lavori sarà nominato dal Soggetto attuatore, in qualità di stazione appaltante, secondo disposizioni vigenti in materia, il soggetto collaudatore in corso d'opera e finale.</p>		
<p>Il collaudatore provvederà a trasmettere al Soggetto Attuatore copia dei verbali di visita in corso d'opera e del verbale di collaudo finale, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori. Quest'ultimo è approvato dal Soggetto attuatore ed inviato all'Amministrazione Concedente entro trenta giorni dalla ricezione.</p>		
<p>Tutti gli oneri relativi alle operazione di collaudo, sia in corso d'opera che finale, sono a totale carico del Soggetto Attuatore e saranno inseriti nel Quadro Economico del progetto.</p>		
<p style="text-align: center;">25</p>		

		
	Per i lavori di importo inferiore a € 500.000,00 ai sensi delle disposizione di cui all'art. 141, del Codice (D.Lgs. n. 163/2006) il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione.	
	ART. 13 – (Ritardi e inadempienze – provvedimenti del Tavolo dei sottoscrittori)	
	Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento, la competente Struttura regionale, acquisite le informazioni del caso presso il Soggetto Attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al successivo art.13.	
	Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del Soggetto Attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.	
	ART. 14 - (Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento)	
	L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva rilevate a seguito alla verifica e al monitoraggio da parte della Regione, costituiscono fattispecie di inadempimento da parte del soggetto attuatore.	
	Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, il Servizio Regionale invita il soggetto attuatore al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente ad adempiere entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è	
	26	



imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal

Servizio regionale, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.

La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

ART. 15 - (Rapporto tra il contraente e terzi)



Qualora nell'esecuzione delle azioni comprese nella proposta di intervento, il Soggetto Attuatore si avvalga di imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, questi opereranno sotto la sua direzione e responsabilità e con essi il Soggetto Concedente non assume alcun rapporto diretto.

Le eventuali, particolari convenzioni tra il Soggetto attuatore e imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, dovranno prevedere nei confronti dei medesimi, l'obbligo di conformarsi alle direttive generali e specifiche del Soggetto Concedente e di accettare forme di controllo che lo stesso Concedente riterrà opportuno effettuare ai fini del migliore esito dell'intervento.

Il Soggetto attuatore esonera e tiene indenne l'Amministrazione Concedente da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi dalla presente convenzione.

ART. 16 (Richiamo norme)

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Disciplinare, si fa riferimento integrale agli obblighi derivanti dalla normativa sottesa con l'A.P.Q. richiamato in premessa e comunque a tutte le norme di legge e regolamentari vigenti nazionali e regionali nonché le norme dei Regolamenti, direttive e decisioni anche

		
comunitarie.		
<p>Il presente atto, che disciplina i rapporti tra il Soggetto Attuatore ed il Concedente, resta distinto da qualsiasi ulteriore atto che il Soggetto Attuatore debba/voglia sottoscrivere con qualsiasi soggetto interessato - a qualsiasi titolo - alla realizzazione dell'intervento (appaltatori delle opere, fornitori delle attrezzature, Enti che devono rilasciare pareri o nulla-osta ecc.); verso tali soggetti, pertanto, il Concedente non assume qualsivoglia obbligo e responsabilità.</p>		
<p>Il presente disciplinare è sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante del Soggetto Attuatore.</p>		
<p>Ove la sottoscrizione del presente disciplinare avvenga per corrispondenza, il Soggetto Attuatore è tenuto a restituire copia dello stesso, debitamente sottoscritto al Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura - Servizio, entro 20 giorni dalla data di ricezione. Il non rispetto di tale termine comporta pregiudizio nella corresponsione del contributo assegnato.</p>		
<p>La presente convenzione diviene esecutiva dalla data della sottoscrizione.</p>		
<p><i>Pescara</i> _____</p>		
<p>Il Soggetto Attuatore</p>	<p>Il Soggetto Concedente</p>	
<p>A.R.A.P. ABRUZZO</p>	<p>REGIONE ABRUZZO</p>	
<p>(il Presidente)</p>	<p>(Il Dirigente)</p>	
<p>_____</p>	<p>_____</p>	
<p><i>Ulteriore accettazione e sottoscrizione</i></p>		
<p>La Regione Abruzzo e L'ARAP Abruzzo, così come costituite nelle rispettive cariche e qualità, dichiarano espressamente, ai sensi dei "principi generali" degli artt. 1341 e 1342 del c.c., quale normativa inerente alla stipula di scritture private da parte</p>		
<p>28</p>		



di organi della Pubblica Amministrazione ed in attuazione di quanto stabilito dalle

leggi vigenti per detti contratti:

- di aver letto la presente convenzione, della quale ribadiscono la piena accettazione;
- di sottoscrivere, nei rispettivi ruoli e per ulteriore incondizionata accettazione, tutte le parti ed in particolare gli artt. 2 (Condizioni generali), 3 (Condizioni specifiche), 4 (Termini per la realizzazione e durata della Concessione), 5 (Importo della concessione – Oneri a carico del Soggetto Attuatore), 6 (Verifiche, monitoraggio e valutazioni), 7 (Tenuta del fascicolo d'operazione e conservazione della documentazione), 8 (Sanzioni), 9 (Rendicontazione delle spese, attestazione delle spese di progetto e documentazione), 10 (Modalità di corresponsione del contributo), 11 (Variazioni), 13 – (Ritardi e inadempienze – Provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori) 14 (Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento), 15 (Rapporti tra il contraente e terzi), 16 (Richiamo norme).

Pescara li, _____

per la REGIONE ABRUZZO

Il Dirigente

..... _____

Per l'A.R.A.P. Abruzzo

Il Presidente del CdA

.....

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 06.07.2015, n. 583

Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. Carico minimo di bestiame da applicare sui pascoli permanenti ai sensi del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 articolo 2 "Mantenimento di una superfice agricola" ed art 3 "Attività minima agricola".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. 6513 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, prot. 162 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2015, prot. 180 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 69 del 24 marzo 2015, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

VISTO il Decreto n. 1420 del 26 febbraio 2015 Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

VISTO l'articolo 13 "Aggiornamento SIPA" comma 2 del citato decreto n. 1420/2015, il quale definisce che per l'anno di domanda UNICA 2015, la trasmissione dei dati di cui al comma 1 (dati relativi alle superfici dei pascoli riconosciuti come uso e consuetudine) da parte delle Regioni e Province autonome all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, deve avvenire entro il decimo giorno decorrente dalla pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero e

l'acquisizione nel SIPA è completata dal medesimo organismo di coordinamento entro il 31 marzo 2015;

PRESO ATTO che l'ex Servizio Produzioni Agricole e Mercato dell'ex Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole, al fine dell'applicazione di quanto sopra, con nota n. RA 85284 del 31 marzo 2015 ha chiesto all'AGEA Coordinamento, lo scarico alla banca dati del SIAN, dei riferimenti catastali delle superfici inerbite dei sottobosco della Regione Abruzzo che hanno beneficiato del premio UNICO e/o PSR negli ultimi 5 anni, che ai sensi della normativa citata in oggetto, possono usufruire della deroga.

PRESO ATTO l' AGEA area coordinamento, con la nota prot. 203 del 12 maggio 2015, avente ad oggetto "adempimenti ex art. 13 DM 26.2.2015 n. 1420, ha fornito alla Regione i dati delle particelle dichiarate dai produttori come pascolo dalla Regione Abruzzo ed estratti dalla banca dati del Fascicolo Aziendale dell'Organismo Pagatore AGEA;

PRESO ATTO che il citato ex Servizio Produzioni Agricole e Mercato dell'ex Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole, con nota n. RA 137671 del 22 maggio 2015 ha confermato ad AGEA i dati pervenuti;

CONSIDERATO che, per quanto di competenza, si ritiene che le aree su cui si svolgono le "pratiche tradizionali di pascolamento" coincidono con le superfici indicate da AGEA nella nota del 12 maggio 2015 prot. SIGCU.2015.203;

VISTO l'articolo 2 del decreto 1420/2015 sopra citato "mantenimento di una superficie agricola", commi 4, 5 e 6 e l'art. 3 "attività agricola minima" che permettono alle Regioni ed alle Province autonome di determinare tra l'altro:

- un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni stabilita al comma 3 dell'art 2;
- un carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente;

VISTA la successiva nota del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali prot. 2954 del 8/5/2015 che chiarisce alcune disposizioni recate dai decreti di attuazione

sulla riforma dei pagamenti diretti ed in particolare definisce che il carico di pascolo individuato in 0.2 UBA/ha anno non conduce a fenomeni erosivi nemmeno se riferito al solo periodo pascolivo;

VISTA la nota del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali prot. 3411 del 29/5/2015 che fornisce ulteriori chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;

CONSIDERATO che le Regioni possono assumere provvedimenti per adattare sia il carico minimo di bestiame per ettaro sia la durata minima del periodo di pascolamento ai sensi degli articoli 2 e 3 del DM 1420/2015;

VISTA la nota n. 210 del 7.06.2015 assunta agli atti dell'ex Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole in data 18.06.2015, prot. RA 160804, con la quale la Coldiretti Abruzzo chiede di modificare il carico UBA/Ha /anno, stabilendo un valore di 0,1 secondo quanto previsto dal DM 26-02-2015;

VISTA la nota del 9.06.2015 assunta agli atti dell'ex Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole in data 23.06.2015, prot. n. RA 165838, con la quale la CIA Regionale d'Abruzzo fra l'altro, chiede di modificare il carico UBA/Ha /anno, stabilendo un valore tra 0,2 e 0,1;

VISTA la nota n.1618 del 23.06.2015, assunta agli atti dell'ex Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole in data 23.06.2015, prot. RA 165347 con la quale l'A.R.A Abruzzo chiede di adottare anche nella Regione Abruzzo provvedimenti di deroga rispetto al carico minimo di bestiame da applicare sui pascoli permanenti e precisamente ritiene che per i pascoli ricadenti nelle aree montane o svantaggiate il carico minimo di bestiame possa essere compreso tra 0,05 e 0,1 UBA/Ha/anno, che rapportato al periodo di pascolamento minimo di 60 giorni corrisponde a valori compresi tra 0,3 e 0,6 UBA/Ha;

PRESO ATTO delle valutazioni di carattere tecnico/giuridico, formulate dall'ex SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO, di cui alla nota n° 172059 del 30/6/2015, allegata alla presente delibera , da

cui risulta che "Naturalmente ove risultino adottati dall'Ente gestore dei pascoli o da enti gestori del territorio (parchi, riserve ,ecc.) atti di pianificazione che sulla scorta di analisi e studi puntuali del territorio dettano il carico di bestiame sui pascoli permanenti ricompresi nei perimetri del territorio pianificato, rimane obbligatorio attenersi alle disposizioni puntuali fissate in materia, anche perché potrebbero essere specificati carichi sia inferiori sia superiori al limite minimo di 0,2 UBA/ettaro/anno.....omissis.....Da quanto sopra esposto.....omissis..... si può derogare dal carico minimo di 0,2 UBA per ettaro e per anno per 60 giorni consentendo un carico minimo di 0,1 UBA per ettaro riferiti a 90 giorni di pascolo. La eventuale deroga deve però escludere quei pascoli per i quali esistono atti di pianificazione come dianzi prescritti, per i quali occorre assicurare il rispetto delle disposizioni tecniche in essi contenute anche quando specificano carichi differenti";

RITENUTO di confermare il periodo minimo di pascolamento in 60 gg come previsto dagli articoli 2 e 3 del DM 1420/ 2015;

PRESO ATTO delle motivazioni addotte e riscontrate la completezza e ragionevolezza delle stesse che consentono di fissare allo 0.1 UBA/ha per anno, riferito a 60 gg di pascolo, il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, utile alla definizione del "mantenimento di una superficie agricola" di cui all'art. 2 e alla definizione dell'attività agricola minima" di cui all'art. 3 del Decreto n. 1420 del 28 febbraio 2015;

RITENUTO di stabilire che la deroga di cui sopra inerente il carico minimo di bestiame, da applicare in sede di prima applicazione, deve però escludere quei pascoli per i quali esistono atti di pianificazione adottati dall'Ente gestore dei pascoli o da Enti gestori del territorio, per i quali occorre assicurare il rispetto delle disposizioni tecniche in essi contenute anche quando specificano carichi differenti;

PRESO ATTO che il Dirigente dell'ex Servizio Produzioni Agricole e Mercato, il Dirigente dell'ex Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio ed il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo rurale e

della Pesca hanno espresso il loro parere in merito alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- **di confermare** il periodo minimo di pascolamento in 60 gg come previsto dagli articoli 2 e 3 del DM 1420/ 2015;
- **di stabilire** che il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, utile alla definizione del "mantenimento di una superficie agricola" di cui all'art. 2 e alla definizione dell'attività agricola minima" di cui all'art. 3 del Decreto n. 1420 del 28 febbraio 2015, sia pari a 0.1 UBA/ha per anno riferito a 60 gg di pascolo;
- **di stabilire** che la deroga di cui sopra inerente il carico minimo di bestiame, da applicare in sede di prima applicazione, deve però escludere quei pascoli per i quali esistono atti di pianificazione adottati dall'Ente gestore dei pascoli o da Enti gestori del territorio, per i quali occorre assicurare il rispetto delle disposizioni tecniche in essi contenute anche quando specificano carichi differenti;
- **di prendere atto** e di condividere il contenuto della nota n. RA 137671 del 22 maggio 2015 con la quale il citato ex Servizio Produzioni Agricole e Mercato dell'ex Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole, ha confermato ad AGEA i dati pervenuti dalla stessa AGEA con la nota del 12 maggio 2015 prot. SIGCU.2015.203;
- **di dare atto** che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Segue allegato



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO POLITICHE
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
ex SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO**

PESCARA, 30/06/2015

Al Direttore del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
SEDE

Prot. n. RA 172059

Riferimento:

OGGETTO: Parere inerente provvedimenti di
deroga rispetto al carico minimo
di bestiame da applicare sui
pascoli permanenti.

Al Dirigente Dott. Luca Valente
ex Servizio Interventi Strutturali

SEDE

e p.c. – Al Componente la Giunta
Dott. Dino Pepe

SEDE

Al fine di rispondere compiutamente alla richiesta di parere inerente l'oggetto, formulata via mail con nota RA172044 del 30/06/2015, occorre rilevare preliminarmente che all'articolo 3 comma 4 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1397/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 del 17 dicembre 2013" si legge testualmente che "le Regioni e le Province.....possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento, in deroga ai sessanta giorni di cui al comma 2 e, in base alle condizioni del suolo, al clima ai sistemi aziendali esistenti, il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente e per anno. In assenza dei provvedimenti delle regioni e delle province autonome, la densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno della presentazione della domanda...". Pertanto un'eventuale deroga deve trovare la propria ragione oggettiva nell'analisi del contesto ambientale-climatico ed aziendale. I tre parametri cui fa riferimento il provvedimento (clima, suolo, organizzazione aziendale) possono essere considerati, a parere dello scrivente, anche indipendentemente l'uno dall'altro a seconda dei casi: le limitazioni climatiche o di suolo possono sussistere entrambe o meno, e lo stesso vale per il terzo elemento, ossia l'organizzazione aziendale.

Ciò premesso, ove ricorra anche una sola delle limitazioni di cui sopra, a parere dello scrivente si può procedere all'adozione dell'atto di deroga. Naturalmente ove risultino adottati dall'Ente gestore dei pascoli o da enti gestori del territorio (parchi, riserve, ecc.) atti di pianificazione che sulla scorta di analisi e studi puntuali del territorio dettagliano il carico di bestiame sui pascoli permanenti ricompresi



GIUNTA REGIONALE

nei perimetri del territorio pianificato, rimane obbligatorio attenersi alle disposizioni puntuali fissate in materia, anche perché potrebbero essere specificati carichi sia inferiori sia superiori al limite minimo di 0,2/UBA/ettaro/anno.

I pascoli abruzzesi, secondo la nota dell'ARA trasmessami, presentano caratteristiche diverse rispetto all'appennino umbro-marchigiano, dove le regioni interessate hanno già abbassato il carico per ettaro. Rilevano in particolare: le altitudini dei versanti montani generalmente più elevata (che impone di tener conto di un deficit termico persistente anche a primavera inoltrata); la clivometria più marcata e la presenza di tare rocciose dovute alla natura geologica delle montagne calcaree abruzzesi (che riduce la superficie utilizzabile); le siccità che si susseguono alle nostre latitudini che, in connessione con le tipologie di cotico e con il substrato pedologico sul quale esse vegetano, provocano un deficit idrico nei mesi estivi sia per le piante che per gli animali. Da ultimo va evidenziato che la discesa delle consistenze regionali di bovini ed ovicapri può determinare la mancata utilizzazione delle superfici pascolive abruzzesi, fenomeno comunque negativo per la conservazione dei pascoli stessi.

Da quanto sopra esposto, tenendo conto dell'analisi di contesto dei pascoli abruzzesi in merito a situazione climatica, condizioni generali dei pascoli di altitudine, sistema di monticazione storico (che in media supera i 90 giorni annui di permanenza degli animali al pascolo – di solito la monticazione comincia dalla metà di maggio per avere termine nella prima quindicina di ottobre, come peraltro prescritto dalle vigenti P.M.P.F. in funzione dell'altimetria) come sistema di allevamento aziendale, a parere dello scrivente si può derogare dal carico minimo di 0,2 UBA per ettaro e per anno per 60 giorni consentendo un carico minimo di 0,1 UBA per ettaro per anno riferiti a 90 giorni di pascolo.

La eventuale deroga deve però escludere quei pascoli per i quali esistono atti di pianificazione come dianzi descritti, per i quali occorre assicurare il rispetto delle disposizioni tecniche in essi contenute anche quando specificano carichi differenti.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **5.83** del **6 LUG. 2015**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Carlo Massaccesi)



La presente copia, composta di n. **1** fasciata, è conforme all'originale.
 Pescara, li **6 LUG 2015**

Dipartimento Sviluppo Economico,
 Politiche Agricole
 Servizio Produzioni Agricole e Mercato
 Ufficio Attuazione Programmi Agroambientali
www.regioneabruzzo.it
 Tel. 085 7532922

Dott. Paolo Longo

22 MAG. 2005

Pescara, li.....

Prot. n. RA **137671**

All'AGEA
 - Area coordinamento
 - Sviluppo Rurale
 Via Palestro, 81
 00187 Roma

Oggetto: D.M. n. 6513 del 18.11.2014 e il DM n.1420 del 26.02.2015
 - Comunicazione banca dati ai fini dell'attuazione della lettera d) art. 2 del DM 6513 del 18.11.2014 nella Regione Abruzzo

In riferimento al D.M. del 18.11.2014 n. 6513 che prevede, fra l'altro l'aggiornamento del Sistema di Identificazione delle Particelle Agricole (Sipa) e in riferimento alla vostra nota n. ACIU.116 del 9 marzo 2015, questa Regione, volendosi avvalere della possibilità di mantenere a premio le superfici inerbite del sottobosco regolarmente pascolate e che sono state, fino allo scorso anno, oggetto di richiesta di premio, sia con domanda Unica che con PSR, trasmette in allegato i dati alfanumerici relativi alle particelle catastali interessate.

Si precisa che tali dati sono quelli trasmessi a questo Servizio con la nota AGEA n. SIGCU.2015.203 del 12.05.2015 e che ai sensi della normativa citata in oggetto, possono usufruire della deroga.

Cordiali saluti

Il Responsabile dell'Ufficio
 Dr. Paolo LONGO

Il Dirigente del Servizio
 Dr. Luca VALENTE

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 14.07.2015, n. 585

Misure tariffarie per l'efficientamento e l'incentivazione all'utilizzo del mezzo pubblico. Anno 2015.**LA GIUNTA REGIONALE****PREMESSO**

- che con la D.G.R. n.763 del 24 ottobre 2013 è stato approvato il Piano di Riprogrammazione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale e di Trasporto ferroviario regionale ai sensi del comma 4 dell'art. 16-bis del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, contenente le azioni da porre in essere ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione del trasporto pubblico locale;
- che in particolare obiettivo primario è quello della progressiva estensione della integrazione tariffaria ferro-ferro, ferro-gomma e gomma-gomma quale strumento essenziale per coniugare le esigenze di miglioramento e ammodernamento del servizio con il contestuale contenimento dei costi di esercizio tramite la eliminazione delle sovrapposizioni;
- che la conclusione del processo di integrazione, ovvero la sua realizzazione su base regionale con il coinvolgimento di tutti i vettori del ferro e della gomma, potrà ragionevolmente essere perseguita attraverso "step" progressivi a carattere sperimentale con un attento monitoraggio dei risultati per poter adottare gli opportuni correttivi;

RITENUTO di adottare, per il perseguimento delle finalità sopra descritte, una serie di misure tariffarie anche alla luce dei nuovi assetti societari che riguardano le aziende pubbliche operanti nel sistema del trasporto pubblico locale della regione;

DATO ATTO che la fusione per incorporazione di Gestione Trasporti Metropolitan S.p.A. e Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A., nella Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.

S.p.A) già A.R.P.A. S.p.A., avvenuta con atto notarile dell'8 giugno 2015, consente l'attivazione di politiche di integrazione tariffaria, modale e di servizi tra le società interessate che permettono, in particolare, l'adozione delle seguenti misure tariffarie sperimentali:

- attivazione di una tariffa ferro - gomma (abbonamento mensile) valida su tutti i mezzi della Società Unica Abruzzese di Trasporto (autobus urbani, extraurbani o treni) che potrà per il momento, in attesa di ulteriore estensione, essere utilizzata sulla tratta Lanciano - San Vito - Ortona - Francavilla - Pescara con le tariffe di cui all'allegato "G" calcolate sulla base del costo medio dei titoli di viaggio incorporati in detto unico titolo;
- attivazione di un titolo di viaggio elettronico "abbonamento mensile" da utilizzare (in aggiunta al titolo cartaceo) sui servizi delle aziende di T.U.A., della Panoramica s.n.c. e della Di Fonzo S.p.A.. Al fine di incentivarne l'utilizzo, detto titolo, fino al termine della sperimentazione (31 dicembre 2015), non subisce alcun adeguamento tariffario mantenendo il costo previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n.194 del 26 marzo 2012. La sperimentazione riguarderà: il servizio urbano di Lanciano, la tratta Lanciano - Pescara (gomma e ferro) e l'attuale area di UNICO. Il titolo di viaggio elettronico, che potrà essere introdotto dalle aziende interessate, anche in maniera differita, dovrà essere obbligatoriamente vidimato dall'utente per ogni singolo "viaggio" effettuato;

DATO ATTO che al fine di incentivare l'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto dei titoli di viaggio riducendo i costi aziendali e facilitando al contempo l'acquisto per l'utenza, le aziende hanno la facoltà, previa comunicazione formale al Servizio Trasporto Pubblico su Gomma e Ferro del Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura, di attuare le seguenti misure:

- introduzione dell'Abbonamento Annuale Studenti Web, finalizzato a stimolare la vendita via web di tali abbonamenti ed evitare perciò le consuete code a settembre presso le rivendite, con lo sconto per

- l'abbonamento annuale rinnovato via web del 2% (arrotondato all'euro);
- introduzione, in aggiunta alla tessera di riconoscimento vigente, della Tessera di riconoscimento valida 3 anni da vendere solo via web al prezzo di 7,50 euro (meno dunque della somma di 3 tessere annuali che è di € 7,80). Tale modifica consentirebbe di vendere sul portale web non solo i rinnovi degli abbonamenti ma di gestire tutta la banca dati. Ciò con la finalità di incrementare le vendite su internet e favorire l'utenza dei piccoli paesi in cui non c'è un'agenzia informatizzata;

DATO ATTO che al fine di incentivare l'uso dell'autobus anche nei mesi estivi da parte degli studenti che acquistano un abbonamento annuale, è facoltà dell'azienda, previa comunicazione formale al Servizio Trasporto Pubblico su Gomma e Ferro del Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura, introdurre un titolo integrativo dell'abbonamento annuale per studenti (della scuola secondaria di primo e secondo grado) che dia l'opportunità di viaggiare, sulla stessa linea, anche nei mesi luglio e agosto al prezzo forfettario di € 20,00 indipendentemente dalla lunghezza del percorso;

DATO ATTO che al fine di incentivare l'uso del treno anche nei giorni festivi - prefestivi, Trenitalia attiverà un'offerta commerciale, valida nei mesi di luglio e agosto 2015, che consentirà ai titolari di un abbonamento regionale, valido tra due località dell'Abruzzo, di viaggiare gratis il sabato e la domenica su tutti i servizi regionali del territorio abruzzese e sui treni per Roma, purché accompagnati da un passeggero in possesso di un biglietto di corsa semplice a tariffa intera valido per la tratta scelta ed acquistato il giorno di viaggio;

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. **di adottare**, per il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione fissati dalla D.G.R.

n.763 del 24 ottobre 2013, le seguenti misure tariffarie anche alla luce dei nuovi assetti societari che riguardano le aziende pubbliche operanti nel sistema del trasporto pubblico locale della regione:

- attivazione di una tariffa ferro - gomma (abbonamento mensile) valida su tutti i mezzi della Società Unica Abruzzese di Trasporto (autobus urbani, extraurbani o treni) che potrà per il momento, in attesa di ulteriore estensione, essere utilizzata sulla tratta Lanciano - San Vito - Ortona - Francavilla - Pescara con le tariffe di cui all'allegato "A" calcolate sulla base del costo medio dei titoli di viaggio incorporati in detto unico titolo;
- attivazione di un titolo di viaggio elettronico "abbonamento mensile" da utilizzare (in aggiunta al titolo cartaceo) sui servizi delle aziende di T.U.A., della Panoramica s.n.c. e della Di Fonzo S.p.A.. Al fine di incentivarne l'utilizzo, detto titolo, fino al termine della sperimentazione (31 dicembre 2015), non subisce alcun adeguamento tariffario mantenendo il costo previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n.194 del 26 marzo 2012. La sperimentazione riguarderà: il servizio urbano di Lanciano, la tratta Lanciano - Pescara (gomma e ferro) e l'attuale area di UNICO. Il titolo di viaggio elettronico, che potrà essere introdotto dalle aziende interessate, anche in maniera differita, dovrà essere obbligatoriamente vidimato dall'utente per ogni singolo "viaggio" effettuato;
- introduzione dell'Abbonamento Annuale Studenti Web con lo sconto per l'abbonamento annuale rinnovato via web del 2% (arrotondato all'euro);

- introduzione, in aggiunta alla tessera di riconoscimento vigente, della Tessera di riconoscimento valida 3 anni da vendere solo via web al prezzo di 7,50 euro (meno dunque della somma di 3 tessere annuali che è di € 7,80);
 - introduzione di un titolo integrativo dell'abbonamento annuale per studenti (della scuola secondaria di primo e secondo grado) che dia l'opportunità di viaggiare, sulla stessa linea, anche nei mesi luglio e agosto al prezzo forfettario di € 20,00 indipendentemente dalla lunghezza del percorso;
 - attivazione, da parte di Trenitalia, di un'offerta commerciale, valida nei mesi di luglio e agosto 2015, che consentirà ai titolari di un abbonamento regionale, valido tra due località dell'Abruzzo, di viaggiare gratis il sabato e la domenica su tutti i servizi regionali del territorio abruzzese e sui treni per Roma, purché accompagnati da un passeggero in possesso di un biglietto di corsa semplice a tariffa intera valido per la tratta scelta ed acquistato il giorno di viaggio;
2. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporterà oneri finanziari né diretti né indiretti a carico della Regione;
 3. **di notificare** il dispositivo del presente provvedimento alle Amministrazioni Comunali con servizi di trasporto pubblico urbano ed a tutte le imprese concessionarie interessate;
 4. **di disporre** la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Abruzzo;
 5. **di dare mandato** al Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico su Gomma e Ferro del Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura

di provvedere agli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Segue allegato



DIPARTIMENTO
TRASPORTI, MOBILITA', TURISMO E CULTURA
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E FERRO

ALL. A

Tariffa sperimentale Abbonamento Mensile Nominativo FERRO/GOMMA
FERRO (solo treni TUA Sangritana)
GOMMA (Interurbano e urbano intera rete su Pescara/Montesilvano e Francavilla)

	LANCIANO	SAN VITO	ORTONA	FRANCAVILLA
SAN VITO				
ORTONA	€ 49,00			
FRANCAVILLA	€ 66,00	€ 51,00	€ 44,00	
PESCARA	€ 78,00	€ 66,00	€ 51,00	€ 40,00

La tariffa della relazione Francavilla-Pescara si intende estesa alla stazione ferroviaria di Montesilvano.

L'offerta ferroviaria Sangritana consta attualmente di 19 coppie di treni nei giorni feriali, di cui 6 in prosecuzione verso nord (Montesilvano-Giulianova..)



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **585** del **14 LUG. 2015**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)

M. Antonella Spadella

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 14.07.2015, n. 599

Regolamento (UE) n. 1306/2013 -D.M N.180 del 23 gennaio 2015: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune -PAC nella Regione Abruzzo per l'annualità 2015.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, prot. 162 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana – Serie generale n. 59 del 12 marzo 2015 , relativo alla semplificazione della gestione della PAC;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2015, prot. 180 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 69 del 24 marzo 2015, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

RITENUTO necessario emanare le disposizioni applicative in materia di condizionalità al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni regolamentari introdotte dalla riforma della PAC;

ATTESO CHE

- le norme comunitarie sopra richiamate stabiliscono il principio secondo il quale i beneficiari di determinati aiuti comunitari devono rispettare una serie di criteri di gestione obbligatori (CGO) e debbono altresì mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- gli obblighi di cui sopra (CGO e BCAA) sono definiti nel loro complesso “condizionalità”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.403 del 19-05-2014 che approva gli impegni applicabili nella Regione ABRUZZO ai sensi del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dai: D.M.10346 del 10.12.2013, n. 27417 del 22 dicembre 2011 e n. 15414 del 10.12.2013 “ disciplina della condizionalità in agricoltura per l’anno 2014;

RITENUTO che si debba procedere, all’aggiornamento per l’anno 2015 dell’elenco dei criteri come sopra indicati tramite l’approvazione di un apposito allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: (Allegato 1) .”Regole di Condizionalità Anno 2015 nella Regione Abruzzo”;

TENUTO CONTO che le proposte contenute nell’allegato al presente provvedimento sono state trasmesse al Ministero delle politiche

agricole, alimentari e forestali, come previsto dall’art. 22 comma 2 del D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015;

PRESO ATTO che Il Mi.P.A.A.F con nota n. 12170 del 19.06.2015, ha fatto presente che “ non si hanno osservazioni al riguardo”;

RITENUTO che il presente atto sostituisce, a decorrere dalla data della sua approvazione, la precedente e analoga deliberazione n.403 del 19-5- 2014;

RITENUTO di demandare al Dipartimento Politiche Dello Sviluppo Rurale e della Pesca, l’adozione di eventuali atti per dare piena attuazione alla presente deliberazione

DATO ATTO che il Dirigente dell’ex Servizio Produzioni Agricole e Mercato e il Direttore regionale hanno espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

VISTA la L.R.77/99;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa di

- **stabilire**, in attuazione del DM Mipaaf 23 gennaio 2015, n. 180, art. 22- comma 1, pubblicato nel supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015, che gli impegni applicabili, per l’annualità 2015 nella Regione Abruzzo, ai fini del regime di condizionalità, sono quelli elencati nell’Allegato 1 del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **demandare** al Dipartimento Politiche Dello Sviluppo Rurale e della Pesca, l’adozione di eventuali atti per dare piena attuazione alla presente deliberazione
- **stabilire** che copia della presente deliberazione, che regola la condizionalità per l’anno solare 2015 venga trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed all’AGEA;

- **stabilire** che la presente deliberazione sostituisce la DGR n.403 del 19-05-2014 che ha regolato la condizionalità per l'anno 2014.
- **precisare** che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Segue allegato

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

(Allegato 1)

Regole di Condizionalità anno 2015 nella Regione Abruzzo

CGO e BCAA

SETTORE

Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

TEMA PRINCIPALE: Acque

CGO1

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Articoli 4 e 5

Recepimento

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
 - Art.74, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - Art. 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).
- Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Recepimento regionale

La Regione Abruzzo con i provvedimenti sotto riportati ha individuato le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della Direttiva 91/676/CE e adottato il relativo programma d'azione.

E precisamente con:

- -DGR n. 332 del 21 marzo 2005 pubblicata sul BURA n. 30 del 03/06/2005. D.L.vo 11.05.1999 e successive integrazioni e modificazioni - art. 19 ed Allegato 7. Prima individuazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola “Pubblicata sul BURA n. 30 del 03-06-2005, sono state individuate le seguenti aree: “Val Vomano e “Val Vibrata”.
- -DGR n. 1475 del 18 dicembre 2006 “Art. 92 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA.
- -D.G.R. n. 899 del 7 settembre 2007 “Art. 92 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA. RIELABORATO A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI MINISTERIALI.
- -D.G.R. n. 384 del 09/04/09 Direttiva nitrati-Deliberazioni di Giunta regionale n. 899 del 07/09/07, n. 187 del 17/03/08, n. 992 del 23/10/08 e n. 41 del 14/02/09 – Modifiche al programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e proroga dei termini, per l’anno 2009, per la presentazione dei Piani di utilizzazioni Agronomica (PUA).
- -D.G.R. n. 383 del 10 maggio 2010 “ Direttiva Nitrati (dir. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991) -D.G.R. n. 899 del 7 settembre 2007 , n. 187 del 17 marzo 2008, n. 992 del 23 ottobre 2008 e n. 41 del 14 febbraio 2009 – Modifiche al Piano di azione e proroga dei termini , per la presentazione dei “Piani di Utilizzazione Agronomica” (PUA).
- -DETERMINAZIONE 25.05.2010 n. DH2/38: “ Direttiva Nitrati (dir. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991) -D.G.R. n. 899 del 7 settembre 2007 , n. 187 del 17 marzo 2008, n. 992 del 23 ottobre 2008, n. 41 del 14 febbraio 2009 e 383 del 10 maggio 2010 – Aggiornamento delimitazione superfici vulnerabili da nitrati di origine agricola (elenco fogli e particelle interessate).
- D.G.R. 472 del 4 marzo 2013 “Direttiva Comunitaria 91/376/CE E ART. 36 DEL 18 OTTOBRE 2012 N.179 – comma 7 –ter – Applicazione Direttiva Nitrati _ posizione Regione Abruzzo.”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 492/C dell’8 luglio 2013 recante “D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque.”, con la quale è stato approvato l’elaborato e la carta contenente l’aggiornamento dell’individuazione delle zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola attraverso l’analisi dei dati di monitoraggio 2010.

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del DM n.180 del 23 gennaio 2015, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", di cui al decreto del MiPAAF del 7 aprile 2006, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del DM n.180 del 23 gennaio 2015.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

- a) Divieti di fertilizzazioni.


Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM del MATTM 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8/11/2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente norma, si intende per:

"Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

"Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

"sponda": alveo di scorrimento non sommerso.

"Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Intervento della Regione Abruzzo

La Regione Abruzzo, a norma dell'articolo 22, comma 1 del DM 180 del 23 gennaio 2015, ha definito lo «stato complessivo attuale» dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, (il Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale è stato adottato con la deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010, del Comitato Istituzionale allargato dell'Autorità di bacino del fiume Tevere e approvato con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 5 luglio 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 11 febbraio 2014 - Serie Generale n.34; il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Meridionale è stato adottato il 24 febbraio 2010, con deliberazione del Comitato Istituzionale allargato dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 luglio 2013 - Serie Generale n.160.

Il Piano di Tutela delle Acque adottato dalla Regione Abruzzo con DGR 614/2010, all'art. 26 delle Norme Tecniche di attuazione prevede:

1. Le fasce rivierasche, esterne all'alveo di piena ordinaria, di fiumi, torrenti, laghi, stagni e lagune, entro dieci metri dal ciglio dell'argine naturale o dal piede esterno verso campagna dell'argine artificiale,¹ mantengono una peculiare funzione idraulica e sono altresì idonee a:
 - a. conservare l'ambiente naturale;
 - b. mantenere o ripristinare la vegetazione spontanea esistente con particolare riguardo a quella che possa svolgere un ruolo di consolidamento delle sponde ed abbia funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, sempre che tale vegetazione non incida sul regolare deflusso delle acque;

¹ Annotazione, v. art. 115 comma 1 D.lgs 152/2006.

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

- c. garantire l'accesso per lo svolgimento delle funzioni di manutenzione idraulica, di polizia idraulica e di protezione civile.
2. Nelle fasce rivierasche dei laghi e dei corsi d'acqua privi di argini artificiali, i tagli di vegetazione riparia naturale e i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi sono finalizzati:
 - a. alla manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità dell'alveo del corso d'acqua;
 - b. alla eliminazione o riduzione dei rischi idraulici;
 - c. alla tutela della pubblica incolumità;
 - d. alla conservazione dei caratteri naturali ed ambientali del corso d'acqua.
3. E' vietata la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti che coinvolgano le fasce rivierasche dei corpi idrici.
4. La larghezza della fascia rivierasca può essere modificata dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati.
5. La copertura dei corsi d'acqua è consentita soltanto per ragioni di tutela della pubblica incolumità, purché sia garantito il deflusso della portata di piena con tempi di ritorno superiori a 500 anni.
6. La Regione incentiva, anche attraverso finanziamenti specifici del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), ricerche e progetti pilota, per individuare i requisiti ottimali delle fasce rivierasche dei corpi idrici in relazione agli inquinanti di origine diffusa ed alle aree naturali ad elevata biodiversità, tenuto conto delle diverse caratteristiche delle aree perifluviali e della morfologia degli alvei.

Gli impegni previsti alla BCAA1 si applicano ai corsi d'acqua come individuati nel sopraccitato Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo.

- L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.
- l'impegno di cui alla lettera b) relativo all'ampiezza della fascia inerbita del presente standard potrà variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Europeo WISE ai sensi del DM del MATTM del 17/07/2009 (Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque). Le possibili classi di stato sono:
 - stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo";
 - stato chimico: "buono", "non buono".

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "Ottimo"/"elevato" ed lo stato chimico sia buono o non definito.

L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia buono o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia "buono".

In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione basata sullo stato complessivo del corpo idrico, così come definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite: 5 metri di presenza di stato complessivo "scarso" o "cattivo", 3 metri in presenza di stato complessivo "buono" o "sufficiente"; in caso di stato complessivo "elevato" l'impegno della fascia inerbita è assolto.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire effettiva controllabilità del requisito.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
3. oliveti
4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del presente decreto.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del DM n.180 del 23 gennaio 2015.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

DGR n. 614 del 9/8/2010 – Adozione del Piano di Tutela delle Acque.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 492/C dell'8 luglio 2013 recante "D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque."

A norma dell'articolo 22 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 180 del 23-01-2015, nel territorio della Regione Abruzzo, lo standard prevede il rispetto dell'impegno sopra indicato.

Decreto n. 3/Regolamento del 13/8/2007 "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del DM n.180 del 23 gennaio 2015.

Descrizione degli impegni

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA 3 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), fatto salvo per le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 (4)).

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Ai fini del presente decreto, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 180 del 23-01-2015, a livello di azienda agricola, si applicano gli impegni di cui agli articoli 103 104 e 124 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i.

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

BCAA 4 – Copertura minima del suolo
--

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) del DM n.180 del 23 gennaio 2015.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d) del DM n.180 del 23 gennaio 2015, con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) del DM n.180 del 23 gennaio 2015.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 180 del 23-11-2015, nel territorio della Regione Abruzzo, il presente standard prevede:

-in riferimento all'impegno a), vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

-In riferimento all'impegno b), si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
--

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui dell'articolo 3, comma 5, lettera a) del DM n.180 del 23 gennaio 2015;
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d) del DM n.180 del 23 gennaio 2015.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 180 del 23-01-2015, nel territorio della Regione Abruzzo, il presente standard prevede:

- In relazione all'impegno a), su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

In relazione all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo, di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a del DM n.180 del 23 gennaio 2015.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015, nel territorio della Regione Abruzzo, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso;
 2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;
 3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.
- Tali deroghe sono comunque, sempre escluse per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, con l'esclusione della deroga n. 3.

TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Recepimento)

- LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014 "Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del Dm 19 giugno 2009" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Recepimento regionale**Di seguito si riportano:**

- *i provvedimenti regionali di designazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e Direttiva 2009/147/EC.*
 - D.G.R. n. 1890 del 13.8.99 "D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357: designazione delle Zone di Protezione Speciale";
 - verbale del Consiglio Regionale n. 8/26 del 28.7.2000 "Direttiva 92/43/CEE: siti d'importanza comunitaria";
 - D.G.R. n. 336 del 21.3.05 "D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.: designazione del comprensorio dei Monti Simbruini ed Ernici come Zona di Protezione Speciale";Gli elenchi dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale sono stati pubblicati sulle G.U. n. 156 del 7.7.05, n.157 del 8.7.05, n. 168 del 21.7.05 (Decr. Min. Ambiente. 25.3.05).
- *i provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e Direttiva 2009/147/EC.*
 - L.R. n. 26 del 12.12.03, contenente norme anche sulla valutazione d'incidenza (B.U.R.A. n.41 del 31.12.03);
 - D.G.R. n. 119/2002 (BURA n. 73 speciale del 14.6.02);
 - D.G.R. n. 371 del 14.5.04 (BURA n. 19 del 7.7.04)
 - D.G.R. n. 252 del 20 marzo 2006 - DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. designazione Sito di Importanza Comunitaria " Lago di Penne".
 - D.G.R. n. 451 del 24 agosto 2009: "Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).

Ambito di applicazione

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del DM n.180 del 23 gennaio 2015 e le superfici forestali di cui alla lettera e)

Descrizione degli impegni applicabili a livello della azienda agricola

Per quanto non previsto dalle suddette norme regionali, a norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015, si applicano all'interno delle ZPS le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lett k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)". Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento)

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Ministeriale 2 aprile 2014 - Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea (G. U. Serie Generale 23.04.2014, n. 94).

Recepimento regionale

- D.G.R. n. 1890 del 13.8.99 "D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357: designazione delle Zone di Protezione Speciale";
 - verbale del Consiglio Regionale n. 8/26 del 28.7.2000 "Direttiva 92/43/CEE: siti d'importanza comunitaria";
 - D.G.R. n. 336 del 21.3.05 "D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.: designazione del comprensorio dei Monti Simbruini ed Ernici come Zona di Protezione Speciale";
- Gli elenchi dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale sono stati pubblicati sulle G.U. n. 156 del 7.7.05, n.157 del 8.7.05, n. 168 del 21.7.05 (Decr. Min. Amb. 25.3.05).

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Elenco dei provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e Direttiva 2009/147/EC.

- L.R. n. 26 del 12.12.03, contenente norme anche sulla valutazione d’incidenza (B.U.R.A. n.41 del 31.12.03);
- D.G.R. n. 119/2002 (BURA n. 73 speciale del 14.6.02);
- D.G.R. n. 371 del 14.5.04 (BURA n. 19 del 7.7.04)
- D.G.R. n. 252 del 20 marzo 2006 - DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. designazione Sito di Importanza Comunitaria “ Lago di Penne”.
- DGR n.451 del 24 agosto 2009 pubblicato sul BURA n.49 del 18 settembre 2009.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 5, lettera d) del DM n.180 del 23 gennaio 2015 e le superfici forestali di cui alla lettera e) ricadenti nei SIC/ZSC.

Descrizione degli impegni

Le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all’art.4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera d) dell’articolo 3 comma 5 del decreto n.180 del 23 gennaio 2015).

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull’intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, margini dei campi, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

A norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015, nel territorio della regione Abruzzo, vige la norma stabilita a riguardo dal suddetto Decreto, che prevede il mantenimento dei singoli elementi caratteristici del paesaggio previsti dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, margini dei campi, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per alberi isolati si intendono gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Per margini dei campi si intende un elemento non coltivato, di larghezza massima di 20 metri, che accompagna la geometria degli appezzamenti agricoli, stabilmente occupato da vegetazione erbacea, arbustiva o arborea senza carattere di continuità, che assolve a più funzioni (drenaggio, stabilità dei versanti, accesso ai campi etc.) e che può essere mantenuto per il contenimento della vegetazione tramite interventi meccanici periodici (sfalcio, erpicature, etc.). Nei casi in cui tale elemento assolva a funzioni di mantenimento della stabilità dei versanti, può essere anche parzialmente occupato da formazioni in cui la parte rocciosa assuma carattere prevalente.

Per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali, di ordine inferiore, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea della larghezza massima totale di 10 metri.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

SETTORE

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1)

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20

*attuato in particolare da:

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h e j)), sez. 5 (lettere f e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Recepimento

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi.(G.U. n. 287 del 09/12/2008).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).
- D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 "Regolamento recante modifiche al decreto del del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Recepimento regionale

- Delibera di G.R. d'Abruzzo N° 950 del 21/08/2006 (B.U.R.A. n° 51 del 20/09/2006);
- Delibera di GR d'Abruzzo n° 302 del 28/03/2007;
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/100 del 28/05/07 (B.U.R.A. 34 ord. Del 15/06/2007);
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/133 del 29/08/2007(B.U.R.A. n° 54 del 28/09/2007);
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/151/ del 29/11/2006(B.U.R.A. n° 76 del 27/12/2006).
- Deliberazione di Giunta Regionale n.372 del 20/07/2009
- Determina DG/11/54 del 31/03/2008
- Determina DG/11/206 del 30/12/2009

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

- **DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "IL LIBRO DELLE REGOLE" della Regione Abruzzo 2011-2014.**

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2.

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 180 del 23-01-2015, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di seguito indicati.

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione² di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari³;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 2.e. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.f. tenere opportuna registrazione⁴ di:
- iii. ogni uso di prodotti fitosanitari⁵;
 - iv. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;

² Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

³
⁴ tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.
Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

⁵ tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:

- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
- ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
- iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:

- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
- ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;

5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;

5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;

5.d. tenere opportuna registrazione⁶ di:

- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
- ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
- iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere

⁶ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altre condizioni.

In particolare gli impegni:

1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali - viene controllato nell'ambito del CGO 9

1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma - viene controllato così come previsto dalla norma - viene controllato anche per il CGO 5;

2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 10;

3.a.i. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per rispetto CGO 10.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Recepimento regionale.

- Delibera di GR d'Abruzzo n° 337 del 06/04/2006 (B.U.R.A. N° 55 del 07/06/2006)
- Delibera di GR d'Abruzzo n° 302 del 28/03/2007.
- Determina DG11/54 del 31/03/2008

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

- Determinazione DG21/162/2010 “Applicazione dei controlli previsti dal D. Lvo. 16 marzo 2006, n.158, e dal Reg. CE n.882 del 29 aprile 2004. Piano Nazionale Residui – integrazione al piano pluriennale regionale integrato dei controlli della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare (P.P.R.I.C) 2008/2010 – Regione Abruzzo, programma anno 2011”.
- DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria “IL LIBRO DELLE REGOLE” della Regione Abruzzo 2011-2014.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d’allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d’azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l’uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)

Articoli 3,4 e 5

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Recepimento)

Decreto Legislativo n. 200/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 17.12.2010

Recepimento regionale.

DGR 4651 del 18-12-1996

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A.: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA
- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
 - A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.
- B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
 - B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);
 - B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN. Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.
- C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Deroghe

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

1) In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. Di conseguenza le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a:

- Identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;

- comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.

2) Inoltre, in base all'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 i detentori di suini da ingrasso, fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti, sono obbligati a registrare l'allevamento presso l'ASL, a detenere il registro di stalla ed a registrare in proprio o tramite l'ente delegato i soli ingressi (mediante il modello IV).

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1) Articoli 4 e 7

Applicazione)

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina"(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)";

Recepimento regionale

DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "IL LIBRO DELLE REGOLE" della Regione Abruzzo 2011-2014.

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2.

Descrizione degli impegni

Il presente criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e/o bufalini.
Si seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN
- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg. dall'inizio attività;
 - A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
 - A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o Direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
 - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
 - A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.
- B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI -
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
 - B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.;
 - B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliere. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
 - B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
 - B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
 - B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
 - B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
 - B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
 - B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

- C: REGISTRO AZIENDALE
 - C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

- D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO
 - D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
 - D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
 - D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
 - D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
 - D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

- E.: movimentazione dei capi: uscita dall'azienda
 - E.1 Compilazione del modello 4;
 - E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
 - E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).
Articoli 3, 4 e 5

Applicazione)

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);

Recepimento regionale

Delibera di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 4651 del 18.12.2006.

DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "IL LIBRO DELLE REGOLE" della Regione Abruzzo 2011-2014.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2.

Descrizione degli impegni

Il presente criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN
- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg. dall'inizio attività;
 - A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
 - A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.
- B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN
- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta (nota ministeriale n 4618 dell'8/3/2012);
 - B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
 - B.3 Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

- C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;

Per i capi nati dopo il 31/12/2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Recepimento)

Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.

Attuazione regionale.

- Delibera GR d' Abruzzo 608 del 12/07/2005;
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/38 del 27/04/2006 (B.U.R.A. n° 55 del 07/06/2006)
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/100 del 28/05/07 (B.U.R.A. 34 ord. Del 15/06/2007);
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/106/ del 08/06/2007 (B.U.R.A. n° 37 del 29/06/2007).
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/54 del 31/03/2008
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/95 del 20/05/2009
- D.G.R. 1289 del 11 ottobre 2000 Sistema regionale di sorveglianza epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE);

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

- D.G.R. 174 del 19 marzo 2001 Approvazione del protocollo d'intesa per lo smaltimento degli organi specifici a rischio nonché al Piano di sorveglianza epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) anno 2001;
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28/05/2007 n° DG11/100 Piano di Sorveglianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) Regione Abruzzo. Anno 2007.
- DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "IL LIBRO DELLE REGOLE" della Regione Abruzzo 2011-2014.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

Descrizione degli impegni

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) 1292/05, allegato IV par. II, devono rispettare:

- a) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi;
- b) Divieto di somministrazione agli animali d'allevamento di:
 - a. proteine animali trasformate,
 - b. gelatina ricavata da ruminanti,
 - c. prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate,
 - d. fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale ("fosfato dicalcico e fosfato tricalcico"),
 - e. mangimi contenenti le proteine di cui sopra,
- c) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono.
- d) Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.

TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)
Articolo 55, prima e seconda frase

Recepimento)

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [ex art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, S.O.) e successive modifiche e integrazioni;

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

- Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro della salute 6/02/2007 "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica".
- D.lgs 150/2012
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un Quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei Prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Recepimento regionale

- delibera di GR d'Abruzzo n°338 del 06/04/2006 (B.U.RA. n°55 speciale del 7/6/2006.)
- Deliberazione della Giunta Regionale 13/11/2008, n. 1088: Piano di Controllo Ufficiale su Commercio ed Impiego dei Prodotti Fitosanitari – Periodo 2008/2012;
- Deliberazione della Giunta Regionale 13/11/2008, n. 1089: DPR n. 290/2001 Prodotti Fitosanitari e loro coadiuvanti. Normativa Regionale di attuazione delle discipline regolamentari nazionali. - Piano Attività Corsuale 2008.
- DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011
Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "IL LIBRO DELLE REGOLE" della Regione Abruzzo 2011-2014.
- Deliberazione della Giunta Regionale del 04/03/2015 n. 163 OGGETTO: Disciplina delle nuove norme in materia di prodotti fitosanitari e procedure agli interventi formativi per venditori, consulenti ed utilizzatori di tali prodotti ai sensi del D. Lgs. 150/2012

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2.

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 e dal D. Lgs. n. 150/2012, articoli 8, 16, commi 3 e 4.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- **Obblighi validi per tutte le aziende:**
 - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni;
 - il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
 - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
 - presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
 - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del DM MIPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
 - nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469).
- **Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):**
 - disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) o certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita.". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.
 - disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art 16 del d. lgs. 150 del 2012) ; questi ultimi dovranno contenere:
 - le informazioni sul prodotto acquistato;
 - le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio

- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

SETTORE

Benessere degli animali

TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Articoli 3 e 4

Recepimento)

- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Recepimento regionale.

- Nota esplicativa N° 6275/DG11/IZ-1 del 16 marzo 2005
- Determina DG 11/54 del 31/03/2008

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

- **DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011** Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "IL LIBRO DELLE REGOLE" della Regione Abruzzo 2011-2014.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Articolo 3 e articolo 4

Recepimento)

- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 - Attuazione delle direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).

Recepimento regionale.

- Nota esplicativa N° 6275/DG11/IZ-1 del 16 marzo 2005
➤ Determina DG 11/54 del 31/03/2008
➤ **DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011** Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "IL LIBRO DELLE REGOLE" della Regione Abruzzo 2011-2014.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni.

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Articolo 4

Recepimento)

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Recepimento regionale

- **Determina DG11/54 del 31/03/2008;**
- **Determinazione DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "IL LIBRO DELLE REGOLE" della Regione Abruzzo 2011-2014.**

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

SETTORE

Mantenimento dei pascoli permanenti

TEMA PRINCIPALE: Mantenimento dei pascoli permanenti

BCAA 8 - Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 comma 3 del reg. Ue 1306/2013
--

Ambito di applicazione

Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

I pascoli permanenti di cui all'articolo 2 lettera c) del Reg. CE 1120/2009 s.m.i.

Descrizione degli impegni

Il presente requisito di BCAA ha l'obiettivo di mantenere, a livello nazionale, la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale. Tale proporzione è calcolata secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni. Il presente requisito di BCAA si applica agli anni 2015 e 2016.

Ove si constati che la proporzione di pascolo permanente è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 5%, ogni conversione ad altri usi del pascolo permanente deve essere sottoposta ad autorizzazione con le modalità fissate dall'articolo 15, comma 3 del DM 6513 del 18 novembre 2014. L'autorizzazione è subordinata alla condizione che una determinata superficie sia investita a pascolo permanente. Questa superficie è considerata pascolo permanente a decorrere dal primo giorno della conversione, in deroga alla definizione contenuta all'articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009. Tale superficie è adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.

L'obbligo di mantenere la proporzione non si applica se i beneficiari hanno investito superfici a pascolo permanente conformemente ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 (1), (CE) n. 1257/1999 (2) e (CE) n. 1698/2005.

Ove si constati che la proporzione è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 10%, oltre a quanto disposto al comma 2, ai beneficiari che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamenti diretti nel 2015 si impone, a livello nazionale, l'obbligo di riconvertire le superfici in pascolo permanente.

Il paragrafo precedente si applica soltanto ai beneficiari che dispongono di superfici già convertite in passato da pascolo permanente ad altri usi. Esso riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall'inizio del periodo di 24 mesi precedente il 15 maggio 2015. In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale delle superfici suddette, oppure investono a pascolo permanente una superficie equivalente. La percentuale di cui sopra è calcolata da AGEA Coordinamento sulla base della superficie precedentemente convertita dall'agricoltore e della superficie necessaria a ripristinare l'equilibrio. Tuttavia, se le superfici in questione, dopo essere state convertite ad altri usi, sono state oggetto di cessione, il primo comma si applica soltanto se la cessione ha avuto luogo dopo il 6 maggio 2004.

In deroga alla definizione contenuta nell'articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate «pascolo permanente» a datare dal primo giorno della riconversione o dell'investimento a pascolo permanente. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Luca Valente
DOTT. LUCA VALENTE

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 14.07.2015, n. 604

Programma PAR-FSC Abruzzo 2007-2013 - Linea di Azione III.2.2.a - Intervento "1": "Potenziamento, razionalizzazione e messa in rete dell'insieme dei nodi aeroportuali e portuali, con riferimento alla movimentazione passeggeri e alla logistica merci - Porti/Aeroporti" - Progetto di Potenziamento ed escavazione del Porto di Vasto. DGR n.890 del 29.12.2014 di approvazione dello schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Abruzzo (Soggetto Concedente) e il Comune di Vasto (Soggetto Attuatore). Nuova data per la conclusione della progettazione complessiva.

LA GIUNTA REGIONALE*Omissis***DELIBERA**

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende richiamato:

1. **di considerare**, per tutto quanto esposto dal Comune di Vasto con la nota prot. 29004, del 29.06.2015, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale nuova data per la conclusione della progettazione dell'intervento in parola, in sostituzione di quella di cui all'art. 6 dello schema di disciplinare approvato con la DGR n. 890/2014, la data del 05.09.2015;
2. **di autorizzare** il Dirigente pro tempore del Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica, del Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura, a curare e svolgere ogni ulteriore ruolo, funzione e adempimento connesso all'adozione del presente provvedimento, ivi compreso la sostituzione della data riportata all'art. 6 [rubricato "progettazione e varianti"], dello schema di disciplinare approvato con la DGR n. 890/2014, con la data del 05.09.2015, ai fini di immediata

sottoscrizione del disciplinare medesimo;

3. **di disporre** la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul BURAT e sul sito Internet della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it).

Segue Allagato

069099.VASTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0029004.29-06-2015



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Chiodo

4° Settore Infrastrutture per il Territorio
Servizio Lavori Pubblici
A mezzo PEC

PEC: portl.aeroporti@pec.regione.abruzzo.it
02 LUG 2015
Pres. N. R.A. 17/2876/10ES
Servizio Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica

DES
Vasto, 29 giugno 2015
di Lettauis
capio ora
A/1/E

Alla Regione Abruzzo
Direzione Trasporti, Infrastrutture,
Mobilità e Logistica
Viale Bovio n. 425
65100 Pescara
Pec: portl.aeroporti@pec.regione.abruzzo.it

M

Oggetto: **Richiesta variazione data ultimazione progettazione.**

Intervento di potenziamento ed escavazione del Porto di Vasto.
PAR FAS 2007/2013 Linea d'azione III. 2.2.a.

Lo schema di disciplinare di concessione del contributo per l'intervento in oggetto, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 890 del 29/12/2014 e con Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 06/05/2015 prevede all'art. 6 (progettazione e varianti) un termine per la conclusione della progettazione complessiva che risulta già superato.

Pertanto, considerato che allo stato attuale occorre redigere la progettazione definitiva ed esecutiva, previa acquisizione degli esiti delle analisi, che saranno effettuate dall'ARTA, sui campioni da prelevare sui fondali del porto, con la presente, sentito anche l'Ing. G.N. Bernabeo, dell'Azienda Regionale per le Attività Produttive (ex COASIV), incaricata per la progettazione e le attività di supporto al RUP, si chiede di apportare una variazione dei tempi previsti nel sopra citato disciplinare per la conclusione della progettazione.

In particolare si ritiene allo stato attuale, considerato che l'ARTA ha previsto di restituire le analisi di laboratorio entro 60 gg. dalla data dei campionamenti, previa esecuzione da parte di altra ditta da incaricare della ricognizione ordigni bellici e dei carotaggi, e che l'Ing. Bernabeo ha manifestato la disponibilità a ridurre il più possibile i tempi della progettazione, fatto salvo l'intervento di ulteriori circostanze future, che la progettazione possa concludersi entro il 05/09/2015.

La presente copia composta di n. due facciate, è conforme all'originale esistente presso questo Servizio.

Pescara, 7 LUG 2015
Il Funzionario

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 604 del 14 LUG 2015
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dot. Walter Garofalo)

[Signature]

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 14.07.2015, n. 607

Variazione al bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della L.R. 3/2002. Nuove assegnazioni, variazione n. 5.**LA GIUNTA REGIONALE***Omissis***DELIBERA**

1. **di approvare** la variazione al bilancio di previsione corrente, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, come da "Prospetto di variazione di bilancio" allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di stabilire** l'assegnazione della titolarità della gestione dei nuovi capitoli di entrata e della spesa ai Dipartimenti così come riportati per sigla nel "Prospetto di variazione al bilancio" di cui al punto 1.;
3. **di inviare** la presente deliberazione, entro 20 giorni dall'adozione, alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3;
4. **di inviare** la presente deliberazione all'Ufficio B.U.R.A per la relativa pubblicazione della medesima sul B.U.R.A.T., quale provvedimento di variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
5. **di inviare** la presente deliberazione al Servizio Risorse Finanziarie del Dipartimento Risorse e Organizzazione;
6. **di incaricare** il Servizio Bilancio di effettuare la trasmissione del presente provvedimento alle Strutture interessate;
7. **di dare atto che**, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera h, della L.R. 77/1999, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" il Direttore regionale nell'ambito dell'incarico conferito e fermo restando il potere di

indirizzo dell'Organo di direzione politica "attribuisce i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate ai Dirigenti preposti ai Servizi, mantenendo il coordinamento ed il controllo degli stanziamenti di bilancio assegnati alla Direzione";

8. **di dare atto che**, ai sensi del comma 2 bis), dell'art. 33 della L.R. 3/2002, recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo", i Dirigenti possono procedere all'assunzione degli impegni di spesa, per l'utilizzo delle risorse a destinazione vincolata, solo previo accertamento della relativa entrata;
9. **di dare atto che**, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. c), della L.R. 77/1999, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" il Dirigente preposto al Servizio, nell'ambito dell'autonomia funzionale dirigenziale, svolge funzioni di direzione e organizzazione della struttura affidata, in particolare "cura l'attuazione dei progetti e l'attività di gestione assegnati dal Direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando, nell'ambito delle risorse attribuite, i poteri di spesa o, secondo i casi, di accertamento ed acquisizione delle entrate";
10. **di stabilire che** la gestione delle risorse finanziarie da parte delle competenti Strutture amministrative regionali è disposta tenendo conto delle prescrizioni contenute nella propria deliberazione 13 marzo 2015, n. 197, che ha approvato il Programma Operativo per l'esercizio finanziario 2015, con la quale la Giunta regionale ha definito, tra l'altro, i criteri ed i principi per la gestione delle risorse finanziarie da parte delle Strutture amministrative regionali;
11. **di dare atto che** per il presente provvedimento di variazione di bilancio, non sussistono i requisiti per la trasmissione dello stesso al Collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione del parere, così come disposto dall'articolo 21 della L.R. 68/2012.

Segue allegato

GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - SERVIZIO BILANCIO
 Variazione di bilancio ex articolo 25, comma 2, L.R. 3/2002 (n. 5)
PROSPETTO SINTETICO NUOVE ISCRIZIONI

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITA' - DPG

Servizio	Programmazione Politiche Attive del Lavoro, Formative e Sociali	Richiesta Prot. RA/136131	del	21/05/2015
Oggetto	L'importo per il quale è stata richiesta l'iscrizione nel bilancio regionale è relativo alla quota assegnata, per l'annualità 2014, in favore della Regione Abruzzo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione delle attività formative nell'esercizio dell'apprendistato.			
Rif. Normativi	Decreto legislativo 14.09.2011, n. 167 - Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1/11/2015 del 26.01.2015			
Capitolo entrata	02.02.010 - 23435 Assegnazione dello Stato per il finanziamento delle attività di formazione			
Capitolo spesa	11.01.003 - 51635 Finanziamento statale per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato - art. 68, comma 5, L. 17.5.1999, n. 144			
Importo Euro	1.242.752,00			



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 6.07 del **14 LUG. 2015**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Walter Genovese
M. Antonella Amabile

GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - SERVIZIO BILANCIO
 Variazione di bilancio ex articolo 25, comma 2, L.R. 3/2002 (n. 5)
PROSPETTO SINTETICO NUOVE ISCRIZIONI

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITA' - DPG

2	Richiesta Prot.	RA/137632	del	22/05/2015
Servizio				
Oggetto	L'importo per il quale è stata richiesta l'iscrizione nel bilancio regionale è relativo alla quota assegnata in favore della Regione Abruzzo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la gestione delle risorse di Assistenza Tecnica nell'ambito del Programma PON Iniziativa Occupazione Giovani.			
Rif. Normativi	Convenzione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Abruzzo del 24.06.2014 - comunicazione ministeriale prot. 10480 del 11.05.2015			
Capitolo entrata	02.02.010 - 22421	PON Iniziativa occupazione giovani - Assistenza tecnica		
Capitolo spesa	11.01.004 - 21421	PON Iniziativa occupazione giovani - Assistenza tecnica		
Importo Euro	621.154,00	capitolo di entrata e capitolo di spesa di nuova istituzione		



GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - SERVIZIO BILANCIO
 Variazione di bilancio ex articolo 25, comma 2, L.R. 3/2002 (n. 5)
PROSPETTO SINTETICO NUOVE ISCRIZIONI

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA - DPA

Servizio	Governance Locale, Riforme Istituzionali, Rapporti con gli E.E.L.L., Sicurezza del territorio, Legalità	Richiesta Prot.	RA/120673	del	25/05/2015
Oggetto	L'importo per il quale è stata richiesta l'iscrizione nel bilancio regionale è relativo la quota del riparto del contributo erariale, ad incremento delle risorse spettanti per l'anno 2013, assegnata dal Ministero dell'Interno a favore della Regione Abruzzo e da destinare alle Unioni di Comuni e Unioni di Comuni Montani svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali.				
Rif. Normativi	Decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, articolo 2 - convertito con modificazioni dalla Legge 13 dicembre 2013, n. 137, così come modificato dall'articolo 1, comma 450, lettera c) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Comunicazione ministeriale del 18 maggio 2015 e nota del ministero dell'Interno n. prot. 43428 del 15.05.2015.				
Capitolo entrata	02.02.014 - 22022	Risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131			
Capitolo spesa	14.01.002 - 11044	Sostegno per l'associazionismo comunale ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 - mezzi statali			
Importo Euro	56.388,60				



GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - SERVIZIO BILANCIO
 Variazione di bilancio ex articolo 25, comma 2, L.R. 3/2002 (n. 5)
PROSPETTO SINTETICO NUOVE ISCRIZIONI
DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - DPF

1	Servizio	Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale	Richiesta Prot. RA/134873	del	20/05/2015
	Oggetto	L'importo per il quale è stata richiesta l'iscrizione nel bilancio regionale è relativo ai trasferimenti ministeriali a favore della Regione Abruzzo per la realizzazione degli interventi in materia di attività trasfusionali.			
	Rif. Normativi	L. 21.10.2005, n. 219 - L.R. 24.12.1996, n. 143, articolo 8, comma 3, lettera f) - D.lgs. 9 novembre 2007, n. 207 - D.lgs. 9 novembre 2007, n. 208 - D.lgs. 20 dicembre 2007, n. 261			
	Capitolo entrata	Assegnazioni dello Stato per la gestione di attività' trasfusionali - D.lgs. 9.11.2007 nn. 207 e 208, D.lgs. 20.12.2007, n. 261, L. 21.10.2005, n. 219, art. 6, co. 1, lett. c) - mezzi statali -.			
	Capitolo spesa	Interventi in materia di attività' trasfusionali - D.lgs. 09.11.2007, nn. 207 e 208, D.lgs. 20.12.2007, n. 261, L. 21.10.2005, n. 219, art. 6, co. 1, lett. c) - mezzi statali -.			
	Importo Euro	39.444,75			



GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - SERVIZIO BILANCIO
 Variazione di bilancio ex articolo 25, comma 2, L.R. 3/2002 (n. 5)
PROSPETTO SINTETICO NUOVE ISCRIZIONI
DIPARTIMENTO TRASPORTI, MOBILITA', TURISMO E CULTURA

Servizio	Affari Finanziari e Giuridici, Vigilanza e Controllo	Richiesta Prot.	RA/138271	del	25/05/2015
Oggetto	L'importo per il quale è stata richiesta l'iscrizione nel bilancio regionale è relativo alla quota assegnata, per l'anno 2015, in favore della Regione Abruzzo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i servizi aggiuntivi della Ferrovia Adriatico Sangritana Spa.				
Rif. Normativi	articolo 8 D.lgs. 422/1997 - articolo 16 bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95				
Capitolo entrata	02.02.010 - 22510	Trasferimento statale del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale - articolo 16 bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95			
Capitolo spesa	06.01.002 - 181510	Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale - articolo 16 bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95.			
Importo Euro	3.356.969,85				



GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - SERVIZIO BILANCIO
 Variazione di bilancio ex articolo 25, comma 2, L.R. 3/2002 (n. 5)
PROSPETTO SINTETICO NUOVE ISCRIZIONI

DPC - DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

Servizio	Emergenza di Protezione Civile	Richiesta Prot.	151840	del	09/06/2015
Oggetto	L'importo per il quale è stata richiesta l'iscrizione nel bilancio regionale è relativo al trasferimento disposto a favore della Regione Abruzzo da parte del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a titolo di rimborso ai datori di lavoro dei volontari che hanno partecipato all'Emergenza Sisma Emilia 2012, ai sensi dell'articolo 9 del DPR 194 del 2001, con riferimento al secondo elenco delle richieste di rimborso per il periodo maggio-luglio 2012.				
Rif. Normativi	DPR 194/2001, nota prot. n. RA/21025 del 27.01.2015 - Comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile n. prot. VOL/TEREM/0036397 del 31.05.2012 e n. prot. DPC/TEREM/13199 del 11.03.2015.				
Capitolo entrata	02.02.007 - 22015	Trasferimenti dallo Stato per interventi per l'attività di protezione civile artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001			
Capitolo spesa	05.01.003 - 151536.2	Trasferimenti correnti ad altri soggetti per l'attività di protezione civile artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001			
Importo Euro	55.375,11				



GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE - SERVIZIO BILANCIO
 Variazione di bilancio ex articolo 25, comma 2, L.R. 3/2002 (n. 5)
PROSPETTO SINTETICO NUOVE ISCRIZIONI

DPC - DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

Servizio	Risorse del Territorio e Attività Estrattive	Richiesta Prot.	143935	del	29/05/2015
Oggetto	L'importo per il quale è stata richiesta l'iscrizione nel bilancio regionale è relativo al trasferimento di risorse disposto, per l'annualità 2014, dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche a favore della Regione Abruzzo, quale contributo compensativo ex articolo 2, comma 558, legge 24 dicembre 2007, n. 244 - contributo compensativo ai comuni per lo stoccaggio di gas naturale in giacimento.				
RIE. Normativi	articolo 2, comma 558, legge 24 dicembre 2007, n. 244 - comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche n. prot. 11311 del 22.05.2015				
Capitolo entrata	02.02.014 - 22044	Trasferimento dello Stato del contributo compensativo ai comuni per lo stoccaggio di gas naturale in giacimento - art. 2, comma 558, legge 24 dicembre 2007 n. 244.			
Capitolo spesa	08.01.020 - 130101	Contributo ai comuni per lo stoccaggio di gas naturale in giacimento - mezzi statali - art. 2, comma 558, legge 24 dicembre 2007 n. 244.			
Importo Euro	544.642,55				



REGIONE ABRUZZO
PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO

Esercizio 2015

N° Atto	Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Sr. Amm.	Data Atto	Esecutività	Proposta	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
										IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
E		02.02.007	22015	1	DPA				TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI PER L'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ARTT. 9 E 10 DEL D.P.R. 194/2001	55.328,11	0,00	55.328,11	0,00
E		02.02.014	22022	1	DPA				RISORSE STATALI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE - BENI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131	56.388,60	0,00	56.388,60	0,00
E		02.02.004	22023	2	DFF				ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' TRASFUNZIONALI - D.LGS. 6.11.2007 NN. 207 E 208, D.LGS. 26.12.2007, N. 261, L. 21.10.2006, N. 219, ART. 6, CO. 1, LETT. C) - MEZZI STATALI -	39.444,75	0,00	39.444,75	0,00
E		02.02.014	22044	1	DPD				TRASFERIMENTO DELLO STATO DEL CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COMUNI PER LO STOCCAGGIO DI GAS NATURALE IN GIACIMENTO - ART. 2, COMMA 558, LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244 -	544.642,55	0,00	544.642,55	0,00
E		02.02.010	22421	1	DPG				PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI - ASSISTENZA TECNICI	621.184,00	0,00	621.184,00	0,00
E		02.02.010	22510	1	DPE				TRASFERIMENTO STATALE DEL FONDO NAZIONALE PER IL CORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ARTICOLO 16BIS DEL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 85 -	3.356.969,85	0,00	3.356.969,85	0,00
E		02.02.010	23435	1	DPG				ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, LEGGETT. 5.1988, N. 144	1.242.752,00	0,00	1.242.752,00	0,00
TOTALI ENTRATA										5.916.679,85	0,00	5.916.679,85	0,00



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **607** del **14. LUG. 2015**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garimoli)
M. Aiello

REGIONE ABRUZZO
PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO

Esercizio 2015

N° Atto	Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Sr. Amm.	Data Atto	Esecutività	Proposta	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
										IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S		14.01.002	11044	1	DPA				SOSTEGNO PER L'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 6, DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131 - MEZZI STATALI	56.388,80	0,00	56.388,80	0,00
S		11.01.004	21421	1	DPG				PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI - ASSISTENZA TECNICI	621.154,00	0,00	621.154,00	0,00
S		11.01.003	51635	1	DPG				FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 85, COMMA 6, L. 17.5.1980, N. 144 -	1.242.752,00	0,00	1.242.752,00	0,00
S		12.01.001	81440	2	DPF				INTERVENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' TRASFUNZIONALI - D.LG S. 09.11.2007, NN. 207 E 208, D.LGS. 20.12.2007, N. 261, L. 21.10.2005, N. 219, ART. 6, CO. 1, LETT. C) - MEZZI STATALI -	39.444,75	0,00	39.444,75	0,00
S		08.01.020	130101	1	DPO				CONTRIBUTO AI COMUNI PER LO STOCCAGGIO DI GAS NATURALI IN GIACIMENTO - MEZZI STATALI - ART. 2, COMMA 588, L. EGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 2449 -	544.642,55	0,00	544.642,55	0,00
S		05.01.003	151538	2	DPA				TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PER L'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ARTT. 9 E 10 DEL D.P.R. 194/2001	55.328,11	0,00	55.328,11	0,00
S		08.01.002	181510	1	DPE				FONDO PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ARTICOLO 16.B) S) DEL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 -	3.356.969,85	0,00	3.356.969,85	0,00
TOTALI SPESA										5.916.679,86	0,00	5.916.679,86	0,00



Esercizio 2015

REGIONE ABRUZZO
PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
 Quadro neipilogativo della variazione

N° Atto	Data Atto		Esecutività:		Proposta	
	Variazioni a competenza		Saldo		Variazioni di cassa	
	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
Totale entrata	5.916.679,86	0,00	5.916.679,86	0,00	5.916.679,86	0,00
Totale spesa	5.916.679,86	0,00	5.916.679,86	0,00	5.916.679,86	0,00
Quadratura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER CAPITOLI NUOVE ISCRIZIONI

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Unità previsionale di base	Capitolo entrata	descrizione	in aumento	capitolo di spesa correlato	centro di costo (solo per capitoli di nuova istituzione o privi di assegnazione)
02.02.010	23435	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, LEGGE 17.5.1999, N. 144	1.242.752,00	51635	
02.02.014	22022	RISORSE STATALI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131	55.388,60	11044	
02.02.004	22023/2	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' TRASFUSIONALI - D.LGS. 9.11.2007 NN. 207 E 208, D.LGS. 26.12.2007, N. 261, L. 21.10.2005, N. 219, ART. 6, CO. 1, LETT. C) - MEZZI STATALI	39.444,75	81440/2	
02.02.010	22510	TRASFERIMENTO STATALE DEL FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ARTICOLO 16 BIS DEL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 -	3.356.969,85	181510	
02.02.010	22421	PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI - ASSISTENZA TECNICA	821.154,00	21421	DPG
02.02.007	22015	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI PER L'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ARTT. 9 E 10 DEL D.P.R. 194/2001	55.328,11	151536/2	
02.02.014	22044	TRASFERIMENTO DELLO STATO DEL CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COMUNI PER LO STOCCAGGIO DI GAS NATURALE IN GIACIMENTO - ART. 2, COMMA 558, LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244 -	544.642,55	130101	
		Totale variazione in aumento dell'entrata	5.916.679,86		



STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Unità previsionale di base	Capitolo spesa	descrizione	in aumento	capitolo di entrata correlato	centro di costo (solo per capitoli di nuove istituzioni o privi di assegnazione)
11.01.003	51635	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -	1.242.752,00	23435	
14.01.002	11044	SOSTEGNO PER L'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131 - MEZZI STATALI	56.388,60	22022	
12.01.001	81440/2	INTERVENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' TRASFUSIONALI - D.LGS. 09.11.2007, NN. 267 E 268, D.LGS. 20.12.2007, N. 265, L. 21.10.2005, N. 219, ART. 6, CO. 1, LETT. C) - MEZZI STATALI -	39.444,75	22023/2	
06.01.002	181510	FONDO PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ARTICOLO 16-BIS DEL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 -	3.356.969,85	22510	
11.01.004	21421	PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI - ASSISTENZA TECNICA	621.154,00	22421	DPG
05.01.003	151536/2	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PER L'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ARTT. 9 E 10 DEL D.P.R. 194/2001	55.328,11	22015	
08.01.020	130101	CONTRIBUTO AI COMUNI PER LO STOCCAGGIO DI GAS NATURALE IN GIACIMENTO - MEZZI STATALI «ART. 2, COMMA 538, LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244» -	544.642,55	22044	
		Totale variazione in aumento della spesa	6.916.679,86		



GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 21.07.2015, n. 619

L.R., 24-06-2011, nr. 17, art. 9, comma 9- Sostituzione membro dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP N. 1 della Provincia di Pescara.

LA GIUNTA REGIONALE**VISTE**

- la L.R.,24-06-2011, nr. 17: "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)";
- la L.R., 25.11.2013, n. 43: "Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 recante "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)";

CONSIDERATO

- che, con deliberazione G.R. n. 108 in data 24.02.2014, si è proceduto alla costituzione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP N. 1 della Provincia di Pescara, di cui alla L.R. 17/2011, come modificata ai sensi dell'art. 1, comma 1, L.R. 43/2013, nonchè alla determinazione numerica dei membri dell'Assemblea dei soggetti portatori di interesse, L.R. 17/2011, art. 9;
- che, con deliberazione G.R. n. 253 in data 09.04.2014, si è proceduto alla formale costituzione dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP N. 1 della Provincia di Pescara;
- che con deliberazione G.R. n. 638 in data 07.10.2014, si è proceduto alla sostituzione del membro nell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP N. 1 della Provincia di Pescara, designato dal Comune di Caramanico Terme;

- che con deliberazione G.R. n. 219 in data 21.03.2015, si è proceduto alla sostituzione del membro nell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP N. 1 della Provincia di Pescara, designato dalla Regione Abruzzo;
- che con nota trasmessa via pec, acquisita agli atti del Servizio al prot. n. RA/162906/DL33 del 19.06.2015 (All. A), il Comune di Città S. Angelo ha trasmesso il Decreto del Sindaco (All. A 1) concernente la sostituzione del membro nell'Assemblea dei portatori di interesse, a seguito del rinnovo della Giunta e del Consiglio Comunale, con il nominativo di seguito indicato:
 - Sig. Valloreo Maurizio nato a Moscufo l' 11.04.1955 - in qualità di rappresentanza della minoranza ;
- che con nota trasmessa via pec, acquisita agli atti del Servizio al prot. n. RA/174667/DL33 in data 02.07.2015, (All. B) il Comune di Città S. Angelo ad integrazione della sopraccitata nota ha trasmesso il documento di identità del sopraindicato nominativo;

RITENUTO ai sensi dell'art. 9, comma 9, L.R.17/2011, di procedere alla sostituzione del membro nell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP N. 1 della Provincia di Pescara con il sopraccitato nominativo;

VISTA la L.R. 14.9.1999 n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni;

dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni rappresentate in narrativa, che si richiamano integralmente, di:

- **prendere atto** che con nota trasmessa via pec, acquisita agli atti del Servizio al

prot. n. RA/162906/DL33 del 19.06.2015 (All. A), il Comune di Città S. Angelo ha trasmesso il Decreto del Sindaco (All. A 1) concernente la sostituzione del membro nell'Assemblea dei portatori di interesse, a seguito del rinnovo della Giunta e del Consiglio Comunale, con il nominativo di seguito indicato:

- Sig. Valloreo Maurizio nato a Moscufo l' 11.04.1955 - in qualità di rappresentanza della minoranza ;
- **sostituire** ai sensi dell'art. 9, comma 9, L.R.17/2011, il membro nell'Assemblea dei portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP N. 1 della Provincia di Pescara, formalmente costituita con deliberazione G.R. n. 253 del 09.04.2014, con il nominativo sopra indicato;
- **notificare** il presente provvedimento al Presidente dell'ASP N. 1 della Provincia di Pescara;
- **incaricare** il competente Servizio "Politiche Sociali" degli adempimenti connessi e consequenziali al presente provvedimento;
- **disporre** la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul B.U.R.A.T. e sul portale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 21.07.2015, n. 625

Politica comunitaria di coesione, obiettivo "Competitività regionale ed Occupazione" - POR FESR Abruzzo 2007-2013: Rimodulazione finanziaria dell'Asse I "R&ST, Innovazione e Imprenditorialità" ed implementazione fondo rotativo Attività I.2.2.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate, nel rispetto dei Regolamenti comunitari, relativamente al POR FESR Abruzzo 2007-2013:

- **di attuare** la rimodulazione dell'assegnazione finanziaria dell'Asse I prevista nell'Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 799 del 04 novembre 2013, secondo quanto indicato nella tabella Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per le motivazioni esplicitate in premessa;
- **di destinare** le risorse pari ad € 4.639.695,00, derivanti dalla rimodulazione di cui sopra, all'Attività I.2.2, considerato l'interesse manifestato dalle imprese e la possibilità di incrementare l'apposito fondo rotativo da destinare permanentemente a questa Attività;
- **che l'implementazione** del fondo di rotazione sarà gestito dall'RTI FIRA S.p.A. in forza del contratto già in essere, senza corresponsione di ulteriore compenso;
- **di dare mandato** al Responsabile di Asse ed all'UCO competente dell'Attività I.2.2. di porre in essere tutte le azioni amministrative necessarie per l'attuazione del presente atto in ragione anche del parere dell'Avvocatura Regionale ;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2007/2013,
 - al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università;
 - agli Uffici Competenti per le Operazioni (UCO) dell'Asse I;
 - alla Rup dell'Attività I.2.2.;
 - al Soggetto Gestore RTI FIRA S.p.A.
- **di pubblicare** la presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Segue Allegato

Allegato "A"

ALLEGATO "A"

Rimodulazione del Piano finanziario dell'Asse I

Asse I - "R&ST Innovazione e imprenditorialità"		Piano Finanziario attuale (€)	Variazione in diminuzione (€)	Variazione in aumento (€)	Nuovo Piano Finanziario (€)
Asse prioritario - Referente di Asse/Attività - Referente di Attività (UCO)					
Attività I.1.1	Sostegno alla realizzazione di progetti di Ricerca Industriale e di sviluppo sperimentale (DGR 799 del 04/11/2013) Dirigente <i>pro tempore</i> del Servizio Prog. Intersectoriali, politiche di sostegno alle imprese e ricerca applicata	16.921.140	2.850.079		14.071.061
Attività I.1.2	Sostegno alla creazione dei Poli di innovazione (DGR 799 del 04/11/2013) Dirigente <i>pro tempore</i> del Servizio Prog. Intersectoriali, politiche di sostegno alle imprese e ricerca applicata	14.283.765	1.511.398		12.772.367
Attività I.2.1 *	Sostegno a programmi di investimento delle PMI per progetti di innovazione tecnologica, di processo e della organizzazione dei servizi(DGR 799 del 04/11/2013) Dirigente <i>pro tempore</i> del Servizio Sviluppo dell'Industria	25.127.653			25.127.653
Attività I.2.2	Aiuti alle piccole nuove imprese innovative (DGR 799 del 04/11/2013) Dirigente <i>pro tempore</i> del Servizio Sviluppo dell'Industria	14.590.440		4.639.695	19.230.135
Attività I.2.3	Promozione delle PMI attraverso servizi qualificati (DGR n. 447 del 23/05/2014)	632.092	278.218		353.874
Attività I.2.4	Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle PMI (DGR 799 del 04/11/2013) Dirigente <i>pro tempore</i> del Servizio Sviluppo del Commercio	18.500.000			18.500.000
Totale complessivo		90.055.090	4.639.695	4.639.695	90.055.090

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione
n. **625** del **21 LUG. 2015**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Franco La Civita)
/m. Autos Ute A mille

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 21.07.2015, n. 632

Art. 12, comma 1, lett. a) del D.Lgs 02.02.2001, n.31 e s.m.i. Previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico potabile di emergenza. Approvvigionamento idrico di emergenza, mediante utilizzo delle acque superficiali del fiume Trigno in località "Traversa di Pietrafracida" del Comune di Lentella (CH).

LA GIUNTA REGIONALE

*Omissis***DELIBERA**

per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati:

- a. **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. a) del D.Lgs 02.02.2001, n.31 e s.m.i., lo stato di emergenza idrica nel comprensorio dei Comuni di Vasto e San Salvo dell'Ente di Governo dell'Ambito Chetino, a causa dell'impossibilità del prelievo delle acque di soccorso dal fiume Trigno dalla Traversa in Comune di San Giovanni Lipioni (CH), autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale n.254 del 31.03.2015;
- b. **di autorizzare** l'Ente di Governo dell'Ambito Chietino, con decorrenza immediata, per il periodo di tempo necessario al ripristino funzionale della condotta adduttrice principale di San Giovanni Lipioni del Consorzio di Bonifica Sud e comunque fino alla data del 30 settembre 2015, alla captazione di acqua nella misura massima di 200 l/s dal fiume Trigno, in località "Traversa di Pietrafracida" del Comune di Lentella (CH), da avviare al trattamento ai fini del consumo umano presso l'impianto COASIV di San Salvo a favore dei comuni di Vasto (CH), San Salvo (CH) e Montenero di Bisaccia (CB);
- c. **che l'autorizzazione** viene rilasciata fatta salva la preventiva acquisizione

delle autorizzazioni sanitarie per l'utilizzazione dell'acqua ad uso potabile rilasciate dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ASL competente e con l'obbligo che le acque all'uscita del potabilizzatore devono presentare i requisiti rispondenti a quelli previsti dall'Allegato I del D.Lgs. 31/2001;

- d. **che la derivazione** emergenziale di cui alla presente deliberazione, dovrà rispettare l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale, ai sensi degli artt. 59, 52, 53 e 54 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, adottato dalla Regione con D.G.R. n. 614 del 09.08.2010;
- e. **di demandare** al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali l'esecutività del presente provvedimento;
- f. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ente di Governo dell'Ambito Chietino, alla S.A.S.I. S.p.A., al Consorzio COASIV di Vasto, al Consorzio di Bonifica Sud di Vasto, ai Sindaci dei Comuni di Vasto, San Salvo, Montenero di Bisaccia (CB), alla Regione Molise, al S.I.A.N. dell'ASL territorialmente competente e al Dipartimento per la Salute e il Welfare;
- g. **di dare indirizzo** ai Sindaci dei Comuni interessati affinché, in acclarata situazione di emergenza, attivino i poteri riconosciutigli dalla legge ed assumere i necessari ulteriori provvedimenti, urgenti e contingibili, per fronteggiare l'emergenza, ivi comprese le modalità per porre a disposizione per un periodo limitato di tempo una ulteriore diversa disponibilità idrica (es. riutilizzo acque reflue da depurazione provenienti dal depuratore consortile sito in Montenero di Bisaccia (CB) a soli scopi industriali) per dare soluzione alle problematiche emergenti riducendo il prelievo per scopo industriale a favore del prelievo prioritario per il consumo umano;
- h. **di disporre** la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, in estratto, del presente provvedimento.

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 28.07.2015, n. 648

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 118 del 30.09.2013 per favorire e regolare il subentro della Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del Fiume Aterno. Disposizioni attuative.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504 del 09.03.2006 recante "Disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare la crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del Fiume Aterno" con la quale, tra l'altro, è stato designato l'Architetto Adriano Goio Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari al superamento della situazione emergenziale in atto;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 118 del 30.09.2013 volta a favorire e regolare il subentro della Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del Bacino del Fiume Aterno, ed in particolare:

- l'art. 1, comma 1, che individua la Regione Abruzzo quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del Bacino del Fiume Aterno;
- l'art. 1, comma 2, che designa l'Arch. Adriano Goio, già Commissario Delegato ai sensi dell'ordinanza n. 3504/2006 sopra citata, quale Responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della Regione Abruzzo nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già

formalmente approvati alla data di adozione della medesima Ordinanza n. 118/2013;

- l'art. 1, commi 3→12, che prescrive le procedure amministrative e finanziarie, con relative tempistiche, finalizzate a consentire l'espletamento da parte dell'Architetto Adriano Goio delle iniziative volte al definitivo subentro della Regione Abruzzo quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

PRESO ATTO che la Direzione regionale competente in materia di sicurezza idraulica ha garantito la necessaria continuità dell'azione amministrativa, pur nelle more di una formale individuazione all'esito degli adempimenti prescritti in capo all'Architetto Adriano Goio ex OCDPC n. 118/2013;

PRESO ATTO che, su richiesta della Struttura Regionale competente in materia, l'Architetto Adriano Goio ha trasmesso formalmente al Servizio Sicurezza Idraulica ed Opere Idrauliche della Regione Abruzzo copia del progetto definitivo denominato "Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara", ai fini dell'inserimento del medesimo progetto nell'apposito sistema ReNDIS del Ministero dell'Ambiente, nei termini e modalità impartiti dallo stesso Ministero con nota Prot. 0005714/STA del 30.04.2015, nella quale venivano richiesti alle Regioni adempimenti in ordine all'inserimento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle città metropolitane e nelle città a rischio rilevante di esondazione, da ammettere a finanziamento, a valere su risorse statali ed in base ad appositi accordi di programma tra le singole Regioni interessate ed il Ministero dell'Ambiente medesimo;

CONSIDERATO che, a seguito del suddetto inserimento, il sistema RendiS-web ha generato in via automatica una graduatoria provvisoria in cui il progetto sopra citato "Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara" risulta inserito in uno specifico gruppo "Piano Stralcio Interventi Prioritari" finanziabili, così come comunicato dallo stesso Ministero dell'Ambiente in data 10.06.2015 Prot. SMDIG 0000561 P;

RITENUTO necessario assicurare continuità delle attività già intraprese finalizzate al superamento del contesto di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del Fiume Aterno-Pescara in attuazione dell'OCDPC n. 118/2013 che sancisce all'art. 1, nei termini sopra riportati, il subentro in via ordinaria della Regione Abruzzo nel coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità conseguente alla crisi socio-economica-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del Fiume Aterno;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, alla designazione della Struttura Regionale competente alla prosecuzione dell'iter finalizzato alla progettazione definitiva/esecutiva e dalla realizzazione delle opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara;

CONSIDERATO opportuno, in base al nuovo assetto organizzativo, approvato con delibera di G.R. n. 340 del 05.05.2015 ed alle competenze funzionali ivi stesso ascritte, designare nel Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali-Servizio Difesa del Suolo la Struttura Regionale competente alla prosecuzione dell'iter finalizzato al completamento della progettazione ed alla realizzazione delle opere laminazione delle piene del Fiume Pescara, nonché quale struttura competente al completamento delle ulteriori iniziative spettanti "rationemateriae", in esecuzione dei disposti dell'OCDPC n. 118/2013;

DATO ATTO della coerenza del presente provvedimento con gli indirizzi ed obiettivi assegnati al Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali, attestata con la firma in calce allo stesso, a norma dell'art. 23 della L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento attestata dal Direttore Regionale del Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali e dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, con le

firme apposte in calce allo stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. n. 77/99 e s.m.i;

dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le finalità di cui alle premesse, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, di:

1. **prendere atto** dei disposti di cui all'OCDPC n. 118/2013, in particolare dell'art. 1, che disciplina e regola il subentro, in regime ordinario, della Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del Fiume Aterno-Pescara;
2. **individuare** E DESIGNARE nel Dipartimento OO.PP., Servizio Difesa del Suolo, in ragione delle competenze spettanti allo stesso "rationemateriae", la Struttura regionale competente alla prosecuzione delle procedure finalizzate al completamento della progettazione ed alla realizzazione delle opere di laminazione del Fiume Pescara, a valere sulle risorse ex deliberazione CIPE del 20 Febbraio 2015, come da comunicazioni del Ministero dell'Ambiente prot. 0005714/sta DEL 30.04.2015 e SMDIG 0000561 P del 10.06.2015;
3. **dare atto** che il Dipartimento OO.PP., Servizio Difesa del Suolo subentra in tutti i rapporti giuridici pendenti inerenti la realizzazione dell'intervento di cui al precedente punto 2) del presente dispositivo;
4. **designare** nel Dipartimento OO.PP., Servizio Difesa del Suolo, la Struttura regionale competente alla prosecuzione delle ulteriori iniziative spettanti "rationemateriae", in attuazione dei disposti di cui all'OCDPC n. 118/2013 e in relazione alle attività realizzate dal Commissario Delegato nominato in base all'OCDPC n. 3504/2006;

5. **dar mandato** al Dipartimento OO.PP. Servizio Difesa del Suolo di procedere all'adozione dei necessari provvedimenti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 04.08.2015, n. 658

Adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale. servizi automobilistici. anno 2015.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

- Che l'ultimo aumento tariffario per i servizi di trasporto pubblico locale su gomma è stato approvato dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 26 marzo 2012 che ha apportato un aumento del 10,0% per le tutte le tipologie di tariffe dei servizi urbani, suburbani ed interurbani, nonché per le tariffe relative al supplemento autostradale e per le tariffe bagagli ai sensi della L.R. 10-1-2011 n. 1 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011);
- Che appare atto dovuto dar corso a una nuova manovra tariffaria, a tre anni dalla precedente, finalizzata esclusivamente al recupero, ai sensi della L. R. 23 luglio 1991, n. 40 e s.m.i., dell'inflazione registrata nel corso del periodo 2012 - 2015;
- Che la D.G.R. n.763 del 24 ottobre 2013 che approva il Piano di Riprogrammazione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale e di Trasporto ferroviario regionale ai sensi del comma 4 dell'art. 16-bis del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, così come modificato dall'art. 1, co. 301, della legge n. 228/2012, prevede tra le azioni da porre in essere al fine del raggiungimento degli obiettivi di

efficientamento e razionalizzazione del trasporto pubblico locale, l'adeguamento tariffario al tasso d'inflazione;

CONSIDERATO

- che il tasso di inflazione programmato nel 2015, come dal Documento di Economia e Finanza 2015 deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 10 aprile 2015, risulta essere pari al 0,3%;
- che il tasso medio di inflazione definitivo per l'anno 2012 (dati ISTAT) è risultato pari al 3%;
- che il tasso medio di inflazione definitivo per l'anno 2013 (dati ISTAT) è risultato pari al 1,2%;
- che il tasso medio di inflazione definitivo per l'anno 2014 (dati ISTAT) è risultato pari al 0,2%;

DATO ATTO CHE non appare possibile, vista la costante diminuzione dei fondi destinati dal Fondo Unico Regionale al Trasporto Pubblico Locale, procrastinare ulteriormente l'adeguamento tariffario;

EVIDENZIATO pertanto che la manovra sulle tariffe è strutturata con le seguenti modalità:

- aumento del 4,7% per le tutte le tipologie di tariffe dei servizi urbani, suburbani ed interurbani;
- l'aumento è stato calcolato sulle tariffe precedenti fissate con la Deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 26 marzo 2012 e con la successiva Deliberazione della Giunta regionale n. 200 del 18 marzo 2013;
- l'arrotondamento, al fine di evitare tariffe a cinque centesimi di euro, è stato operato in eccesso mentre il sovrapprezzo del biglietto a bordo è stato arrotondato a 0,50;
- rimangono invariate le tariffe dei bagagli e dei supplementi autostradali;
- il biglietto urbano emesso a bordo dei mezzi dalle apposite emettitrici dovrà avere un costo superiore di € 0,10 al Biglietto Urbano 90 minuti;

DATO ATTO che il sistema tariffario su gomma si applica ai servizi effettuati dalla

Ferrovia Adriatica Sangritana s.p.a. (ora T.U.A. S.p.A.) su gomma e non su quelli ferroviari;

DATO ATTO

- che l'adeguamento tariffario riguarda anche il sistema tariffario dell'area metropolitana Chieti - Pescara, c.d. "Unico", e per tale motivo interessa le quattro società coinvolte dal 2004 in detto progetto (A.R.P.A S.p.A., G.T.M. S.p.A., LA PANORAMICA S.n.c. E SATAM S.r.l.);
- che, pertanto, anche l'adeguamento complessivo delle tariffe di "UNICO" viene effettuato al 4,7% con arrotondamento all'unità superiore;
- che l'attuale sistema tariffario integrato UNICO, in vigore da oltre dieci anni, necessita di essere aggiornato in quanto la sostenibilità economica del progetto è messa a dura prova dalla presenza di un unico scaglione tariffario per un'area che presenta percorrenze molto variabili e in qualche caso assai consistenti;
- che occorre, pertanto, ridisegnare l'area di Unico su due zone tariffarie, ciascuna comprendente per intero il servizio urbano delle due città capoluogo; in modo che gli utenti urbani possano continuare a utilizzare la tariffa della "zona 1", mentre per coloro che attraversano il confine di zona scatterebbe la tariffa "zona 2;

RITENUTO di dare mandato al Servizio Trasporto Pubblico del Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura di attivare le procedure per la definizione di un nuovo accordo tra quattro società coinvolte dal 2004 in detto progetto: A.R.P.A S.p.A., G.T.M. S.p.A., (ora T.U.A. S.p.A.), LA PANORAMICA S.n.c. e SATAM S.r.l da approvare con Deliberazione di Giunta Regionale entro il 31 dicembre 2015;

CONSIDERATO che l'art.60, comma 4, della L.R. 1/2011 prevede espressamente che "gli incrementi tariffari devono contenere una diversificazione di costi tra il prezzo del biglietto e quello degli abbonamenti nel rispetto dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) relativo al richiedente il titolo di viaggio";

RITENUTO di confermare, la validità del nuovo "titolo di viaggio a tariffa agevolata", abbonamento mensile nominativo, urbano (anche nell'area UNICO) suburbano e interurbano, secondo la tariffazione di cui alla precedente manovra tariffaria approvata con la DGR n. 590 del 24 agosto 2011 agli utenti in possesso di ISEE non superiore a 10.000,00 euro;

RITENUTO di confermare i titoli di viaggio introdotti con la Deliberazione della Giunta regionale n.200 del 18 marzo 2013 ovvero il titolo di viaggio annuale nominativo suburbano, il titolo di viaggio nominativo extraurbano denominato "abbonamento mensile lunedì - venerdì" valido sulle tratte tra 50 km. e 150 km. e il titolo di viaggio nominativo extraurbano semestrale;

EVIDENZIATO che in base agli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 23 luglio 1991, n. 40, come interpretati dall'art.2 della L.R. 29-7-1998 n. 65, i Comuni, per le linee di loro competenza, hanno facoltà di sostituire, aggiungere, non utilizzare alcune tipologie di titoli di viaggio previste dalla Regione e che, in base all'art.62, comma 2 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1, i Comuni possono individuare livelli tariffari inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta regionale ma in questo caso la copertura della differenza tariffaria è versata direttamente ed esclusivamente dagli Enti locali medesimi alle aziende;

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del competente parere della IV Commissione Consiliare in quanto ai sensi dell'art.3 della L.R. 23 luglio 1991,n. 40 e s.m.i. il presente non contiene adeguamenti, modifiche e revisioni di entità superiori, salvo gli arrotondamenti, al tasso di svalutazione;

VISTE le tabelle allegate A,B,C,D,E,F predisposte dal Servizio Trasporto Pubblico del Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura , contenenti le tariffe automobilistiche 2015;

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico del Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura con la

sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

VISTA la normativa di riferimento;

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. **di adeguare**, ai sensi della L.R. 10-1-2011 n. 1, le tariffe dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale, con decorrenza 1 agosto 2015, come da allegate tabelle A,B,C,D,E,F;
2. **di dare mandato** al Servizio Trasporto Pubblico su Gomma e Ferro del Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura di attivare le procedure per la definizione di un nuovo accordo tra quattro società coinvolte dal 2004 in detto progetto: A.R.P.A S.p.A. e G.T.M. S.p.A. (ora T.U.A. S.p.A.), LA PANORAMICA S.n.c. e SATAM S.r.l da approvare con Deliberazione di Giunta Regionale entro il 31 dicembre 2015;
3. **di precisare** che il sistema tariffario previsto dal presente atto si applica ai servizi automobilistici esercitati dalla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a. (ora T.U.A. S.p.A.), mentre per i servizi ferroviari rimane confermato il tariffario regionale dei servizi ferroviari;
4. **di dare atto** che la manovra tariffaria non comporterà oneri finanziari né diretti né indiretti a carico della Regione. Infatti, la differenza sul prezzo dei titoli venduti in regime speciale (collegato all'attestazione ISEE o all'età del richiedente) rispetto alle tariffe aggiornate alla presente manovra non graverà sulla Regione;
5. **di notificare** il dispositivo del presente provvedimento alle Amministrazioni Comunali con servizi di trasporto pubblico urbano ed a tutte le imprese concessionarie interessate;
6. **di disporre** la pubblicazione del dispositivo del presente

provvedimento e delle tabelle ad esso allegate sul Bollettino della Regione Abruzzo;

7. **di dare mandato** al Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico del Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura di provvedere agli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Segue allegato

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 053 del 4 AGO. 2015
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 Ernesto Grippo
 M. Auto e Ve. Amm.

REGIONE ABRUZZO
 DIPARTIMENTO TRASPORTI, MOBILITA',
 TURISMO E CULTURA
 Servizio Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro

TABELLA "A"

SERVIZI SU STRADA
 TARIFFE MINIME PER I TRASPORTI PUBBLICI URBANI
 ANNO 2015

BIGLIETTO	BIGLIETTO	BIGLIETTO	ABBONAMENTI MENSILI						ABBONAMENTI ANNUALI			
			PER UNA LINEA			PER TUTTE LE LINEE			PER TUTTE LE LINEE			
ORDINARIO	ORDINARIO	ORDINARIO	NOMINATIVO	NOMINATIVO ISEE	A VITA	ADONNATIVO	NOMINATIVO ISEE	A VITA	NOMINATIVO	NOMINATIVO OVER 65	NOMINATIVO SCOLASTICO	A VITA
1,10	1,20	2,70	20,40	17,60	30,30	28,20	24,40	39,40	284,80	247,30	202,40	358,40

* L' Abbonamento Annuale "Nominativo Scolastico" è valido dal 1° settembre al 30 giugno.



ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 358 del 4 AGO 2015

IL SEGRETARIO DELLA CIUNTA

Ernesto Grippo
M. Antonella Ameli

REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO TRASPORTI, MOBILITA', TURISMO E
CULTURA
Servizio Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro

TABELLA "B"

SERVIZI SU STRADA
TARIFFA UNICA PER SERVIZI SUBURBANI
ANNO 2015

TRATTA		BIGLIETTO ORDINARIO	ABBONAMENTI SETTIMANALI A VIAGGI ILLIMITATI		ABBONAMENTI MENSILI A VIAGGI ILLIMITATI			ABBONAMENTO ANNUALE	ABBONAMENTO ANNUALE
Nr.	Rm.		UNA CORSA	NOMINATIVO	A VISTA	NOMINATIVO	NOMINATIVO ISBE	A VISTA	NOMINATIVO
1	(00 - 12)	1,10	5,70	0,30	21,60	18,80	30,20	215,70	155,70
2	(06 - 18)	1,70	8,50	13,00	26,50	23,00	35,30	254,90	190,90
3	(12 - 24)	2,40	12,70	18,50	31,40	27,10	42,00	313,10	224,80
4	(18 - 30)	2,80	16,90	23,00	39,70	34,40	51,10	390,90	285,30
5	(24 - 36)	3,40	21,10	27,60	48,10	41,70	60,30	480,60	345,80

* L' Abbonamento Annuale "Nominativo Studenti" è valido dal 1° settembre al 30 giugno



ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 658 del 4 AGO 2015
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Zinestig Giampaolo
M. Di Stefano

REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO TRASPORTI, MOBILITA'
TURISMO E CULTURA
Servizio Trasporto Pubblico Locale su Gomma
e Ferro

TABELLA "C"

SERVIZI SU STRADA
TARIFFA UNICA REGIONALE PER SERVIZI INTERURBANI
ANNO 2015

KM	BIGLIETTO ORDINARIO	ABBONAMENTO SETTIMANALE			ABBONAMENTO MENSILE			ABB. ANNUALE		ABB. SEMESTRALE
		UNA CORSA**	NOMINATIVO 5 GG.	NOMINATIVO 6 GG.	A VISTA	NOMINATIVO	NOMINATIVO SEE	A VISTA	NOMINATIVO * STUDENTI	
0 - 10	1,20	5,90	6,50	9,80	21,60	18,80	30,20	155,70	216,00	116,50
10,1 - 20	1,90	8,90	9,60	15,70	31,10	27,00	45,10	223,80	311,00	188,00
20,1 - 30	3,00	11,80	14,50	19,90	48,00	41,80	68,60	345,20	480,00	250,00
30,1 - 40	3,60	14,30	17,60	23,80	59,20	50,40	76,50	434,10	582,00	313,80
40,1 - 50	4,30	16,70	20,70	28,20	69,40	60,20	90,20	517,80	694,00	374,40
50,1 - 60	5,20	19,70	23,70	32,30	78,70	68,30	104,30	593,10	787,00	424,60
60,1 - 70	5,90	19,90	24,10	32,70	80,20	70,80	117,90	680,00	882,00	476,10
70,1 - 80	6,80	22,70	26,50	36,60	87,30	84,60	129,80	766,30	973,00	526,30
80,1 - 90	7,40	25,00	29,70	40,50	100,30	94,80	144,10	848,90	1.093,00	589,70
90,1 - 100	8,20	27,50	32,80	44,80	118,40	102,80	159,70	928,50	1.184,00	638,90
100,1 - 110	8,90	30,00	35,50	48,90	129,90	112,80	173,30	1.029,10	1.299,00	701,10
110,1 - 120	9,50	32,10	38,50	50,80	140,50	121,90	187,40	1.112,70	1.405,00	758,20
120,1 - 130	10,30	36,00	41,70	55,30	153,20	133,00	204,20	1.213,90	1.532,00	827,20
130,1 - 140	11,00	37,70	45,40	59,80	165,80	143,90	221,10	1.313,40	1.658,00	895,00
140,1 - 150	11,90	40,50	48,10	63,80	176,40	153,10	236,00	1.397,00	1.764,00	962,20
150,1 - 160	12,60	43,30	51,00	67,50	186,80	162,20	249,00	1.479,90	1.868,00	1.008,70
160,1 - 170	13,60	46,00	55,10	72,70	201,40	174,90	268,70	1.595,40	2.014,00	1.087,30
170,1 - 180	14,30	48,50	57,90	76,50	212,00	184,00	282,60	1.678,90	2.120,00	1.144,40
180,1 - 190	15,10	51,10	61,30	81,00	224,60	195,00	299,30	1.779,80	2.246,00	1.212,80
190,1 - 200	16,00	53,80	64,00	84,80	235,00	204,00	313,30	1.861,40	2.350,00	1.268,80
200,1 - 210	16,50	56,30	67,70	89,40	247,70	215,00	330,30	1.961,00	2.477,00	1.337,20
210,1 - 220	17,40	58,90	70,40	93,10	258,10	224,10	344,20	2.048,10	2.581,00	1.393,70
220,1 - 230	18,10	61,10	73,30	97,00	269,70	233,20	358,10	2.127,90	2.687,00	1.450,80
230,1 - 240	19,00	64,80	77,30	102,10	280,90	243,80	377,70	2.224,30	2.806,00	1.516,40
240,1 - 250	19,80	66,50	80,10	105,80	293,70	255,00	391,70	2.306,50	2.937,00	1.585,90
250,1 - 260	20,60	69,80	83,80	110,40	306,40	266,00	408,50	2.426,60	3.084,00	306,40
260,1 - 270	21,30	72,30	86,30	114,30	317,00	275,10	422,50	2.510,00	3.170,00	317,00
270,1 - 280	22,00	75,00	90,00	118,70	329,60	286,10	439,30	2.610,60	3.296,00	329,60
280,1 - 290	23,00	77,90	93,20	123,40	342,10	297,00	455,10	2.709,20	3.421,00	342,10
290,1 - 300	23,60	80,00	97,00	127,10	352,60	306,10	470,00	2.792,20	3.526,00	352,60

* L' Abbonamento Annuale "Nominativo Studenti" è valido dal 1° settembre al 30 giugno.
** L' Abbonamento Annuale "Nominativo" è valido per 12 mesi solari consecutivi decorrenti da quello di inizio della validità o la sua scadenza avviene alle ore 24 dell'ultimo giorno del dodicesimo mese.
*** Con riferimento ai servizi interurbani, in maggioranza per la vendita a bordo del titolo di viaggio di corsa semplice o del biglietto orario (pari al 30% con arrotondamento allo 0,50), può essere attivata solo ai sensi e secondo la procedura prevista dall'art.7 della L.R. n 13/2010.
**** Il supplemento autostradale è pari a quello del mensile standard.
***** L'abbonamento è valido per sei mesi solari, il supplemento autostradale è pari a 6 volte quello del mensile standard.



ALLEGATO come parte integrante alla dell-
berazione n° 6...58... del AGO 2015
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Ernesto Grippo
M. Autor. Ue. Amello



REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO TRASPORTI, MOBILITA', TURISMO E
CULTURA

TABELLA "D"

Servizio Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro

SERVIZI SU STRADA
SUPPLEMENTI AUTOSTRADALI SERVIZI INTERURBANI
ANNO 2015

Km.	SERVIZI INTERURBANI UNA CORSA	ABBONAMENTI SETTIMANALI			ABBONAMENTI MENSILI		
		NOMINATIVO 5 GG.	NOMINATIVO 8 GG.	A VISTA	NOMINATIVO	NOMINATIVO ISEE	A VISTA
0 - 10	0,80	1,10	1,30	1,70	3,90	3,50	4,90
10,1 - 20	0,70	1,60	1,70	2,80	5,50	5,00	7,40
20,1 - 30	0,80	2,40	2,60	3,60	8,40	7,60	11,20
30,1 - 40	0,90	2,60	3,20	4,20	10,70	9,70	13,90
40,1 - 50	1,10	3,10	3,70	4,90	12,60	11,40	16,70
50,1 - 60	1,10	3,70	4,20	5,50	14,50	13,10	19,20
60,1 - 70	1,40	4,00	4,80	6,40	16,70	15,10	22,20
70,1 - 80	1,50	4,60	5,20	7,20	18,30	16,60	24,40
80,1 - 90	1,60	4,90	5,80	7,90	20,60	18,70	27,20
90,1 - 100	1,70	5,30	6,40	8,50	22,40	20,30	30,00
100,1 - 110	2,00	5,90	7,10	9,20	24,90	22,60	33,00
110,1 - 120	2,00	6,40	7,60	9,80	27,00	24,50	35,80
120,1 - 130	2,40	7,10	8,20	10,80	29,30	26,60	38,90
130,1 - 140	2,50	7,40	8,00	11,60	31,60	28,70	42,10
140,1 - 150	2,60	8,00	9,30	12,40	33,50	30,40	44,50
150,1 - 160	2,80	8,40	10,10	12,90	35,70	32,40	47,50
160,1 - 170	2,90	9,10	10,70	14,00	38,30	34,80	51,10
170,1 - 180	3,00	9,40	11,30	14,90	40,40	36,70	53,70
180,1 - 190	3,20	10,10	11,90	15,60	42,70	38,80	57,00
190,1 - 200	3,30	10,60	12,40	16,30	44,80	40,70	59,70
200,1 - 210	3,30	10,90	12,90	17,20	47,10	42,80	62,60
210,1 - 220	3,70	11,40	13,60	18,00	49,20	44,70	65,40
220,1 - 230	3,70	11,80	14,10	18,60	51,10	46,40	67,90
230,1 - 240	3,90	12,50	15,00	19,80	53,40	48,50	71,70
240,1 - 250	4,00	12,80	15,30	20,40	55,90	50,80	74,30
250,1 - 260	4,20	13,60	16,10	21,20	58,10	52,80	77,50
260,1 - 270	4,20	14,00	16,70	22,00	60,20	54,70	80,10
270,1 - 280	4,60	14,60	17,20	22,70	62,60	56,90	78,20
280,1 - 290	4,70	15,00	18,00	23,70	64,90	59,00	88,50
290,1 - 300	4,80	15,30	18,30	24,40	67,00	60,90	86,50

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 58 del 4-9-2015
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Ernesto Grippo
M. Antonio Amodeo

REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO TRASPORTI, MOBILITA', TURISMO E
CULTURA
Servizio Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro

TABELLA "E"

SERVIZI SU STRADA
TARIFE BAGAGLI
ANNO 2015

Km.	CHILOGRAMMI					
	da 01 a 10	da 11 a 20	da 21 a 30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60
0 - 20		1,10	1,40	1,40	1,60	1,80
20,1 - 40		1,40	1,40	1,60	1,80	1,80
40,1 - 60		1,40	1,80	1,80	2,50	2,50
60,1 - 80		1,80	1,70	1,80	2,50	2,50
80,1 - 100		1,80	1,80	1,90	2,50	2,80
100,1 - 120		1,80	1,90	2,50	2,80	3,10
120,1 - 150		1,90	2,50	2,80	3,00	3,10
Oltre 150		2,50	2,80	3,00	3,10	3,20



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **658** del **4 Agosto 2015**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Amesto Giordano
 Amministratore Delegato

REGIONE ABRUZZO		
DIPARTIMENTO TRASPORTI, MOBILITA', TURISMO E CULTURA		Tabella "F"
Servizio Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro		
SERVIZI SU STRADA		
TARIFFA "UNICO" AREA METROPOLITANA CHIETI - PESCARA		
ANNO 2015		
	Tariffe 2015	Tariffe 2015 ISEE
abb. mensile a vista area	38,10	
abb. mensile nom. area	30,00	28,00
abb. mensile a vista una linea	31,10	
abb. mensile nom. una linea	24,20	21,00
abb. annuale studenti	202,70	
abb. annuale pensionati under 65	246,50	
abb. annuale impersonale	357,10	
abb. annuale over 65	172,80	
BIG BIGLIETTO UNICO GIORNALIERO	3,00	
BIT BIGLIETTO UNICO INTEGRATO A TEMPO 90'	1,20	
CARNET di 11 biglietti	12,00	



GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 04.08.2015, n. 667

L. 18 maggio 1989 n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”es.m.i. Decreto Legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267 e s.m.i. Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.. Piani Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”nell’ambito dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e del territorio della Regione Abruzzo ricompreso nel Bacino Interregionale del Fiume Sangro. Approvazione modificaperimetrazione diaree a pericolosità da franalocalizzate in diversi Comuni in Provincia di Chieti e Pescara ricadenti nel territorio regionale ricompreso all’interno dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 18.05.89 n. 183 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni, ed in particolare:

- l’art. 17, comma 1, che definisce il «piano di bacino», individuandolo come lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;
- l’art. 17, comma 6 ter, che prevede la possibilità della redazione ed approvazione dello stesso Piano di bacino anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

VISTA la Legge della Regione Abruzzo 16 settembre 1998 n. 81 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi;

VISTO il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 ed, in particolare, l’art. 170, comma 2 bis, come da ultimo modificato con L. n. 13/2006, che proroga, nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del medesimo D.Lgs. n. 152/2000, le Autorità di Bacino di cui alla L. n. 183/89 fino alla data di entrata in vigore di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne definisca la relativa disciplina, facendo conseguentemente salvi gli atti posti in essere “medio tempore” dalle medesime Autorità;

VISTO il verbale consiliare n. 94/7 del 29.01.2008 (pubblicato sul BURA n. 12 Speciale del 01.02.08) con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”riferito al territorio della Regione Abruzzo ricompreso all’interno dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo;

VISTO il verbale consiliare n. 103/5 del 27.05.2008 (pubblicato sul BURA n. 49 Speciale del 18.06.08) con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”riferito al territorio della Regione Abruzzo ricompreso all’interno del Bacino Interregionale del Fiume Sangro;

VISTO il verbale consiliare n. 39/6 del 04.05.2010 (pubblicato sul BURA n. 41 Speciale del 23.06.2010) con il quale sono state approvate talune modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi, approvato con il verbale consiliare n. 94/7 del 29.01.2008 sopra citato;

VISTO il verbale consiliare n. 61/16 del 30.11.2010 (pubblicato sul BURA n. 10 del 09.02.2011) con il quale sono state approvate talune modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”riferito al territorio della Regione Abruzzo ricompreso nell’ambito del Bacino interregionale del Fiume Sangro, approvato con il verbale consiliare n. 103/5 del 27.05.2008 sopra citato;

VISTA la L.R. n. 5 del 10.03.2015 recante "Suppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria Nazionale" pubblicata sul BURA Speciale n. 25 del 11.03.2015, ed in particolare:

1. l'art. 1, comma 1, in base a cui la Regione Abruzzo, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da emanarsi su proposta del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge, sopprime le Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro istituite, rispettivamente, con legge regionale 16 settembre 1998 n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e con legge regionale 24 agosto 2001 n. 43 (Istituzione dell'Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro);
2. l'art. 2, al comma 1, che così recita "Con il decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui all'articolo 1 è nominato un commissario liquidatore per lo svolgimento delle attività conseguenti alla soppressione delle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e sono disciplinati i compiti, le funzioni e la durata dell'incarico, che non può in ogni caso superare i centottanta giorni a decorrere dalla data di notifica della nomina";
3. l'art. 5, comma 3, secondo cui i riferimenti alle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro contenuti nella legge regionale n. 81/98, nei regolamenti e nelle delibere regionali si intendono riferiti al Dipartimento regionale competente in materia di difesa del suolo e/o ai competenti Organi Istituzionali della Regione Abruzzo;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 37 del 14 aprile 2015 con cui, in attuazione dell'art. 1 della L.R. n. 5/2015 sopra specificato, sono

state soppresse le Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e nominato il Commissario Liquidatore, designato nell'Ing. Luciano Di Biase;

EVIDENZIATO che tra i compiti del Commissario Liquidatore, enucleati nel suddetto decreto presidenziale n. 37/2015, è prevista, tra l'altro, la proposizione alla valutazione del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo degli atti che lo stesso Dipartimento provvede a sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale (punto 3, lettera e del dispositivo del Decreto Presidenziale n. 37/2015);

VISTA la nota Prot. RA/173691 del 01.07.2015 (ALL. 1) con cui è stato trasmesso, al Dipartimento OO.PP., il decreto n. 12 del 01.07.2015 del Commissario Liquidatore dell'Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro completo di Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (ALL. 2), con il quale sono approvate e proposte alla valutazione del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo le modifiche delle perimetrazioni di talune aree a pericolosità da frana, localizzate nei Comuni di Casalanguida (CH), Picciano (PE), e Pescosansonesco (PE), ricadenti all'interno del territorio della Regione Abruzzo ricompreso nei Bacini di rilievo regionale, e nei Comuni di Altino (CH), Montenerodomo (CH), Gamberale (CH) ricadenti all'interno del territorio della Regione Abruzzo ricompreso nel Bacino Interregionale del Fiume Sangro, siccome individuate e riportate nello specifico Elaborato cartografico di cui all'ALL. 2 della presente deliberazione, predisposto dall'Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo ed interregionale del Fiume Sangro, a seguito di verifica e modifica delle perimetrazioni ex art. 24, commi 3 e 4, delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" nell'ambito dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" nell'ambito del territorio regionale ricompreso nel Bacino Interregionale del Fiume Sangro, approvati rispettivamente con

verbale consiliare n. 94/7 del 29.01.2008 e verbale consiliare n. 103/5 del 27.05.2008, che così dispongono:

- comma 3: "Le correzioni di errori materiali e le conseguenti modifiche delle cartografie di Piano non costituiscono varianti del Piano e sono approvate con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino";
- comma 4: "Le modifiche delle cartografie di Piano e degli allegati tecnici di programmazione e pianificazione possono essere approvate con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino senza necessità di avviare le procedure di Variante di Piano nei seguenti casi:
 - a. nuove emergenze ambientali;
 - b. proposte di nuove perimetrazioni di aree pericolose e/o di rischio non incluse nelle cartografie di Piano basate su studi di dettaglio prodotti dai Comuni interessati, predisposti dai propri " Uffici tecnici e/o da professionisti, iscritti all'albo professionale, con documentata esperienza in materia di difesa del suolo. Detti studi, trasmessi all'Autorità di bacino, che potrà avvalersi della Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 22, dovranno, senza eccezione, essere predisposti secondo gli appropriati indirizzi tecnici delle presenti norme fra cui gli Allegati F, G e H alle presenti norme;
 - c. proposte di riduzione della perimetrazione o della classe di pericolosità di aree pericolose del Piano basate su studi di dettaglio prodotti dai Comuni interessati, predisposti dai propri Uffici tecnici e/o da Professionisti, iscritti all'albo professionale, con documentata esperienza in materia di difesa del suolo, purché la modifica proposta non riguardi una superficie superiore al 30% di ciascuna area perimetrata. Detti studi, trasmessi all'Autorità di bacino, che potrà avvalersi della Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 22, dovranno, senza eccezione, essere predisposti secondo gli appropriati indirizzi tecnici delle presenti

norme fra cui gli Allegati F, G e H alle presenti norme".

RITENUTO di dover procedere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 24, commi 3 e 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 5/2015, alla presa d'atto di quanto stabilito nel decreto del Commissario Liquidatore dell'Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro, n. 12/2015 ed all'approvazione, da parte della Giunta Regionale, delle modifiche delle perimetrazioni di talune aree a pericolosità da frana localizzate nei Comuni di Casalanguida (CH), Picciano e Pescosansonesco (PE), ricadenti all'interno del territorio della Regione Abruzzo ricompreso nei Bacini di rilievo regionale, e nei Comuni di Altino (CH), Montenerodomo (CH), Gamberale (CH) ricadenti all'interno del territorio della Regione Abruzzo ricompreso nel Bacino Interregionale del Fiume Sangro, siccome individuate e riportate nello specifico Elaborato cartografico (ALL. A), che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale (ALL. 2);

DATO ATTO della coerenza del presente provvedimento con gli indirizzi ed obiettivi assegnati al Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali, attestata con la firma in calce allo stesso, a norma dell'art. 23 della L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento attestata dal Direttore Regionale del Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali e dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, con le firme apposte in calce allo stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le finalità di cui alle premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente deliberato, di;

1. **approvare**, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 24, commi 3 e 4, delle Norme Tecniche di Attuazione dei Piani Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi", di cui ai verbali consiliari n. 94/7 del 29.01.2008 e n. 103/5 del 27.05.2008, e dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 5/2015, citati in premessa, le modifiche delle perimetrazioni di talune aree a pericolosità da frana localizzate nei Comuni di Casalanguida (CH), Pescosansonesco (PE) e Picciano (PE), ricadenti all'interno del territorio della Regione Abruzzo ricompreso nei Bacini di rilievo regionale, e nei Comuni di Altino (CH), Montenerodomo (CH), Gamberale (CH) ricadenti all'interno del territorio della Regione Abruzzo ricompreso nel Bacino Interregionale del Fiume Sangro, siccome individuate e riportate nello specifico Elaborato cartografico (ALL. 2), predisposto dall'Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo ed interregionale del Fiume Sangro, a seguito di verifica e aggiornamento della perimetrazione ex art. 24, commi 3 e 4, delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione dei Piani Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" riferiti ai Bacini regionali e al territorio della regione Abruzzo ricompreso nel Bacino Interregionale del Fiume Sangro;
2. **dare mandato** al Dipartimento Regionale OO.PP., Governo del Territorio, Politiche Ambientali di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul BURA della Regione Abruzzo;
3. **dare atto** che nelle aree localizzate nei Comuni ricompresi nei Bacini di rilievo regionale, siccome modificate ai sensi del punto 1) del dispositivo della presente deliberazione, si applicano, a far data dalla pubblicazione sul BURA del presente provvedimento le relative Norme Tecniche di Attuazione del

- Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" di cui al Verbale Consiliare n. 94/7 del 29.01.2008 e successive modifiche ed integrazioni approvate con verbale consiliare n. 39/6 del 04.05.2010, citati in premessa;
4. **dare atto** che nelle aree localizzate nei Comuni del territorio regionale ricompreso all'interno del Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro, siccome modificate ai sensi del punto 1) del dispositivo della presente deliberazione, si applicano, a far data dalla pubblicazione sul BURA del presente provvedimento le relative Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" di cui al Verbale Consiliare n. 103/5 del 27.05.2008 e successive modifiche ed integrazioni approvate con verbale consiliare n. 61/16 del 30.11.2010 citati in premessa.

Segue allegato



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,
GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
Servizio Difesa del Suolo - DPC027
Via Salaria Antica Est, 27/F - 67100 L'AQUILA
Tel. 0862 364632

AVVISO

SI INFORMA CHE GLI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE
N. 667 DEL 04.08.2015 SONO VISIONABILI E CONSULTABILI AL SEGUENTE LINK:

<http://autoritabacini.regione.abruzzo.it/index.php/carta-delle-pericolosita-pai>

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Luigi DEL SORDO)

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,
GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
AMBIENTALI
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, SINA

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 03.08.2015 N. DA13
262/97.

**Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
ss.mm.ii. - Autorizzazione Integrata
Ambientale DITTA: Isagro S.p.A. Sede
impianto: P.le Elettrochimica, 1 Bussi (PE)
Attività svolta: Produzione di tetraconazolo
Codice IPPC: 4.4 Impianti chimici per la
fabbricazione di prodotti di base
fitosanitari e di bioacidi.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA l'Autorizzazione Integrata
Ambientale n. 244/97 del 16/10/13 e ss.mm.ii.,
concessa alla Ditta Isagro s.p.a. di Bussi (PE) (di
seguito denominata Gestore), con sede legale
ed operativa in Piazzale Elettrochimica, 1 -
Bussi Officine (PE) nella persona del Legale
Rappresentante pro-tempore, per l'esercizio
dell'impianto di Produzione di tetraconazolo;

PRESO ATTO della nota ARTA prot. 4744 del
30/06/15 ove si rileva che durante il
sopralluogo effettuato presso lo stabilimento in
data 03/06/15 (nell'ambito dei controlli
programmati anno 2015) si è potuto constatare
che lo stato emissivo "è quello ante AIA ovvero
sono ancora presenti n. 4 camini EA01, EA02,
EA03, EA04 e non è stato realizzato il
convogliamento delle emissioni nella fase di
purificazione all'unico camino EA06 (non
presente) ne è stato installato il sistema di
abbattimento (carbone attivo)".
Contestualmente si chiedeva alla AC di chiarire
entro quali termini le emissioni contenenti
toluene dovevano essere convogliate verso un
unico punto di emissione, dotato di impianto di
abbattimento;

DANDOSI ATTO, così come chiarito in sede di
riunione del 29/06/15, che l'unico assetto

emissivo al quale la ditta è autorizzata è quello
riferito al QRE di cui alla AIA n. 244/97 del
16/10/13;

DATO ATTO che l'art. 29-decies del D. Lgs.
152/06 prevede "In caso di inosservanza delle
prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in
assenza di autorizzazione, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni e delle misure di
sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices,
l'autorità competente procede secondo la
gravità delle infrazioni:

- a. alla diffida, assegnando un termine
entro il quale devono essere eliminate
le inosservanze, nonché un termine
entro cui, fermi restando gli obblighi
del gestore in materia di autonoma
adozione di misure di salvaguardia,
devono essere applicate tutte le
appropriate misure provvisorie o
complementari che l'autorità
competente ritenga necessarie per
ripristinare o garantire
provvisoriamente la conformità;
- b. alla diffida e contestuale sospensione
dell'attività per un tempo determinato,
ove si manifestino situazioni, o nel caso
in cui le violazioni siano comunque
reiterate più di due volte all'anno;
- c. alla revoca dell'autorizzazione e alla
chiusura dell'installazione, in caso di
mancato adeguamento alle prescrizioni
imposte con la diffida e in caso di
reiterate violazioni che determinino
situazioni di pericolo o di danno per
l'ambiente;
- d. alla chiusura dell'installazione, nel caso
in cui l'infrazione abbia determinato
esercizio in assenza di autorizzazione.

VISTA la nota della ditta del 08/04/15 (ns.
prot. RA/ 107585 del 22/04/15) avente
all'oggetto "richiesta di modifica non
sostanziale e senza variazione dei limiti in
autorizzazione del sistema di trattamento delle
emissioni gassose dello Stabilimento Isagro di
Bussi sul Tirino" afferente il sistema di
trattamento delle emissioni gassose,
"consistente nella sostituzione del carbone
attivo attuale con impianto criogenico al
camino E06";

VISTA la nota ARTA prot.7989 del 25/06/15
(ns prot. RA/174960 del 02/07/15) con cui si
comunica che la modifica comunicata si
configura come non sostanziale ai sensi della

DGR 917/11, considerando che non saranno introdotte sostanze nuove all'interno del ciclo produttivo e non si origineranno nuovi codici CER per i rifiuti, anche alla luce dell'inserimento di un filtro a carbone attivo di guardia rima dello scarico finale in atmosfera. Con la medesima nota l'ARTA richiedeva ulteriori integrazioni documentali.

RITENUTO sulla base di quanto sopra descritto che la modifica sia da ritenersi non sostanziale;

DANDOSI ATTO che, ad oggi, ARTA non ha rilevato pericoli immediati per l'ambiente e pertanto può essere consentito l'esercizio dell'impianto con l'assetto attuale nelle more dell'adeguamento dell'impianto e dell'attuazione delle modifiche proposte;

DATO ATTO di quanto emerso nella citata riunione tecnica svoltasi tra ARTA Abruzzo, Ditta e Regione Abruzzo in data 29/06/15 (allegato 1);

RITENUTO pertanto che la ditta è tenuta ad esercire alle condizioni riportate nell'autorizzazione rilasciata e con le modifiche impiantistiche di cui alla comunicazione del 08/04/15;

VISTA la nota della ditta del 13/07/15 con cui comunica che a seguito di valutazioni tecniche il nuovo sistema verrà installato entro il 31/12/2015;

DIFFIDA

ai sensi dell'art. 29-decies del D. Lgs. 152/06 comma a)

- **la ditta**, ad esercire secondo il QRE di cui all'Autorizzazione n. 244/97 del 16/10/13, con le modifiche impiantistiche comunicate con nota della ditta del 08/04/15, pervenendo all'assetto definitivo entro il 31/12/15.
- **ulteriori** prescrizioni verranno eventualmente stabilite a seguito di quanto verrà comunicato da ARTA, anche a fronte della disamina delle integrazioni della ditta del 02/07/15.
- **nelle more** dell'attuazione degli interventi, la ditta può continuare ad esercire con l'assetto attuale, dandosi atto che ad oggi non è stato rilevato pericolo imminente per l'ambiente;

- **entro** 5 giorni lavorativi a partire dalla data di fine lavori la ditta dovrà fornire all'Autorità Competente e all'ARTA apposita documentazione, anche fotografica, atta a comprovare l'effettiva realizzazione degli interventi;
- **l'ARTA** verificherà con apposito sopralluogo da effettuarsi entro il 15/01/16, l'ottemperanza alla diffida da parte della ditta.
- **sono fatti** salvi i provvedimenti che il Sindaco può emanare in ogni momento nella sua funzione di Autorità Sanitaria Locale;
- **il Responsabile** del Procedimento mette a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento presso l'ufficio Qualità dell'aria, inquinamento acustico, elettromagnetico - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA - DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 8, del D.lgs. 152/06.
- **il Responsabile** del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio, al BURA per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,
GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
AMBIENTALI
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO E
ATTIVITA' ESTRATTIVE

DETERMINAZIONE 10.08.2015 N. DPC023/37
Autorizzazione alla chiusura di un deposito commerciale di oli minerali sito nel Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ) - S.P. n. 20 Km 17,500 Ditta: DI GENOVA PIETRO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

1. **di prendere** atto della sopra citata relazione istruttoria n. 37 del 06/08/2015, redatta dal tecnico del Servizio, geom. Giuseppe Ciuca, relativa all'oggetto, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. **di autorizzare** la chiusura del deposito di oli minerali ad uso commerciale, ubicato in San Benedetto dei Marsi (AQ) Km 17,500 autorizzato alla ditta Di Genova Pietro, con Decreto del Prefetto della Provincia dell'Aquila n. 2004/15051 del 20/08/2004 e costituito da n. 2 serbatoi metallici interrati da mc 40 cadauno;
3. **di disporre** la pubblicazione del presente Provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, la notifica alla Ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge e la trasmissione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di L'Aquila e al Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ) per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,
 GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
 AMBIENTALI
 SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO E
 ATTIVITA' ESTRATTIVE

DETERMINAZIONE 13.08.2015 N. DPC023 /38
Cava di ghiaia in località "Salara" nel Comune di BASCIANO (TE) Ditta Di Sabatino F.lli S.r.l. - Loc. Val Vomano - PENNA S. ANDREA (TE) .Autorizzazione Determinazione DI3/93 del 10/11/2009 - PROROGA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate,

1. **la ditta** Di Sabatino F.lli S.r.l. con sede legale in Penna S. Andrea (TE), loc. Val Vomano, è autorizzata alla proroga di anni 1 (uno), ovvero fino al 18/04/2016, del termine di coltivazione della cava di ghiaia in località "Salara" nel Comune di Basciano (TE), distinta in catasto al foglio n. 2, particelle n. 63, 64, 65, 74, 76, 78, 442, 450, 452, 461, 463, 465, 756 alle stesse norme per il rilascio e alle condizioni della Determinazione Dirigenziale n. DI3/93 del 10/11/2009.
2. **la presente** Determinazione deve essere pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all' esercente nei modi consentiti dalla legge, nonché trasmessa al Comune di Basciano (TE) e al Comando Provinciale di Teramo del Corpo Forestale dello Stato.
3. **avverso** il presente Provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO
 RURALE E DELLE PESCA
 SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA
 ABRUZZO EST SEDE TERAMO

DETERMINAZIONE 20.08.2015 N. DPD024/82
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" D.G.R. n. 182 del 17/03/2014 e s.m.i. Beneficiario: POMPA ANTONELLA nata a TERAMO il 12/03/1975 residente a Atri loc. Panice,10 C.U.A.A. PMPNNL75C52L103N Domanda Rata Unica n. 54750117233 del 03/05/2015 Liquidazione del premio in conto capitale concesso con D.D. n. DH36/279 del 26/08/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- **di liquidare**, in favore della ditta POMPA ANTONELLA nata a TERAMO il 12/03/1975 residente a Atri loc. Panice,10 C.U.A.A. PMPNNL75C52L103N - la Rata Unica del premio in conto capitale di € 40.000,00 concesso con D.D. n. DH36/279 del 26/08/2014.
- **di autorizzare** l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di € 40.000,00 in favore della ditta POMPA ANTONELLA, con sede in Comune di ATRI, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Politiche per l'inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali, per gli adempimenti di competenza;
- **di inviare** il presente provvedimento al Servizio Politiche per l'inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali, per gli adempimenti di competenza;
- **di disporre** l'invio per la pubblicazione della sola determinazione senza gli allegati, sul Bollettino Ufficiale Regionale.
- **di disporre** la pubblicazione nel sito internet della Regione Abruzzo.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di istruttoria della domanda di pagamento con gli allegati formato da n. **8** facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di autorizzazione al pagamento formata da n. **2** facciata;
- Autodichiarazione sostitutiva di regolarmente iscrizione alla C.C.I.A.A. formata da n. **1** facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Elvira Di Vitantonio

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

USRA - USRC
UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

COMUNE DELL'AQUILA

Decreto di esproprio 05.05.2015 n. 25

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ricostruzione Pubblica

DECRETO DI ESPROPRIO n. 25 del 05 MAG. 2015
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di L'Aquila - Area: 01 - CASE L'AQUILA/07 - TEMPERA I
Sezione: E - Foglio: 8 - Particella: 1318

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario delegato 11/05/2009, rep. n. 06, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 1318 - Ex 508 - Foglio 8 - Sezione E - Comune di L'Aquila, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle"*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziato per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTA la Disposizione Sindacale n°69 del 28/05/2014 che individua la funzione nelle responsabilità in capo al Dirigente del settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio - Arch- Enrica De Paulis;---
- VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 11/05/2009, rep. n. 06, è stato redatto, in data 15/05/2009, specifico verbale prot. n. E251, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 2.617,92, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO, che Vicentini Giovanni in qualità di procuratore dell'interessata ha sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria prot. 07119 del 18/06/2014 - Entrata – Ufficio Centralizzato Espropri;
- CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta liquidazione delle citate indennità con determinazione del Comune dell'Aquila n. 1690 del 29/07/2014;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, del bene immobile ricadente nel Comune di L'Aquila iscritti nel Catasto terreni di L'Aquila - Sezione E - Foglio 8 - Particella 1318 - Superficie mq 183 - di proprietà di: VICENTINI LUCIANA – C.F. VCNLCN34R48A345X nata a L'AQUILA (AQ) il 08/10/1934 e residente in L'AQUILA (AQ) alla VIALE DELLA CROCE ROSSA, 173 C/O VICENTINI GIOVANNI con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1000/1000, sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili pari a € 2.617,92 (euro duemilaseicentodiciassette\92), comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7


Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Dirigente

Arch. Enrica De Paulis



COMUNE DELL'AQUILA

Decreto di esproprio 05.05.2015 n. 26



COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ricostruzione Pubblica

DECRETO DI ESPROPRIO n. 26 del 05 MAG. 2015
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di L'Aquila - Area: 01 - CASE L'AQUILA'07 - TEMPERA I
Sezione: E - Foglio: 8 - Particella: 431

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario delegato 11/05/2009, rep. n. 06, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 431 - Foglio 8 - Sezione E - Comune di L'Aquila, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;

VISTA la Disposizione Sindacale n°69 del 28/05/2014 che individua la funzione nelle responsabilità in capo al Dirigente del settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio - Arch- Enrica De Paulis;---

VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 11/05/2009, rep. n. 06, è stato redatto, in data 14/05/2009, specifico verbale prot. n. E106, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 22.232,53, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO, che l'interessata ha sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria prot. 06088 del 22/05/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta liquidazione delle citate indennità con determinazione del Comune dell'Aquila n. 1628 del 25/07/2014;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, del bene immobile ricadente nel Comune di L'Aquila iscritti nel Catasto terreni di L'Aquila - Sezione E - Foglio 8 - Particella 431 - Superficie mq 1.216 - di proprietà di: PERFETTO FRANCA - C.F. PRFFNC40M56A345B nata a L'AQUILA (AQ) il 16/08/1940 e residente in ROMA (RM) alla VIA GIOVANNI SALVIUCCI con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/1, sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili pari a € 22.232,53 (euro ventidueemiladuecentotrentadue\53), comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile

entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Dirigente
Arch. Enrica De Paolis



COMUNE DELL'AQUILA

Decreto di esproprio 05.05.2015 n. 27

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ricostruzione PubblicaDECRETO DI ESPROPRIO n. 27 del 05 MAG. 2015
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di L'Aquila - Arda: 01 - CASE L'AQUILA/09 - SANT ELIA I
Sezione: A - Foglio: 92 - Particella: 1649**Il Dirigente**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario delegato 11/05/2009, rep. n. 06, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 1649 - Ex 541 - Foglio 92 - Sezione A - Comune di L'Aquila, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTA la Disposizione Sindacale n°69 del 28/05/2014 che individua la funzione nelle responsabilità in capo al Dirigente del settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio - Arch- Enrica De Paulis;---
- VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 11/05/2009, rep. n. 06, è stato redatto, in data 14/05/2009, specifico verbale prot. n. E298, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 43.929,79, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 03/08/2012 prot. 3926 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;
- CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1230142 prot. 34499 del 04/12/2013;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, del bene immobile ricadente nel Comune di L'Aquila iscritti nel Catasto terreni di L'Aquila - Sezione A - Foglio 92 - Particella 1649 - Superficie mq 3.010 - intestato in Catasto alla Ditta: DE RISIO GIOVANNA - C.F. DRSGNN55E71A345D nata a L'AQUILA (AQ) il 31/05/1955 e residente in L'AQUILA (AQ) alla VIA SANTA MARIA A FORFONA, 1 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/1.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili pari a € 43.929,79 (euro quarantatremilanovecentoventinove\79), depositata presso il MEF con determina n. 606 del 26/03/2014, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Dirigente
Arch. Enrica De Paulis



COMUNE DELL'AQUILA

Decreto di esproprio 05.05.2015 n. 28



COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ricostruzione Pubblica

05 MAG. 2015

DECRETO DI ESPROPRIO n. 28 del _____
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di L'Aquila - Area: 01 - CASE L'AQUILA/09 - SANT'ELIA 1
Sezione: A - Foglio: 92 - Particella: 236

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario delegato 11/05/2009, rep. n. 06, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 236 - Foglio 92 - Sezione A - Comune di L'Aquila, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle"*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziato per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;

VISTA la Disposizione Sindacale n°69 del 28/05/2014 che individua la funzione nelle responsabilità in capo al Dirigente del settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio - Arch- Enrica De Paulis;---

VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 11/05/2009, rep. n. 06, è stato redatto, in data 14/05/2009, specifico verbale prot. n. E297, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 3.391,67, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 30/08/2012 prot. 4375 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1230133 prot. 34499 del 04/12/2013;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, del bene immobile ricadente nel Comune di L'Aquila iscritti nel Catasto terreni di L'Aquila - Sezione A - Foglio 92 - Particella 236 - Superficie mq 240 - intestato in Catasto alla Ditta: DE RISIO GIOVANNA - C.F. DRSGNN55E71A345D nata a L'AQUILA (AQ) il 31/05/1955 e residente in L'AQUILA (AQ) alla VIA S. MARIA A FORFONA, 1 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/1.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili pari a € 3.391,67 (euro tremilatrecentonovantuno\67), depositata presso il MEF con determina n. 607 del 26/03/2014, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7


Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Dirigente

Arch. Enrica De Paulis



COMUNE DELL'AQUILA

Decreto di esproprio 05.05.2015 n. 29



COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ricostruzione Pubblica

DECRETO DI ESPROPRIO n. 29 del 05 MAG. 2015
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di L'Aquila - Area: 01 - CASE L'AQUILA/09 - SANT'ELIA 1
Sezione: A - Foglio: 92 - Particella: 880

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario delegato 11/05/2009, rep. n. 06, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 880 - Foglio 92 - Sezione A - Comune di L'Aquila, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"I comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTA la Disposizione Sindacale n°69 del 28/05/2014 che individua la funzione nelle responsabilità in capo al Dirigente del settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio - Arch- Enrica De Paulis;---
- VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 11/05/2009, rep. n. 06, è stato redatto, in data 14/05/2009, specifico verbale prot. n. E297, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 19.818,13, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 30/08/2012 prot. 4374 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;
- CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1230137 prot. 34499 del 04/12/2013;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, del bene immobile ricadente nel Comune di L'Aquila iscritti nel Catasto terreni di L'Aquila - Sezione A - Foglio 92 - Particella 880 - Superficie mq 1.370 - intestato in Catasto alla Ditta: DE RISIO GIOVANNA – C.F. DRSGNN55E71A345D nata a L'AQUILA (AQ) il 31/05/1955 e residente in L'AQUILA (AQ) alla VIA S. MARIA A FORFONA, 1 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/1.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili pari a € 19.818,13 (euro diciannovemilaottocentodiciotto\13), depositata presso il MEF con determina n. 610 del 26/03/2014, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7


Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Dirigente

Arch. Enrica De Paulis



COMUNE DELL'AQUILA

Decreto di esproprio 05.05.2015 n. 30



COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ricostruzione Pubblica

DECRETO DI ESPROPRIO n. 30 del 05 MAG. 2015
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di L'Aquila - Area: 01 - CASE L'AQUILA/09 - SANT'ELIA 1
Sezione: A - Foglio: 92 - Particella: 463

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario delegato 11/05/2009, rep. n. 06, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 463 - Foglio 92 - Sezione A - Comune di L'Aquila, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;

VISTA la Disposizione Sindacale n°69 del 28/05/2014 che individua la funzione nelle responsabilità in capo al Dirigente del settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio - Arch- Enrica De Paulis;---

VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 11/05/2009, rep. n. 06, è stato redatto, in data 14/05/2009, specifico verbale prot. n. E297, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 73.044,16, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 30/08/2012 prot. 4378 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1230140 prot. 34499 del 04/12/2013;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, del bene immobile ricadente nel Comune di L'Aquila iscritti nel Catasto terreni di L'Aquila - Sezione A - Foglio 92 - Particella 463 - Superficie mq 5.150 - intestato in Catasto alla Ditta: DE RISIO GIOVANNA - C.F. DRSGNNS5E71A345D nata a L'AQUILA (AQ) il 31/05/1955 e residente in L'AQUILA (AQ) alla VIA S. MARIA A FORFONA, 1 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/1.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili pari a € 73.044,16 (euro settantatremilaquarantaquattro\16), depositata presso il MEF con determina n. 611 del 26/03/2014, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7


Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Dirigente

Arch. Enrica De Paulis



COMUNE DELL'AQUILA

Decreto di esproprio 05.05.2015 n. 31

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ricostruzione Pubblica

05 MAG. 2015

DECRETO DI ESPROPRIO n. 31 del / /
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di L'Aquila - Area: 01 - CASE L'AQUILA/05_11 - PAGANICA SUD
Sezione: E - Foglio: 16 - Particella: 100**Il Dirigente**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario delegato 11/05/2009, rep. n. 06, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 100 - Foglio 16 - Sezione E - Comune di L'Aquila, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTA la Disposizione Sindacale n°69 del 28/05/2014 che individua la funzione nelle responsabilità in capo al Dirigente del settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio - Arch- Enrica De Paulis;---
- VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 11/05/2009, rep. n. 06, è stato redatto, in data 14/05/2009, specifico verbale prot. n. E206, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 137.610,00, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota prot. 2000 del 21/08/2013 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;
- CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1234394 prot. 5858 del 21/02/2014;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, del bene immobile ricadente nel Comune di L'Aquila iscritti nel Catasto terreni di L'Aquila - Sezione E - Foglio 16 - Particella 100 - Superficie mq 5.004 - intestato in Catasto alla Ditta: PAPPALEPORE ISABELLA - C.F. PPPSLL71S57A345A nata a L'AQUILA (AQ) il 17/11/1971 e residente a L'AQUILA (AQ) in VIA DELLE BRECCHE PAGANICA - 67016 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1000/1000.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili pari a € 137.610,00 (euro centotrentasettemilaseicentodieci\00), depositata presso il MEF con determina n. 873 del 30/04/2014, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati ;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7


Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Dirigente

Arch. Enrica De Paulis



Per avvenute notifiche
L'AQUILA, 08/05/2015
Stella P. De Paulis

COMUNE DELL'AQUILA

Decreto di esproprio 05.05.2015 n. 32



COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ricostruzione Pubblica

05 MAG. 2015

32

DECRETO DI ESPROPRIO n. _____ del ____/____/____

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di L'Aquila - Aria: 01 - CASE L'AQUILA/07 - TEMPERA 1
Sezione: E - Foglio: 8 - Particella: 1313

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario delegato 11/05/2009, rep. n. 06, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 1313 - Ex 115 - Foglio 8 - Sezione E - Comune di L'Aquila, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTA la Disposizione Sindacale n°69 del 28/05/2014 che individua la funzione nelle responsabilità in capo al Dirigente del settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio - Arch- Enrica De Paulis;---
- VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 11/05/2009, rep. n. 06, è stato redatto, in data 14/05/2009, specifico verbale prot. n. E110, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 60.626,16, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO, che Vicentini Giovanni in qualità di procuratore dell'interessata ha sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria prot. 07221 del 19/06/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;
- CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta liquidazione delle citate indennità con determinazione del Comune dell'Aquila n. 1608 del 25/07/2014;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, del bene immobile ricadente nel Comune di L'Aquila iscritti nel Catasto terreni di L'Aquila - Sezione E - Foglio 8 - Particella 1313 - Superficie mq 3.410 - di proprietà di: VICENTINI LUCIANA - C.F. VCNLCN34R48A345X nata a L'AQUILA (AQ) il 08/10/1934 e residente in VERCELLI (VC) alla VIA GAUDENZIO FERRARI 21 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/1, sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili pari a € 60.626,16 (euro sessantamila seicentoseicentosei e 16/100), comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché l'indennità per manufatti e danni;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Dirigente
Arch. Enrica De Paolis



COMUNE DELL'AQUILA

Decreto di esproprio 05.05.2015 n. 33



COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ricostruzione Pubblica

DECRETO DI ESPROPRIO n. 33 del 05 MAG. 2015
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA/05_11 - PAGANICA SUD
Sezione: E - Foglio: 16 - Particella: 898

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario delegato 11/05/2009, rep. n. 06, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 898 - Foglio 16 - Sezione E - Comune di L'Aquila, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziato per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTA la Disposizione Sindacale n°69 del 28/05/2014 che individua la funzione nelle responsabilità in capo al Dirigente del settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio - Arch- Enrica De Paulis;---
- VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 11/05/2009, rep. n. 06, è stato redatto, in data 14/05/2009, specifico verbale prot. n. E206, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 137.582,50, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota prot. 1999 del 21/08/2013 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;
- CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1234393 prot. 5858 del 21/02/2014;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, del bene immobile ricadente nel Comune di L'Aquila iscritti nel Catasto terreni di L'Aquila - Sezione E - Foglio 16 - Particella 898 - Superficie mq 5.003 - intestato in Catasto alla Ditta: PAPPALÉPORE ISABELLA - C.F. PPP5LL71SS7A345A nata a L'AQUILA (AQ) il 17/11/1971 e residente a L'AQUILA (AQ) in VIA DELLE BRECCHE PAGANICA - 67100 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1000/1000.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili pari a € 137.582,50 (euro centotrentasettemilacinquecentottantadue\50), depositata presso il MEF con determina n. 875 del 30/04/2014, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati ;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7


Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Dirigente

Arch. Enrica De Paulis



COMUNE DELL'AQUILA

Decreto di esproprio 05.05.2015 n. 34

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ricostruzione Pubblica

DECRETO DI ESPROPRIO n. 34 del 05 MAG. 2015
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di L'Aquila - Area: 01 - CASE L'AQUILA/16 - CAMARDA
Sezione: D - Foglio: 69 - Particella: 567

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario delegato 11/05/2009, rep. n. 06, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 567 - Foglio 69 - Sezione D - Comune di L'Aquila, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenda del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenda del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività esproprie;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTA la Disposizione Sindacale n°69 del 28/05/2014 che individua la funzione nelle responsabilità in capo al Dirigente del settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio - Arch- Enrica De Paulis;---
- VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 11/05/2009, rep. n. 06, è stato redatto, in data 16/05/2009, specifico verbale prot. n. E659, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 178,25, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 30/08/2012 prot. 4376 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;
- CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1222626 prot. 21020 del 06/08/2013;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, del bene immobile ricadente nel Comune di L'Aquila iscritti nel Catasto terreni di L'Aquila - Sezione D - Foglio 69 - Particella 567 - Superficie mq 46 - intestato in Catasto alla Ditta: GALLITRICO ANGELO – C.F. GLLNGL26D28A345C nato a L'AQUILA (AQ) il 28/04/1926 e residente in () alla con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/9, GALLITRICO ANTONIO – C.F. GLLNTN20P25A345N nato a L'AQUILA (AQ) il 25/09/1920 e residente in () alla con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/9, GALLITRICO DOMENICO – C.F. GLLDNC22H26A345Q nato a L'AQUILA (AQ) il 26/06/1922 e residente in () alla con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/9, GALLITRICO GIUSEPPE – C.F. GLLGPP84C19A345Y nato a L'AQUILA (AQ) il 19/03/1884 e residente in () alla con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/9, GIANFRANCESCO ANTONIO – C.F. GNFNTN31D12B458G nato a CAMARDA (AQ) il 12/04/1931 e residente in () alla con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/9, GIANFRANCESCO DOMENICA – C.F. GNFDNC49D50B458B nata a CAMARDA (AQ) il 10/04/1949 e residente in () alla con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/9, GIANFRANCESCO GIANFRANCO – C.F. GNFGFR51C14B458K nato a CAMARDA (AQ) il 14/03/1951 e residente in () alla con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/9, GIANFRANCESCO MARIA GRAZIA – C.F. GNFMGR55B46A345Q nata a CAMARDA (AQ) il 06/02/1955 e residente in () alla con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/9, MARZIANI RAFFAELLA – C.F. MRZRFL62M49A345B nata a L'AQUILA (AQ) il 09/08/1962 e residente in L'AQUILA (AQ) alla VIA CORVENISCE (PAGANICA) con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/9.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili pari a € 178,25 (euro centosettantaotto\25), depositata presso il MEF con determina n. 1166 del 14/11/2013, comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7


Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Dirigente

Arch. Enrica De Paulis



COMUNE DI FOSSA

Decreto di esproprio 05.06.2015 n. 1

COMUNE DI FOSSA

DECRETO DI ESPROPRIO n. 1 del 05/06/2015
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di FOSSA - Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 6 - Particella: 502**Il Responsabile del Servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 502 - Foglio 6 - Sezione - Comune di FOSSA, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

- VISTO la Determinazione n. 26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;–
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 20/07/2009, rep. n. 13, è stato redatto, in data 24/07/2009, specifico verbale prot. n. 438, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 32.462,97, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 23/07/2012 prot. DPC/ESPR/3579 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che trascorso tale termine la signora Bonanni Maria Teresa non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;
- CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1228555 prot. 31829 del 07/11/2013 - Entrata – Ufficio Centralizzato Espropri;
- CONSIDERATO l'accettazione di cessione volontaria annotata al protocollo prot. 4390 del 22/10/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, sottoscritta dalla signora Bonanni Giovanna per la quota di proprietà di 1/2;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA**Art. 1**

L'esproprio a favore del Comune di FOSSA C.F. 80001770660, con sede in FOSSA via Roma, 47 67020, del bene immobile ricadente nel Comune di FOSSA iscritti nel Catasto terreni di FOSSA - Foglio 6 - Particella 502 - Superficie mq 2.415 - intestato in Catasto alla Ditta: BONANNI GIOVANNA – C.F. BNNNGN66D64A345J nata a L'AQUILA (AQ) il 24/04/1966 e residente in L'AQUILA (AQ) alla VIALE ALCIDE DE GASPERI 27 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2, BONANNI MARIA TERESA – C.F. BNNMTR54E51A345B nata a L'AQUILA (AQ) il 11/05/1954 e residente in FOSSA (AQ) alla VIA SALERE SNC con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 30.425,92 (euro trentamilaquattrocentoventicinque\92), depositata per la quota di 1/2 di proprietà corrispondente ad € 14.194,44 presso il MEF con determina n. 58 del 29/11/2013, comprendente l'indennità di esproprio e l'indennità di occupazione, liquidata per la restante parte di 1/2 di proprietà con determina n. 57 del 29/11/2014 corrispondente ad € 16.231,48, comprendente l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di FOSSA
Il Responsabile del Servizio
Ing. Elseo Amorosi



COMUNE DI FOSSA

Decreto di esproprio 05.06.2015 n. 2

COMUNE DI FOSSA

DECRETO DI ESPROPRIO n. 2 del 05/06/2015
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di FOSSA - Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 6 - Particella: 503

Il Responsabile del Servizio

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 503 - Foglio 6 - Sezione - Comune di FOSSA, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

- VISTO la Determinazione n. 26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;–
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 20/07/2009, rep. n. 13, è stato redatto, in data 24/07/2009, specifico verbale prot. n. 438, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 25.002,53, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 23/07/2012 prot. DPC/ESPR/3578 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che trascorso tale termine la signora Bonanni Maria Teresa non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;
- CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1228556 prot. 31830 del 07/11/2013 - Entrata – Ufficio Centralizzato Espropri;
- CONSIDERATO l'accettazione di cessione volontaria annotata al protocollo prot. 4392 del 22/10/2013 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, sottoscritta dalla signora Bonanni Giovanna per la quota di proprietà di 1/2;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA**Art. 1**

L'esproprio a favore del Comune di FOSSA C.F. 80001770660, con sede in FOSSA via Roma, 47 67020, del bene immobile ricadente nel Comune di FOSSA iscritti nel Catasto terreni di FOSSA - Foglio 6 - Particella 503 - Superficie mq 1.860 - intestato in Catasto alla Ditta: BONANNI GIOVANNA – C.F. BNNNGNN66D64A345J nata a L'AQUILA (AQ) il 24/04/1966 e residente in L'AQUILA (AQ) alla VIALE ALCIDE DE GASPERI 27 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2, BONANNI MARIA TERESA – C.F. BNNMTRS4E51A345B nata a L'AQUILA (AQ) il 11/05/1954 e residente in FOSSA (AQ) alla VIA SALERE SNC con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 23.433,93 (euro ventitremilaquattrocentotrentatre/93), depositata per la quota di 1/2 di proprietà corrispondente ad € 10.932,67 presso il MEF con determina n. 60 del 29/11/2013, comprende l'indennità di esproprio e l'indennità di occupazione, liquidata per la restante parte di proprietà di 1/2 con determina n. 59 del 29/11/2013 per un importo pari ad € 12.501,26 comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati.

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di FOSSA
Il Responsabile del Servizio
Ing. Eliseo Amorosi





**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it